

Emilio Castorina - Pasquale Policastro

**Le Costituzioni:
un invito alla
comparazione
Dal passato al presente**

Evoluzione di una ricerca



Giappichelli

Presentazione

Nel procedere alla selezione dei testi costituzionali contenuti nel presente volume abbiamo non solo tentato di fornire la traduzione (comunque non semplice) in lingua italiana di un certo numero di Carte fondamentali, ma abbiamo creduto, in tal modo, di suggerire al lettore, e in particolare ai nostri Studenti, alcuni strumenti testuali affinché si avventurino, muovendo dai “frammenti” raccolti, nella riflessione sulle tematiche sempre attuali del diritto costituzionale, “testimoniate” e, in varia misura, “incarnate” in questi testi, taluni di essi anche risalenti nel tempo.

Il punto di partenza nello studio delle Costituzioni, infatti, non può che trovare avvio dai “testi”, vale a dire dalle formulazioni linguistiche utilizzate (neppure la Costituzione inglese può fare eccezione a tale esigenza). L’adattamento del metodo semantico-semiotico allo studio comparato costituisce, a nostro avviso, una base indispensabile per qualsiasi professione giuridica: da quella del magistrato, a quelle dell’avvocato, del consulente di azienda e del lavoro o del notaio, ma anche del pubblico funzionario, poiché non soltanto in sede dottrinale ci s’imbatte quotidianamente in problemi d’interpretazione e, in particolare, in norme provenienti da fonti del diritto che risentono di una diversa origine spaziale o di soluzioni che attingono a differenti culture giuridiche, non meno che al diritto proveniente dall’Unione europea.

Lo scopo della presente raccolta è, pertanto, quella di fornire innanzitutto agli Studenti uno strumento per sviluppare un rapporto diretto con i testi costituzionali, prendendo le mosse da una rassegna che tiene conto della evoluzione storica dei contributi che le Costituzioni hanno impresso alla implementazione della civiltà giuridica: e ciò non solo nel loro divenire, ma anche con riferimento alle istanze di “riconoscimento” valoriale che esse si sono trovate man mano a incarnare.

Lo studio della Costituzione diventa, oggi più che mai, di carattere interdisciplinare e aperto.

Intendiamo dire che tale studio richiede, nell’odierna “complessità” e “relazionalità” ordinamentale, di comparare nello stesso momento in cui suggerisce di considerare ogni Costituzione all’interno del contesto dei rapporti sociali, politici ed economici propri di un determinato ordinamento ma che, molto spesso, si presentano comuni o assai diversi rispetto ad altri; non sono da trascurare, a tali fini, l’eredità storica e il contesto sociale in cui una determinata disciplina costituzionale è nata e ha avuto occasione di svilupparsi.

In questo modo, è anche possibile attribuire senso al “linguaggio delle Costituzioni” e, pertanto, attraverso i diversi testi approfondire il rapporto tra queste e la realtà sottostante, non solo a fini eminentemente conoscitivi. L’analisi sistemica permette, appunto, una comparazione molto utile ai fini della politica costituzionale, mediante la quale si possono evidenziare i caratteri, non solo statici delle Costituzioni, ovvero quelli relativi alla protezione “di un determinato *status quo*” in termini di scopi, di principi distributivi o modali, ma anche quelli “dina-

mici”, attraverso i quali le regole fondamentali si propongono di modificare i principi vigenti in un dato momento per tradurli in senso più consono ai valori e alle finalità che un ordinamento intende promuovere. L’analisi sistemica, per altro, è essenziale per comprendere e spiegare le trasformazioni e le transizioni costituzionali.

Riteniamo che le Costituzioni degli Stati che hanno realizzato grandi ordinamenti federali, che hanno dato luogo a esperienze che tendono a unire le diverse sponde del Mediterraneo o che promanano da culture che hanno generato sviluppi di segno anche solo dichiaratamente democratico, le esperienze dell’Europa centrale, dell’Europa balcanica e dei Carpazi, dell’Europa baltica e dell’Eurasia, ma anche quelle dei Paesi che hanno attuato, in Europa e al di fuori di essa, importanti processi di democratizzazione, possono costituire significativi e utili tasselli per intraprendere un percorso atto a stimolare sia la didattica che la ricerca in un campo connotato da numerose “interdipendenze”, la cui comprensione richiede l’adozione di modelli che soprattutto l’attività di comparazione è chiamata a individuare e, al contempo, a sviluppare sistematicamente.

EMILIO CASTORINA-PASQUALE POLICASTRO

Catania-Stettino, S. Pasqua 2022

Pasquale Policastro

Le Costituzioni dal passato al presente: tra teoria e metodo della comparazione costituzionale

1. Sul perché di un invito alla comparazione a partire dai testi costituzionali

Ogni ricerca sul diritto, che sia di natura fondamentale o abbia scopi interpretativi immediati, non può non partire da cosa intendiamo per diritto e quale parte il diritto abbia nella nostra esistenza.

In questa prospettiva, man mano che le interdipendenze tra i singoli e le comunità aumentano e assumono nuove dimensioni, appare evidente che la riflessione si concentri sul come viviamo insieme, ovvero quali sono gli scopi delle nostre comunità, quali sono le loro strutture di base per quanto riguarda i rapporti sociali, economici, politici, e in che modo intendiamo il processo e i principi attraverso i quali si svolgono le reciproche interdipendenze, sia tra individui che tra comunità.

Dagli albori della storiografia osserviamo un'attenzione significativa alle diverse esperienze della vita in comune, alle risorse naturali e alle condizioni del clima, alle usanze, al modo con cui ci si rivolgeva alle attività umane, come le si conosceva, le si considerava e si cercava di migliorarle.

Da una posizione descrittiva delle complesse trame che si sviluppano tra tutti questi aspetti si passa a esaminare il modo con il quale l'ingegno umano si cimenta con essi. Questo raffrontare quello che è, quello che può essere e quello che sarebbe stato se non fossero adottate alcune soluzioni, si riferisce alla "techne" (τέχνη), la quale discende dalla ragione ed è intelligenza pratica che produce capacità di fare. Nel fare si progredisce, come appare particolarmente visibile nelle comunità attraverso la relazione tra ragione e legge ("σοφία" e "νόμος ἰσχυρός"), relazione che permette, qualora ne sia fatta buon uso, di passare dalla "πενιή", ovvero dalla situazione di bisogno, alla "ἀρετή", ovvero al benessere o eccellenza. Così, da Erodoto, che vede la "techne" come capacità artigianale, si passa ai Sofisti, i quali, invece, consideravano come "techne" anche le attività dello spirito.

In questo modo la comparazione assume, in maniera sempre più cosciente, un carattere intrinseco alla cognizione dell'essere umano e alla sua capacità di relazionarsi con esso¹, superando il carattere costitutivo di una civilizzazione collegato al rapporto arcaico tra Cielo, Terra, Acqua, Fuoco, come i diluvi risultanti dallo scioglimento dei ghiacci e dalla fine delle gla-

¹ Si veda per i dati, R. Danieli, *Lavoro e commercio nelle "Storie" di Erodoto*, "Aevum" gennaio-aprile 1991, Anno 65, Fasc. 1 (gennaio-aprile 1991), pp. 13-34, Vita e Pensiero – Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/20858594> (verificato da ultimo 28/02/2022), p. 15 *passim*; V. L. Provençal, 2015, *Sophist Kings: Persians as Other in Herodotus*, Bloomsbury Classical Studies Monographs, London; New York: Bloomsbury Academic, 2015 Bloomsbury Publishing, Jul 30, 2015, p. 198 *passim*, soprattutto per la questione del rapporto tra "sofia" e "nomos iscuos".

ciazioni, o altri eventi sempre di tipo naturale, come eruzioni, o sociali, come la fuga dalla schiavitù, nella quale la comparazione indica solamente un rapporto tra un passato che non è più, ma di cui una certa memoria resta nella storia e nella lingua².

La comparazione diventa il modo per conoscere delle società e avvicinarsi alla loro storia e trarne delle conseguenze. Fra queste conseguenze vi era innanzitutto la ricerca del bene e, a questo scopo, la politica aveva una grande importanza.

L'attenzione esplicita alle Costituzioni inizia, nella cultura greca, con un frammento di Pindaro (518-438 a.C.), contenuto nella seconda delle Odi pitiche, dedicate ai giochi per Apollo. In particolare, nella seconda Ode, scritta in onore di Gerone di Siracusa, vincitore col carro a Pito, Pindaro scrive: "E l'uomo che ha franca parola giovare può in ogni governo: e nella tirannide, e quando le rauche masse dirigono lo Stato, o allorché il governo è affidato agli uomini competenti"³. Importante è osservare che, in questo caso, una virtù individuale venga vista come giovamento per ogni forma di organizzazione del potere. Erodoto (484-425 a.C.), nelle sue "Storie", descrive il dibattito tra Otane, Megabizo e Dario sul governo in Persia, nel quale sostennero, il primo, di trasferire il governo al popolo, il secondo l'opportunità di avere i migliori al governo, e il terzo che la monarchia sarebbe la migliore scelta possibile. L'analisi filologico-storiografica sostiene che questo dibattito indichi come la classificazione fra le tre modalità di esercizio del potere fosse già familiare nel tardo quinto secolo, e come i Greci avessero descritto già le Costituzioni in termini di modalità di distribuzione del potere, distinguendo inoltre tra esercizio ragionevole del potere e malgoverno⁴. In particolare, ai nostri fini occorre osservare quale era la base delle riflessioni e delle proposte dei partecipanti al dibattito. Otane sottolinea che, nel regno di uno, il monarca può fare cosa vuole e con impunità, ma ciò genera insolenza. Invece, il governo dei molti si caratterizza per "la migliore fra le connotazioni, l'uguaglianza", fra l'altro, introducendo il sorteggio degli uffici e la responsabilità politica. L'argomentazione di Megabizo, invece, sottolinea che la folla tumultuosa può diventare insolente al pari di un monarca e, inoltre, che non può acquisire cognizione: propone, dunque, un governo dei migliori. Dario vede nella monarchia il migliore governo possibile: quando più persone governano è impossibile che non emergano atteggiamenti malevoli; invece, quando la libertà è ottenuta grazie a uno, allora è giusto mantenere il governo dell'uno⁵.

Dunque, la "techne" del buongoverno, che emerge in questo dibattito, sembra fondata primariamente su dei precisi valori: l'uguaglianza, la capacità dei governanti e la libertà. L'importanza di questi valori fa passare in secondo piano la presenza di atteggiamenti nocivi, come l'insolenza, la conflittualità tra i governanti e la malevolenza, come pure il riferimento alle tradizioni "ancestrali" di un popolo. Non siamo in grado di confutare le opinioni storico-filo-

² Per interessanti osservazioni a proposito, si veda F. Rendich, *Dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee. Sanscrito, Greco, Latino*, Palombi editore, Roma, 2010, prima ed. 2005, 2 ed. riveduta e ampliata 2007, disponibile on line in <http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/varia/Franco%20Rendich.%20L'origine%20delle%20lingue%20indoeuropee.%20Struttura%20e%20genesi%20della%20lingua%20madre%20del%20sanscrito,%20del%20greco%20e%20del%20latino.pdf>, ver. da ultimo 25/02/2022.

³ S.C. Roy, *The Constitutional Debate: Herodotus' Exploration of Good Government*, in "Histos", 6 (2012), 298-320.

⁴ *Ibidem*, p. 298-99.

⁵ Erodoto, *Le Storie*, edizione inglese a cura di A.D. Goodley, ora su perseus.tufts.edu, da 3.80.1 a 3.82.5. verificato da ultimo il 30/03/2022.

logiche che ritengono che i termini di questo dibattito siano fundamentalmente greche e che la discussione stessa sia stata confezionata da Erodoto⁶. Tuttavia, osserviamo come la discussione sulla scienza della politica, intesa come scienza del governare, in Platone e Aristotele si fondi su valori etici. Per quanto riguarda Platone, il mito di Er, riportato in conclusione alla sua “Repubblica”, presenta, a nostra opinione, il carattere di elemento di chiusura del sistema politico sviluppato dall’autore ateniese. Infatti, Questi ricorda della responsabilità fondamentale “post mortem” di coloro i quali abbiano abusato del governo diventando tiranni: su questa base richiama pertanto ad una seria, meditata ma inderogabile scelta di vita⁷. Aristotele sviluppa la medesima problematica a partire dal bene. Nell’*Etica Nicomachea*, lo studio della ricerca del bene attraverso le virtù è il preludio allo studio della politica. Tuttavia, dal punto di vista metodologico, lo studio della politica richiede, secondo lo Stagirita, la conoscenza dei testi costituzionali e del loro funzionamento. Aristotele, nella conclusione dell’*Etica Nicomachea*, sottolinea l’importanza dell’apprendimento tramite l’esperienza e, dunque, l’importanza della collazione e dell’analisi dei testi⁸. In effetti, tranne che per la Costituzione degli ateniesi, abbiamo conoscenza di questi lavori solo da fonti intermedie, che ne riportano delle sintesi (epitomi)⁹.

I materiali raccolti per lo studio delle Costituzioni hanno qui una fondamentale importanza: infatti, come Raymond Weil ha indicato nello studio complessivo della “Politica” di Aristotele, e come altri studiosi hanno pure osservato, la composizione di quest’opera ha un carattere stratificato nel tempo: nella composizione della *Politica*, Aristotele si è avvalso, piuttosto che della imponente raccolta delle Costituzioni (Πολιτεΐαι), da questi coordinata, dei materiali preparati per essa. Pertanto, malgrado non restino molti documenti che indichino, a parte la Costituzione degli ateniesi, riferimenti veri e propri ai testi delle Costituzioni stesse, appare assolutamente plausibile che i testi scritti dai legislatori costituenti del tempo¹⁰ siano stati utilizzati come fondamentale strumento per l’avvicinamento alla comparazione.

Non siamo certi su come questa tendenza metodologica allo studio del diritto e della politica costituzionale sulla base di una comparazione si sia diffusa nei secoli. Per quanto riguarda

⁶ S. Roy, *op. cit.* nota 3, p. 299: si vedano le opinioni riportate alla nota 5.

⁷ P. Policastro, *L’ipotesi biosferica tra religio, principi universali e il concetto di diritto. Da Vico alla cibernetica di secondo grado*, in A. Rella, S. Valerio, *Immaginario e realtà. Percorsi della religione*, Aga editrice, Alberobello, 2018, pp. 295-352.

⁸ Aristotle, *Nicomachean Ethics*, in *perseus.tufts.edu*. Si vedano almeno il primo libro, contenente gli scopi dell’opera, e le conclusioni dell’opera stessa, ad es. 1094a, versi 1-20, e 1181b, versi 1-20.

⁹ Si veda, innanzitutto, *Heraclidis Lembi Excerpta Politiarum*, edited and translated by M. R. Dilts, Durham, North Carolina, 1971. Si veda a questo proposito anche una recensione di R. Weil, *Heraclidis Lembi, Excerpta Politiarum. Edited and Translated by Mervin R. Dilts (Greek, Roman and Byzantine Monographs, 5), 1971*, in “Revue des Études Anciennes”. Tome 76, 1974, n°1-2. pp. 160-162; https://www.persee.fr/doc/rea_0035-2004_1974_num_76_1_3960_t1_0160_0000_3, verificato da ultimo il 15/03/2022. Sulle conclusioni di Weil per quanto riguarda l’utilizzazione dei materiali di riferimento nella composizione della “Politica” di Aristotele si veda la recensione di J. Defradas Jean. *41. Weil (Raymond). Aristote et l’histoire. Essai sur la «Politique» (Collection: Études et Commentaires, XXXI). Paris, Klincksieck, 1960*, in “Revue des Études Grecques”, tome 75, fascicule 354-355, Janvier-juin 1962, pp. 294-297; https://www.persee.fr/doc/reg_0035-2039_1962_num_75_354_3694_t1_0294_0000_2.

¹⁰ Si vedano anche i riferimenti presenti in Plutarco e Pausania.

il Medioevo, rinveniamo, tuttavia, il principio del governo che si autolimita, nelle diverse documentazioni che possiamo fare risalire al fenomeno costituzionale. Per questa ragione, si è voluto riferire il primo capitolo di questa nostra collezione a “*Costituzioni e fondamenti storici del costituzionalismo*”.

Tuttavia, vorremmo ricordare che queste tendenze non caratterizzano solo lo sviluppo delle Costituzioni in Europa. Infatti, a fianco alla “Magna Charta”, che inaugura lo sviluppo dell’assetto presente della Costituzione inglese, troviamo importanti esperienze anche al di fuori del continente europeo, come le “Assise di Clarendon del 1166” e la “Magna Charta del 1215”, così come la coeva “Carta della Foresta”, che sono elementi di un fiorente sviluppo costituzionale. Il governo repubblicano delle Repubbliche marinare, delle città anseatiche, di altri ordinamenti come quello della Repubblica di Novgorod (in russo: Земля новгородская, letteralmente “Terra di Novgorod”)¹¹, sono divenute parti di complessi fenomeni di sviluppo costituzionale che hanno visto ordinamenti religiosi svilupparsi insieme a ordinamenti di diritto laico.

A proposito dei soli ordinamenti laici, Berman, nel suo “Diritto e rivoluzione”, individua i sistemi di diritto feudale, del maniero e mercantile, per poi passare al diritto cittadino e, quindi, al diritto regio, studiando, a quest’ultimo proposito, la Sicilia, l’Inghilterra, la Normandia e la Francia. In questo processo, si può osservare lo sviluppo di una crescente complessità¹² che conduce gradatamente a un diritto volto a garantire l’amministrazione della giustizia in maniera oggettiva e ad assicurare la crescita della città o della repubblica, a una coscienza crescente della coerenza dell’ordinamento giuridico fino alle istituzioni dello Stato moderno attraverso lo sviluppo delle funzioni regie e la separazione tra legislazione, amministrazione e giurisdizione.

Questi fenomeni non vanno considerati come isolati, ma in contesti più ampi.

Non fa parte della presente raccolta la “Charte de Kouroukan Fouga” del 1236, attualmente nel Mali, e che, approvata dopo una serie di conflitti, garantisce la vita, l’integrità personale, bandisce la schiavitù, richiama alla tolleranza, sottolinea il compito di prendersi cura della famiglia, della cosa comune e di parlare in modo veritiero nell’esercizio delle responsabilità pubbliche, tramandando oralmente il diritto della Carta costituzionale¹³. La nostra raccolta non include neppure la Carta costituzionale della Confederazione degli Irochesi, la “Grande Legge della Pace”, chiamata “Kaianere’kó:wa” nella lingua Mohawk, la cui datazione oscilla tra il XII (secondo i membri della nazione Cayuga) e il XVII secolo e che avrebbe avuto un

¹¹ Cfr. M.C. Paul, *Was the Prince of Novgorod a “Third-Rate Bureaucrat” After 1136?*, in “*Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*”, 2008, Neue Folge, Bd. 56, H. 1, Themenschwerpunkt: Neue Ansätze in der Geschichte der internationalen Politik (2008), pp. 72-113, URL stabile: <https://www.jstor.org/stable/41052013>, verificato da ultimo 01/02/2022.

¹² H.J. Berman, *Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition*, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts and London, England, 1983. In questa sede ci riferiamo alla versione italiana, *Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica occidentale*, 1988, Il Mulino, Bologna, traduzione a cura di Elisabetta Vianello, spec. p. 368 e p. 386.

¹³ CELHTO, Centre d’Etudes Linguistiques et Historiques par la Tradition Orale et al., *La Charte de Kurukan Fuga. Aux sources d’une pensée politique en Afrique*, Harmattan, Paris, 2008; Feller, Bernard, *La Charte de Kouroukan Fouga: Puissance du verbe, source d’une pensée politique*, on line https://www.youtube.com/watch?v=lcLH__gg0u8_, verificato da ultimo 25/02/2022.

ruolo significativo ispirando i Padri fondatori della Costituzione degli Stati Uniti d'America. Similmente a questo documento, quello africano si è sostanzialmente tramandato per tradizione orale¹⁴. Anche in questo caso, rinveniamo la funzione della Costituzione come strumento di limitazione del potere ed elemento che caratterizza la formazione del discorso costituzionale, che diventa fattore di comunicazione al di sopra delle differenze culturali.

Lo scopo della presente raccolta è, innanzitutto, di permettere agli studenti e agli studiosi di sviluppare un rapporto con i testi costituzionali a partire da una rassegna che tiene conto dello sviluppo storico dei contributi delle Costituzioni alla civiltà giuridica, non solo nella sua evoluzione, ma anche con riferimento ai problemi che le medesime si sono trovate ad affrontare in origine e nel tempo.

Da questo rapporto "individuale" con le Costituzioni nasce l'invito alla comparazione, che partirà da una disamina evolutiva.

2. Dalla comparazione ai processi di trasformazione: le Costituzioni tra passato e presente

Come tutte le discipline che si riconducono alla vita reale delle società umane, caratterizzate da aspetti culturali, comunicativi e tecnologici, anche lo studio delle costituzioni presenta una significativa dimensione storica. Oltre alla relativizzazione che riguarda il soggetto conoscente, non va neppure trascurato che la realtà del diritto, oggetto di diretta considerazione, a sua volta si evolve.

Già Aristotele, osservando la Costituzione degli Ateniesi, mise in evidenza come il governo esercitato dai soggetti più abbienti potesse riuscire odioso ai più, e come, attraverso diversi mutamenti, la costituzione degli ateniesi fosse riuscita ad adattare le istanze della maggioranza della popolazione con il potere di fatto che alcuni soggetti riuscivano ad esercitare. Il cuore dell'analisi di Aristotele si fonda su una verifica sul se e sul come il potere politico riesca ad affermarsi e sia in grado di evitare le cause che conducono alla sua caduta, come ad esempio il malgoverno, l'arroganza e l'arbitrarietà nel suo esercizio¹⁵.

Questa linea d'analisi ha avuto un'influenza decisiva sugli sviluppi della comparazione nel diritto pubblico: sia nel lungo cammino che dall'antichità, attraverso il periodo intermedio, giunge alla modernità, sia successivamente, quando, con l'erompere delle democrazie costituzionali e pluraliste della seconda metà del secolo XX, la questione centrale dell'esercizio del potere divenne l'attuazione e il rispetto di alcuni valori reputati fondamentali per l'intera collettività e sottratti all'arbitrio delle mutevoli "maggioranze"¹⁶.

Si noti, a questo proposito, fra gli altri, John Rawls, il quale, per giustificare la volontà del-

¹⁴ C. Vecsey, *The Story and Structure of the Iroquois Confederacy*, in "Journal of the American Academy of Religion", Vol. 54, No. 1 (Spring, 1986), pp. 79-106, Published by: Oxford University Press Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/1464101> (ver. da ultimo 01/03/2022).

¹⁵ Aristotele, Pol. 5.1531a, Edizione della "Perseus Digital Library", perseus.tufts.edu, contr. da ultimo 30/01/2022. Si veda anche l'edizione italiana, a cura di R. Laurenti, Laterza, Roma, 1997, p. 189.

¹⁶ Cfr. J. Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1971. Qui ci riferiamo alla "revised edition" del 1999. Qualche accenno ai problemi posti, ai quali ci riferiamo in una prospettiva critica, possono ritrovarsi già alle pp. 7-8 *passim*.

la maggioranza in termini di giustizia, deve fare uso di molteplici assunzioni sulla razionalità, ragionevolezza e pluralismo del cittadino: qualità, queste, che si trasferiscono, a partire da questi, nel processo di produzione del diritto. Appaiono, naturalmente, numerosi dubbi sul significato pratico di questa teorizzazione nelle società tecnologiche e delle comunicazioni di massa di oggi e ciò rimanda alla questione del rapporto tra educazione e buon governo, di cui avevano parlato, quantunque in termini differenti, sia Platone che Aristotele.

Nel pensiero di Aristotele, il valore di riferimento era, appunto, la “limitazione o il bilanciamento del potere”, ma lo Stagirita giunge a tale esito attraverso un’analisi sviluppata su due livelli: innanzitutto, tenendo conto delle costituzioni che vigono in ordinamenti ben governati e, poi, anche di ogni forma teorica che sia considerata degna di stima¹⁷. Infatti, Aristotele, pur confrontandosi con concezioni teoriche dello Stato, riferisce le proprie osservazioni a costituzioni concrete. Fra gli svariati esempi, egli si riferisce, tra le altre, alla Costituzione dei Cartaginesi e a quella dei Lacedemoni, per estrarre l’importante principio che la competenza di legiferare o di giudicare, in determinate questioni, spetta a organi precostituiti¹⁸: e questo è un principio cardine di limitazione del potere.

Questa analisi considera, in effetti, la Costituzione come un oggetto: infatti, non traspare la preoccupazione sulla misura in cui una costituzione sia custodita in un documento scritto, o in una consuetudine o tradizione di governo. Tale prospettiva realista di base, oggi, potrebbe essere vista pensando ai testi come degli oggetti similmente a quanto inteso nella teoria linguistica di De Saussure o della Scuola di Praga. La comparazione, che tiene conto sia dei modelli pensati, che dei modelli esistenti, arricchisce l’approccio di Aristotele di nozioni e concetti, di segni, emersi in uno spazio culturale, ovvero in una prospettiva semiotica più ampia¹⁹. Quest’ultima porta l’osservatore ad allargare la propria prospettiva: non si può negare che questa analisi avvalorò corrispondenze importanti, come il “principio di equanimità”, quale base della giustizia nelle sue diverse manifestazioni a partire dal codice di Hammurabi²⁰, oppure quello di “buona fede”²¹ soggettiva nel diritto romano classico, fino a giungere alla oggettiva “coerenza” ai precetti di rettitudine della vita sociale, nel diritto giustiniano²².

¹⁷ *Ibidem*, 2.1260b, perseus.tufts.edu, cit., ed. it. cit., pp. 29-31.

¹⁸ *Ibidem* 1.1275b, perseus.tufts.edu, cit., ed. it. cit., pp. 19-20.

¹⁹ L’approccio di De Saussure e della scuola di Praga si basa sul rapporto tra lingua e testo, mentre l’approccio fondato sul concetto di simbolo lo dobbiamo a Peirce e Morris. Si veda, Ю.М. Лотман (Y.M. Lotman), О Семииосфере (Sulla semiosfera), pubblicato nella rivista “Труды По Знаковым Системам” (Studi sui sistemi simbolici), Tartu, 1984. In particolare, questo saggio è contenuto nel vol. 17. Структура диалога как принцип работы семиотического механизма, pp. 5-23, sp. pp. 5-6.

²⁰ M.T. Roth, *Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi*, in “Chicago-Kent Law Review”, Volume 71 Issue 1, 1995, pp. 13-39, soprattutto p. 17 *passim*.

²¹ Per una esposizione sintetica si veda G. Grossi, *Buona fede (diritto romano)*, in *Enciclopedia del diritto*, V, 1959, pp. 661-664, e relativa bibliografia.

²² Per un’analisi istituzionale della compilazione giustiniana, che mette in evidenza il tentativo di realizzare una compilazione in grado di trasformare in maniera coerente la legislazione e la giurisprudenza esistenti, inserendo in essa i valori etici ai quali l’imperatore Giustiniano si ispirava, particolarmente con l’inserimento della *aequitas* “che ha contenuto cristiano e domina tutti i rapporti: *in omnibus rebus praecipuum esse iustitiae aequitatisque quam stricti iuris rationem*”, cfr. B. Biondi, *Istituzioni di diritto romano*, IV ed., Giuffrè, Milano, 1972, pp. 40-48, *passim*, soprattutto, p. 43.

Il riferimento a entità aventi caratteristiche rilevanti per il diritto e fondate su principi scritti, consuetudini o conoscenze tramandate, da una parte permette al diritto di acquisire una propria autonomia, ad esempio rispetto all'etica, e dall'altra di differenziarsi all'interno di questa. In questo senso, il problema fondamentale a cui una sintesi di testi costituzionali scritti ambisce dirigersi è cercare di comprendere e condividere in quale misura il diritto sviluppi concetti in grado di affermare valori etici condivisi, indipendentemente da un necessario riferimento ad essi in sede di valutazione, interpretazione e attuazione del diritto stesso.

Per quanto riguarda più da vicino ciò che, oggi, attiene alla scienza del diritto pubblico e costituzionale, si deve notare come concetti sintetici, hanno permesso di affrontare, e al contempo semplificare, la complessità degli eventi che hanno caratterizzato la lunga transizione dall'antichità, attraverso il medioevo, fino a giungere alle riflessioni sullo Stato moderno. Fra questi, il governo misto²³, le nozioni di *gubernaculum* o di *iurisdictio*²⁴, di cittadinanza²⁵, di *prudencia mixta*, alla quale dobbiamo la posizione delle basi per una convivenza pacifica in regioni caratterizzate dalla coesistenza di diverse confessioni²⁶, il concetto di diritti naturali attraverso i quali, a partire dal XIV secolo, si è giunti, pur non senza intoppi, al crescente riconoscimento di persone e gruppi, il riferimento della ragione, con la dottrina del giusnaturalismo naturalistico e poi dell'illuminismo, ed il superamento della stessa con l'idealismo, che da inizio ad un processo di ricerca del diritto come fenomeno di natura fortemente induttiva. In quest'ultimo caso, la questione della "libertà" emerge sempre più necessaria e prorompente, così come l'apparizione del binomio dignità-libertà, con speciale riferimento a Giovanni Pico della Mirandola²⁷, al quale si unisce quello di rappresentanza-democrazia sviluppato da Benjamin Constant²⁸ ed Emmanuel Joseph Sieyès²⁹.

²³ Ad esempio, in Aristotele, Platone, Polibio, Cicerone, Diogene Laerzio, Tommaso d'Aquino: per alcuni riferimenti, v. *infra*.

²⁴ Qui ci riferiamo soprattutto all'attenta lettura che Charles Howard McIlwain fa del "Tractatus de legibus et consuetudinibus Angliae" di Henricus de Bracton: si veda "Constitutionalism Ancient and Modern", un'ottima edizione del quale è disponibile *on-line* a cura di Liberty Press.

²⁵ Ci riferiamo almeno a John Fortescue, Machiavelli e Hobbes, dei quali v. *infra*.

²⁶ Si veda almeno il contributo di Justus Lipsius e dell'umanesimo olandese, esaminato profondamente da Stolleis M., *Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit: Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts*, Suhrkamp Verlag, Frankfurt, 1990, ed. it. *Stato e ragion di stato nella prima età moderna*, Bologna 1998.

²⁷ Si vedano le osservazioni a proposito contenute in Policastro, P. *La dignidad de la persona y los principios constitucionales en la época de la globalización*, in "Persona i Derecho", Universitat de Navarra vol. 64/2011/1 s. 175-206 ISSN 02114526.

²⁸ Constant B. (1819), *De la liberté des anciens comparée à celle des modernes*, in Benjamin Constant, Œuvres politiques, Texte établi par Charles Louandre, Charpentiers et Cie, Libraires-éditeurs, 1874 (p. 258-286), reperibile anche *on-line* [https://fr.wikisource.-org/wiki/%C5%92uvres_politiques_\(Constant\)/De_la_libert%C3%A9_des_Anciens_compar%C3%A9e_%C3%A0_celle_des_Modernes](https://fr.wikisource.-org/wiki/%C5%92uvres_politiques_(Constant)/De_la_libert%C3%A9_des_Anciens_compar%C3%A9e_%C3%A0_celle_des_Modernes), verificato da ultimo il 30/03/2022; va detto, tuttavia, che lo stesso Constant aveva approfondito diverse altre manifestazioni della libertà, che si ritrovano ora raggruppate nella "Quarta parte" delle opere complete. Esse sono: I. De la liberté individuelle; II. De la liberté religieuse; III. De la liberté de la presse; IV. De la liberté industrielle; Il quinto capitolo di questa parte contiene si conclude con in celeberrimo discorso, pronunciato all'ateneo di Parigi nel 1819, sulla libertà degli antichi comparata a quella dei moderni, di cui abbiamo in italiano svariate edizioni anche *on-line*.

Il passaggio fondamentale, segnato dallo Stato moderno con l'affermarsi del pensiero razionalistico e del primato della legge, è stato quello dell'avvento di una concezione della sfera pubblica nella quale gli aspetti esterni e relazionali, la c.d. libertà dei moderni, che Constant analizza sia dal punto di vista dei concetti fondamentali che delle sue manifestazioni, avrebbero dovuto essere posti in evidenza e garantiti dal diritto. In altre parole, l'ordinamento giuridico avrebbe dovuto limitarsi a garantire alcune libertà fondamentali e l'equilibrio delle funzioni dello Stato, senza interferire con la sfera interna della persona.

Il fondamento di questa nuova considerazione della persona di fronte all'esercizio dei pubblici poteri (la c.d. libertà politica) si realizza solamente nel "governo moderato", ove "il potere limita il potere". Condizione necessaria di tale assetto, com'è noto, è che il potere legislativo non sia riunito al potere esecutivo e che il potere di giudicare non sia riunito ai primi due. In altre parole, si avvertiva la necessità di garantire taluni diritti e libertà, nonché il funzionamento dei meccanismi di equilibrio propri del "governo misto". Montesquieu, sempre sulla base di una attenta analisi comparativa, osservava che anche la virtù avrebbe dovuto trovare dei limiti nel governo moderato³⁰: il diritto, dunque, non avrebbe potuto fare di più che garantire la manifestazione della libertà politica. Su questa base, l'individuo, nelle sue molteplici interdipendenze con lo Stato, avrebbe beneficiato di una propria posizione, in tendenza formalmente intangibile nelle motivazioni derivanti dalla propria coscienza interna. È, invece, la dimensione esterna, la manifestazione della libertà politica, che ebbe, sin dall'inizio, primaria importanza nella sfera pubblica dell'ordinamento costituzionale.

Il governo misto bilanciato è un "valore sistemico", che si può verificare partendo da diversi tipi reali di costituzioni. La teoria del governo moderato è stata sviluppata proprio attraverso la comparazione, sia degli ordinamenti presenti fra loro, sia facendo riferimento agli ordinamenti del passato, cercando anche di utilizzare gli apporti delle conoscenze storiche generali.

La teoria del "governo moderato" è, probabilmente, il primissimo oggetto dell'attività di comparazione rilevante per il diritto pubblico e costituzionale.

Aristotele vedeva il governo misto come esperienza reale che presenta svariati elementi di ciascuna delle tipologie note già a Erodoto³¹. D'altra parte, lo Stagirita osservava come dalla commistione di questi elementi, adeguatamente compiuta, ne potesse derivare una forma equi-

²⁹ A questo proposito si vedano, fra gli altri, Albertone M., *Le ragioni della rappresentanza politica. Una prospettiva storica*, in "Teoria politica. Nuova serie Annali" [Online], 10, 2020, online dal 01 Dicembre 2020, verificato da ultimo il 20 Aprile 2022. URL: <http://journals.openedition.org/tp/1161>, nonché Goldoni M., *La dottrina costituzionale di Sieyès*, Firenze University Press, Firenze, 2009. Anche questa opera si può consultare on-line <https://library.open.org/bitstream/handle/20.500.12657/34952/341476.pdf?sequence=1&id=1> Allowed=y, verificata da ultimo il 30/03/2022. In particolare il capitolo secondo appare specialmente utile per le nostre riflessioni.

³⁰ Il Montesquieu, nel Libro 11, che considera il rapporto tra leggi che danno vita alla libertà politica e la costituzione, capitolo 4, de *L'Esprit des Loix*, nel quale continua ad esaminare in cosa consiste la libertà afferma "Qui le dirait! La vertu même a besoin de limites. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Une constitution peut être telle que personne ne sera contraint de faire les choses auxquelles la loi ne l'oblige pas, et à ne point faire celles que la loi lui permet."

³¹ Si veda N. Matteucci, *Governo, forme di*, in *Enciclopedia delle scienze sociali*, 1994.

librata, idonea a risolvere i conflitti della vita politica del tempo³². Il terzo capitolo delle “Leggi” di Platone individua alcuni elementi importanti nel governo misto, quali la semplicità dello stile di vita e la comunicazione, che risulta nel contemperamento dei diversi principi di governo. Inoltre, il governo dei filosofi o il ricorso al concetto della responsabilità attraverso il Mito di Er, oppure il riferimento al mito arcaico del re pastore, appaiono riferimenti al rapporto tra conoscenza, saggezza, responsabilità, che caratterizzano il buongoverno nel pensiero di Platone³³. Inoltre, il problema fondamentale di Polibio, il quale mostra come la decadenza morale dei governanti avesse condotto alla caduta di Roma, finisce per rinforzare le conclusioni di Platone e mostra l’ambiguità del rapporto tra costituzione ed etica, ovvero se la costituzione debba incoraggiare lo sviluppo delle virtù morali, o se la scelta etica abbia carattere in qualche maniera autonomo rispetto alla Costituzione³⁴.

Proseguendo nel tempo giungiamo a considerare il pensiero politico di Cicerone, che ha sviluppato un contributo originale il quale, partendo dalla comparazione con il pensiero di Platone ed Aristotele, ricerca il governo misto come strumento per realizzare la concordia sociale³⁵.

Diogene Laerzio, nella sua opera “Vite e dottrine dei filosofi illustri”³⁶, appare significativamente attento alla questione del governo presso i diversi filosofi presentati. In particolare, con riferimento agli stoici, afferma che: «Zenone nella sua “Repubblica” e Crisippo nel suo trattato “Sul governo”, ma anche Diogene il cinico e Platone (...) affermano che la migliore forma di governo sia una mescolanza tra democrazia, monarchia e aristocrazia (o il governo dei migliori)”³⁷». Secondo San Tommaso, invece, il governo misto sarebbe riuscito a impedire la degradazione delle rispettive forme di governo. In questo senso, l’Aquinata si avvicina al governo limitato³⁸. Il processo che si sviluppa nel corso del Medioevo presenta svariati punti di riferimento, che sono molto utili a proposito. Infatti, il De Bracton, nel suo trattato sulle leggi e le consuetudini dell’Inghilterra, dopo avere sottolineato l’importanza della legislazione per il Regno, enuclea una sfera del governo che si sostanzia nel dover consentire la precisa applicazione del diritto, ovvero la “iurisdictio”, e un’altra, invece, volta a gestire la sicurezza esterna, quella interna e l’amministrazione.

³² Cfr. S. Vida (2010), *La politia aristotelica e l’elogio della medietà*, in *Montesquieu.it*, 2(1), 5, in <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5133>.

³³ Per alcuni utili riferimenti, si veda F. De Luise, *L’età dell’oro e il rovesciamento del mito del buon governo nel Politico di Platone. Una lezione sull’uso dei modelli*, in *Plato Journal*, 20, 21-37, https://doi.org/10.14195/2183-4105_20_2.

³⁴ Si veda, per varie interessanti riflessioni, J. Thornton, *La costituzione mista in Polibio*, in *Montesquieu.it*, 2011, 3(1), 23. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5144>.

³⁵ U. Roberto, (2010), *Aspetti della riflessione sul governo misto nel pensiero politico romano da Cicerone all’età di Giustiniano*. in *Montesquieu.it*, 2(1), 43. <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5134>, ver. da ult. 30/03/2022.

³⁶ ... in greco antico: “Βίαι καὶ γνῶμαι τῶν ἐν φιλοσοφίᾳ εὐδοκίμησάντων”. Per una versione filologicamente accurata del testo originale e della sua versione inglese, si veda <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus%3Atext%3A1999.01.0258%3Abook%3D7%3Achapter%3D1>.

³⁷ *Ibidem*, Lb. VII, Cap. 1, 131.

³⁸ Per interessanti osservazioni, si veda S. Simonetta, (2009), *Rimescolare le carte. Il tema del governo misto in Tommaso d’Aquino e nella riflessione politica tardomedievale*, in *Montesquieu.it*, 1(1), 1, <https://doi.org/10.6092/issn.2421-4124/5121>.

In questo senso, il costituzionalismo si sviluppa, cercando di creare categorie onnicomprendenti di queste due dimensioni. Ed è in tale prospettiva che dalla coerenza del diritto che troviamo presente nelle legislazioni antiche fino a Giustiniano e al Medioevo stesso, attraverso una riflessione sui poteri e i compiti del sovrano, che rinveniamo nel secondo volume del De Bracton, al capitolo “De libertatibus et quis concedere possit libertates et quæ sint regis”, si è sviluppata quella che si sarebbe affermata come la “rule of law”³⁹.

Nel passaggio dall’epoca medievale all’epoca moderna, di fondamentale importanza ha il lavoro di Fortescue con riferimento al diritto inglese, ma con un ampio spettro comparatistico, derivante probabilmente da un’attenta lettura della tradizione aristotelica e delle sue influenze sui successivi approcci metodologici. Egli distingue tra dominio esclusivo del re, ovvero il “dominium tantum regali”, e il “dominium regali et politicum” che unisce la funzione di questi al consenso (consilium) dei governati⁴⁰. In questo modo la legge che il re applica nel rendere giustizia è quella conforme al consenso dei governati. In questo modo, il re, nell’amministrare la giustizia, è più sicuro accogliendo il desiderio dei governati di quanto sarebbe agendo solamente secondo il proprio giudizio. Allo stesso tempo, è bene per il popolo che la giustizia sia esercitata secondo i desideri di questi. Occorre però aggiungere che Fortescue considera questo principio come parte di una cultura diffusa in svariati luoghi, riferendosi, probabilmente a memoria, a storici come Diodoro Siculo⁴¹, e riportando che tale forma di governare fosse nota all’Egitto, ad alcuni paesi arabi e alla maggioranza degli Stati africani. Il pensiero di Fortescue, nella sua precisa collocazione temporale, ha suscitato interesse in molti studiosi. In particolare, Pocock, nel suo “Il momento Machiavelliano”⁴², individua, sempre attraverso un attento raffronto tra valori ed esperienze politiche e costituzionali, il rapporto tra governo limitato e cittadinanza.

Questa osservazione serve poi a concentrare il ruolo fondamentale della cittadinanza nell’esercizio delle funzioni fondamentali dello Stato, nei Discorsi di Machiavelli⁴³, come risultato di riflessioni su Tito Livio, in termini di doveri nei confronti della cosa pubblica, il cui adempimento è essenziale all’esistenza della stessa. L’esercizio di questi doveri acquista un carattere sostanziale, come provvedere alla difesa della cosa comune, specialmente in Machiavelli, ma anche nella corresponsione dei contributi necessari al mantenimento dello Stato,

³⁹ A questo proposito anche B. Tierney, *Bracton on Government*, in “Speculum”, vol. 38, no. 2, 1963, pp. 295-317, <https://doi.org/10.2307/2852455>. Verificato da ultimo il 16 Aprile 2022.

⁴⁰ J. Fortescue, sir (circa 1471, pubblicato per la prima volta nel 1741), *The Governance of England otherwise called The Difference Between an Absolute and a Limited Monarchy. A revised text edited with introduction, notes and appendices by Charles Plummer*, M.A., Fellow and Chaplain of Corpus Christi College, Oxford, 1815, Clarendon Press, Oxford. pp. 113-114 *passim*.

⁴¹ Diodoro Siculo, Biblioteca storica. Testo greco a fronte. Vol. 1: Libri I-III, a cura di Giuseppe Cordiano; Marta Zorat, Rizzoli, I classici della BUR, Milano, 2004; Vol. 2: Libri IV-VIII, a cura di G. Cordiano, M. Zorat, Milano 2014; Vol. 3: Libri IX-XIII, a cura di Calogero Micciché, Milano 2016.

⁴² Pocock J.G.A., *The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition*, Princeton University Press, Princeton, 1975.

⁴³ Machiavelli N. (1531), *Discorsi sopra la prima Deca di Tito Livio*. Per l’edizione di riferimento si veda: *Tutte le Opere di Niccolò Machiavelli*, a cura di Mario Martelli, Sansoni Editore, Firenze, 1971. On line possiamo trovare quest’opera a https://it.wikisource.org/wiki/Discorsi_sopra_la_prima_Deca_di_Tito_Livio, da ultimo verificata il 30/03/2022.

come in Fortescue, il quale cerca di individuare con precisione non solo le tipologie, ma anche la misura dei contributi stessi.

Lo studio dei processi costituzionali, tuttavia, si caratterizza in maniera decisiva, non solo per la ricerca del governo moderato, ma anche perché in esso confluisce la questione della ricerca di valori non solo superiori alle prescrizioni legislative legali, ma anche talora, di una particolare forza anche rispetto alla costituzione stessa. La presenza di questo problema è evidente già dall'antichità. Sofocle trasmette questo problema attraverso le labbra di Antigone, la quale contesta gli ordini di Creonte, dicendo che questi non sono stati donati da Zeus, né dalla divinità della Giustizia. D'altra parte non appare, aggiunge, che gli ordini di un mortale possano rendere vane le leggi non scritte, ma infallibili date dagli dei, del rispetto delle quali siamo chiamati a rispondere. La successiva condanna a morte di Antigone ad essere sepolta viva, getta letteralmente Tebe nel caos e nella tragedia. Infatti, il tentativo di Creonte, incalzato dall'indovino Tiresia, di liberare Antigone non riesce, in quanto ella viene ritrovata morta. Così il figlio del re, che era sentimentalmente legato ad Antigone, si uccide sulla tomba dell'amata⁴⁴. L'esistenza di regole superiori ai comandi del sovrano, fa sì, che la mancanza di rispetto delle stesse conduca la polis, ovvero il regno, nel caos. Questo problema si proietta nella modernità. A questo proposito dobbiamo menzionare almeno il pensiero di Locke, di Spinoza, e di Vico. Il primo, infatti, nel secondo dei suoi Due trattati sul governo (1698), dopo avere posto in evidenza l'importanza che le leggi non assumano un ruolo diretto ad limitare arbitrariamente la vita, la libertà o la proprietà, ma che invece si limitino a provvedere al bene comune nel rispetto del principio supremo di conservazione dell'umanità. Debbono inoltre operare, con modalità stabilite da leggi ordinarie e valide, e non da decreti estemporanei. Locke affronta la questione della sopralegalità con particolare attenzione con riferimento alla proprietà, nel capitolo 5 del secondo, sottolineando l'importanza del lavoro, come elemento di esclusione della proprietà dal suo originale carattere comunitario⁴⁵. Le controversie che sono sorte a questo proposito non fanno altro che sottolineare la questione della sopracostituzionalità, la quale, a nostro parere può essere affrontata tenendo conto dell'inviluppo di interdipendenze che ci collegano nella Casa comune, la Biosfera. Per quanto riguarda invece il pensiero di Spinoza⁴⁶, l'elemento sopracostituzionale si rinviene nel compito riconosciuto alla libertà

⁴⁴ Sofocle, *Antigone*. I versi da 450 a 460 della tragedia riportano l'opposizione di Antigone alla volontà di Creonte sulla base del diritto eterno.

⁴⁵ J. Locke (1689), *Two Treatises of Government*, ed. Thomas Hollis; A. Millar et al., London, 1764. Per un'edizione italiana si veda J. Locke, *Due trattati sul governo*, a cura di Brunella Casalini, Plus, Pisa University Press (Methexis; 10), 2007. Si vedano soprattutto, nel secondo trattato, i paragrafi 135-138 oltre che il Capitolo V. Si veda anche J. Waldron, "The Rule of Law", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/rule-of-law/>>. Verificato da ultimo il 15/03/2022.

⁴⁶ B. Spinoza, *Tractatus Theologico-Politicus continens dissertationes aliquot quibus ostenditur libertatem philosophandi non tantum salva pietate, et reipublicae pace posse concedi: sed eandem nisi cum pace reipublicae, ipsaque pietate tolli non posse*, editrice Henricum Künraht, Amburgo 1670. Per una edizione italiana si veda almeno quella a cura di C. Sarchi, del 1875: *Trattato Teologico-Politico il quale contiene alcune dissertazioni ove viene dimostrato la libertà del filosofare non solo poter concedersi senza pregiudicare alla pietà, e alla pace della repubblica, ma non potersi togliere senza abolire la pubblica pace e l'istessa pietà*, Tipografia di Lodovico Bortolotti, Milano 1875. Interessante l'introduzione del curatore che osserva il profilo pratico del pensiero spinoziano per lo sviluppo degli ordinamenti costituzionali del tempo.

di pensiero e alla sua espressione. In Vico, invece, l'elemento di sopracostituzionalità è dato dai valori etici, nel loro complesso, che consentono alle società di risollevarsi dalle crisi e riprendere il loro sviluppo⁴⁷.

La coesistenza dei problemi del governo moderato, della sopralegalità e della sopracostituzionalità in un contesto che, come quello attuale, si caratterizza da crescenti interdipendenze, fa sì che lo studio della Costituzione diventi, oggi, più che mai interdisciplinare e aperto.

Intendiamo dire che tale studio invita a comparare nello stesso momento in cui suggerisce di considerare ogni Costituzione nel contesto dei rapporti sociali, politici ed economici, propri di un determinato ordinamento; non sono da trascurare, a tali fini, l'eredità storica e il contesto naturale nel quale i rapporti costituzionali stessi sono nati e si sviluppano.

In questo modo, è altresì possibile attribuire senso al "linguaggio delle Costituzioni" e, pertanto, attraverso la comparazione, poter giungere ad analizzare il rapporto tra queste e realtà: e ciò sia a fini conoscitivi che di politica costituzionale.

3. Dallo studio dei testi allo studio semantico e semiotico delle Costituzioni: la comparazione allargata

Scegliendo come punto di partenza i testi costituzionali, non possiamo negare che il linguaggio della Costituzione sia proteso tra comprensione della realtà, presa di coscienza delle possibilità e controfattualità delle costituzioni stesse e la relativa politica costituzionale.

Il diritto in genere, e in special modo le costituzioni, si basano su un complesso processo di sussunzione e bilanciamento, che parte dalla considerazione di quale sia la realtà. Il fatto che sia lo stesso popolo a richiedere, spesso insistentemente, la modificazione dello *status quo*, come la storia costituzionale illustra molto bene, non rende esenti da responsabilità per i risultati del processo costituente. Il testo è importante, non fosse altro perché, muovendo dalle riflessioni che hanno sostenuto lo sviluppo dell'attuale concetto di "costituzione", ha man mano, per così dire, evidenziato significative corrispondenze linguistiche che includono principi e clausole generali, diritti fondamentali, modelli d'interpretazione, tecniche decisorie dei giudici supremi e costituzionali, ma soprattutto i discorsi, sviluppati nel mondo dei giuristi con riguardo alle Costituzioni.

L'importanza dei testi costituzionali, comunque organizzati e diffusi, discende da alcune ragioni fondamentali, che ci sembrano consistere: nella ricerca del senso delle espressioni in esse contenute; in un aiuto alla spiegazione dei concetti; nella ricostruzione e nello sviluppo del discorso giuridico e, in quarto luogo, in quanto elemento del processo di apprendimento del lettore. Ovviamente, questi elementi si intersecano in più punti. Lo stesso linguista russo Yury M. Lotman, che ha studiato la sfera degli usi simbolici del linguaggio, ovvero la "semiosfera", parte dal tentativo di superare le due concezioni tradizionali della semiotica attraverso il discorso: il famoso studioso, fondatore della scuola di Tartu, si rende conto che fare la

⁴⁷ G. Vico, *Principj di una Scienza Nuova Intorno alla Natura delle Nazioni per la Quale si Ritruovano i Principj di Altro Sistema del Diritto Naturale delle Genti*, Felice Mosca, Napoli 1725. Tuttavia l'edizione di riferimento è quella del 1744: *Principj di scienza nuova di Giambattista Vico d'intorno alla comune natura delle nazioni in questa terza impressione dal medesimo autore in un gran numero di luoghi corretta, schiarita, e notabilmente accresciuta*, Tipografia Muziana, Napoli 1744.

produzione, la trasmissione, il consolidamento del significato attraverso il discorso richiede di considerare un involuppo di relazioni, che questi associa al concetto di “Biosfera”, sviluppato quasi un secolo addietro dal geo-biofisico Vernadskij⁴⁸.

Tuttavia, questa semiosfera, inclusiva della semiosfera giuridica⁴⁹, è costituita da un insieme di entità, che debbono essere riconosciuti, pur nella loro diversità, per poter essere collegati tra loro. La prima ragione riguarda il fatto che tutti gli interpreti cercano un senso a partire dagli elementi di riferimento nel mondo sensibile, che può essere il mondo dei testi scritti, ma anche quello delle “concezioni”, delle “assunzioni” e delle “narrazioni” che danno un determinato senso ai testi. Soprattutto al giorno d’oggi, in cui i concetti di “stato di diritto”, di “democrazia”, di “indipendenza della magistratura”, hanno un valore internazionale assai rilevante. Esse, infatti, sono una base di un “riconoscimento” per l’ammissione a organizzazioni internazionali di diverso tipo e per l’accoglimento delle ragioni e delle proposte di questi Stati nelle comunità internazionali nei quali essi operano, le formulazioni linguistiche dei testi e delle “espressioni” di significato costituzionale⁵⁰.

La seconda ragione riguarda la ricerca, attraverso i testi e la loro comparazione, ai fini della definizione dei concetti, in modo che tale definizione vada al di là di un semplice riferimento normativo in una data Costituzione. Infatti, traducendo una espressione di un’altra lingua, con il termine “Parlamento” intendiamo utilizzare un concetto che astrae dalla connotazione pura e semplice che il termine ha nel contesto normativo italiano, per indicare un insieme di caratteristiche. In questo caso, anche il riferimento all’etimologia può avere grande importanza, ed è per questo motivo che fra i testi proposti abbiamo incluso con piacere un tentativo di presentare la Costituzione del Regno Unito che si caratterizza per la presenza di atti di oltre mille anni fa, a fianco di formulazioni recenti, che ne aggiornano ed estendono lo spirito⁵¹.

La terza ragione è che gli stessi testi, o le stesse espressioni di natura costituzionale, sono, attraverso il loro uso in svariati documenti, un elemento fondamentale nella ricostruzione del discorso giuridico nel suo complesso, ovvero della “semiosfera giuridica”.

⁴⁸ V.I. Vernadsky, *The Biosphere*, Copernicus Springer-Verlag, New York, 1997 (1^a ed. in russo 1926) (prefazione di L. Margulis, M. Ceruti, S. Golabic, R. Guerrero, N. Ikeda, N. Ikezawa, W.E. Krumben, A. Lapo, A. Lozcano, D. Suzuki, C. Tickell, M. Walter, P. Westbroek; introduzione di J. Grinevald; tradotto da D.B. Langmuir; rivisto e annotato da M.A.S. McMenamin). In particolare, si veda l’appendice I di questo volume, intitolata *Vladimir Ivanovich Vernadsky (1863-1945) A Biographical Chronology*, compilata a cura di Jacques Grinevald.

⁴⁹ P. Policastro, *Biosfera, politica del diritto e educazione delle coscienze*, in E. Camassa (ed.), *Democrazia e religioni. Libertà religiosa, diversità e convivenza nell’Europa del XXI secolo*, Atti del Convegno Nazionale ADEC, Trento, 22-23 ottobre 2015, Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trento n. 21, Napoli 2016, p. 43-77. Id., *L’ipotesi biosferica tra religione, principi universali e il concetto di diritto. Da Vico alla cibernetica di secondo grado*, in A. Rella, S. Valerio (a cura di), *Immaginario e realtà. Percorsi della religione*, cit., pp. 295-352.

⁵⁰ Con questo vogliamo riferirci al termine inglese “utterance”, che si connette, nell’ambito della “pragmatica” all’uso delle espressioni linguistiche. Si veda, a questo proposito, innanzitutto, J.L. Austin, *How To Do Things With Words*, (The William James Lectures delivered at Harvard University in 1955, The Clarendon Press, Oxford, 1962, *passim*. Tuttavia, nelle pagine 2-3, Austin riferisce a Kant il ruolo di pioniere nell’aver osservato che l’uso delle parole sia solo apparentemente descrittivo.

⁵¹ G. Radbruch, *Der Geist des Englischen Rechts*, Vanderhoeck & Rupert, Göttingen, 1958, *Lo spirito del diritto inglese*, ed. it. a cura di S. Baratta, Giuffrè, Milano, 1962.

La quarta ragione è che, presentando questi testi, non abbiamo inteso solamente fornire talune informazioni o una semplice traduzione in lingua italiana, ma invitare il lettore a una propria attività di apprendimento.

Il punto di partenza dello studio delle Costituzioni non può non trovare, dunque, il suo primo riferimento nei “testi”, vale a dire nelle formulazioni linguistiche utilizzate nelle leggi fondamentali. L’adattamento del metodo semantico-semiotico allo studio comparato costituisce, a nostro avviso, una base indispensabile per qualsiasi professione giuridica: da quella del magistrato, a quella dell’avvocato, del consulente di azienda e del lavoro o del notaio, ma anche del pubblico funzionario. Questi ultimi, infatti, si imbattono quotidianamente in problemi di interpretazione e in norme provenienti da fonti del diritto che risentono sempre di più di una diversa origine spaziale o di soluzioni che attingono a differenti culture giuridiche, come ad esempio, al diritto dell’Unione europea⁵².

La comparazione delle Costituzioni mette immediatamente in rilievo le espressioni che denotano una caratteristica semantica simile, come “diritti fondamentali”, “legge”, “parlamento”, “governo”, “amministrazione”, “giurisdizione”, ecc.

Questo primo passo consentirà lo sviluppo deduttivo dei vari concetti costituzionali, fondato sull’uso dei corrispondenti termini. Le differenze di prospettive e di senso, che individuano la complessità della descrizione deduttiva, potranno essere considerate come elementi di esistenza parallela di costituzioni viventi e, inoltre, ulteriormente spiegate attraverso una “teorizzazione di secondo livello”, la quale fa seguito, quasi naturalmente, all’approccio semantico-analitico delle espressioni generali utilizzate nei testi. Un ulteriore passo potrà essere lo “studio sistemico”, ovvero la considerazione del “contesto costituzionale”. Questo importante momento potrà condurre all’approfondimento di aspetti ulteriori, attinenti, ad esempio, ai principi modali che individuano come il diritto sia concepito e opera in un dato ordinamento⁵³.

L’analisi sistemica permette una comparazione molto utile ai fini della politica costituzionale: infatti, mediante la comparazione si possono evidenziare i caratteri, non solo statici delle costituzioni, ovvero quelli relativi alla protezione “di un determinato *status quo*” in termini di scopi, di principi distributivi o modali, ma anche quelli “dinamici”, attraverso i quali la legge fondamentale si propone di modificare i principi vigenti in un dato momento, per tradurli in senso più consono ai valori che l’ordinamento intende promuovere. L’analisi sistemica, inoltre, è molto utile per studiare le trasformazioni e le transizioni costituzionali

4. Dallo studio dei testi allo studio semantico e semiotico delle Costituzioni: la comparazione allargata

Le iniziative condotte dal Centro di ricerca e alta formazione in Diritto costituzionale e comparato europeo – ECONET (espresse, fra l’altro, nel volume *Liberty and Language. The*

⁵² E. Castorina, *Linguaggio costituzionale e integrazione europea*, in *Scritti in onore di Michele Scudiero*, Jovene, Napoli, 2008.

⁵³ P. Policastro, *Interdipendenze costituzionali e protezione della persona*, in *Scritti in Onore di Luigi Arcidiacono*, Università di Catania, n. 239, new series, Giappichelli, Torino, 2010, ISBN/EAN 978-88-348-1628-8 (7 volumes), Vol. VI, p. 2635-2675.

Global Dimension of European Constitutional Integration, 2010⁵⁴), sin dalla sua nascita, hanno inteso, attraverso il contributo di numerosi autori, rivolgere un invito a osservare le interdipendenze tra individuo e comunità e tra comunità.

A questo proposito, desidereremmo suggerire agli studenti un'analisi, che si è sviluppata all'interno di ECONET, la quale tiene conto che l'apprendimento ha luogo attraverso la percezione di strutture, l'ordinamento delle informazioni raccolte in sistema, e poi il costante miglioramento della descrizione sistemica attraverso un approccio critico. Questo approccio, che dobbiamo al contributo di Paolo Nunziante⁵⁵, e alle riflessioni di ECONET soprattutto negli anni 2007-2009, è stato utilizzato, in origine, per il trattamento semantico del linguaggio comune nel campo del diritto attraverso l'uso del computer, e presenta una sua logica interna che può essere impiegata per la comparazione: essa intende sviluppare una metodologia per la progressiva identificazione di uno spazio di tutti i discorsi giuridici, che ovviamente si interseca con lo spazio di tutti i discorsi, quale era stato immaginato dal linguista russo Yury Lotman.

Nell'ambito delle riflessioni di ECONET che hanno portato alla pubblicazione del citato volume "*Liberty and Language*", l'interpretazione della costituzione dal punto di vista linguistico veniva considerata a partire da un certo numero di classi di questioni, ciascuna delle quali includeva svariate sottoclassi⁵⁶. Ognuna di tali questioni andava affrontata considerando la rilevanza dei concetti a partire dalla letteratura scientifica, dalla legislazione, dalle sentenze e da altri documenti giuridicamente rilevanti⁵⁷.

Facendo riferimento alle tematiche considerate in questi anni, quantunque in via esemplificativa, potremmo suggerire agli studenti di considerare un percorso che, a partire da alcuni elementi del dato testuale, li potrà portare gradualmente a studiare le Costituzioni in maniera sempre più compiuta.

Fra le questioni da considerare, prendendo spunto dal dato testuale di partenza, vi sono le condizioni storiche e politiche nelle quali le Costituzioni sono state formate e la rispettiva evoluzione. Un secondo punto per la riflessione è come si addivene a riconoscere e a regolare i diritti ovvero a proteggere le manifestazioni esistenziali della persona come individuo o nelle comunità, variamente articolate e che possono operare sia in ambiti territoriali circoscritti o esibire caratteristiche transnazionali. Un ulteriore punto di riflessione riguarda come sono strutturati i poteri pubblici: occorre qui tenere conto sia dell'organizzazione della legislazione, nelle sue diverse articolazioni tra Stato e componenti territoriali di esso (come entità federate, autonomie, regioni e così via); occorre considerare anche le attività di governo sia dal punto di vista unitario che nelle articolazioni di tipo cooperativo o indipendente, come pure entità informali, quali i gruppi di pressione o che rappresentano interessi collettivi, le corporazioni transnazionali, i programmi di sviluppo o di aiuto, come anche quelli finanziari di tipo internazionale.

⁵⁴ Castorina E., Policastro P. (curatori), *Liberty and Language, The global dimension of European constitutional integration*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. VI-498, ISBN 978-88-348-1777-3.

⁵⁵ Nunziante P., *La semiosfera giuridica*, in "Innovazione e diritto", n. 1-2 2005, pp. 3-11. <http://www.innovazioneiritto.unina.it>, verificato da ultimo 30/03/2022.

⁵⁶ Si veda, a questo proposito, il saggio di P. Policastro, *Constitutionalism, Comparison, Complexity: Prolegomena on Liberty and the use of Language for a Predictive Theory of Law*, s. 15-110, e in particolare l'appendice: "IV. Appendix. A Project of Comparative Sieve As a Learning Tool For Constitutional Law in a Multilingual Context", p. 194 ss.

⁵⁷ *Ibidem*.

Naturalmente, non si dovrà trascurare la struttura degli organi di giurisdizione costituzionale, di quelli ordinari e amministrativi, il grado di decentramento territoriale di questi organi, come pure lo sviluppo di forme di giurisdizione arbitrale o di mediazione. A queste riflessioni si possono aggiungere quelle relative alla posizione istituzionale della magistratura giudicante, di quella inquirente o requirente, e alla questione della loro indipendenza dal potere politico⁵⁸.

I rapporti di cittadinanza e il contenuto stesso di questi, anche rispetto allo *status* dei semplici residenti, costituiscono, inoltre, la base per considerare come le manifestazioni essenziali della persona sono protette e attuate, sia come singole individualità sia nelle varie comunità e collettività di riferimento. La “dimensione del politico”, come momento di attuazione dei principi e dei diritti costituzionali, collega la cittadinanza al momento della rappresentanza e della partecipazione: questi due aspetti del processo politico hanno in sé caratteri non solo istituzionali, ma pre-politici, che si riportano alla coscienza sociale e alle sue dinamiche, anche transnazionali. Non a caso, l’art. 2 del Trattato sull’Unione Europea distingue tra valori comuni agli Stati membri (come la dignità umana, la libertà o la democrazia) e valori caratterizzanti la società europea (come il pluralismo, la non discriminazione, la tolleranza o la parità tra donne e uomini).

Una particolare attenzione potrà essere rivolta a come le entità statali attribuiscono funzioni e conferiscono competenze sia a enti autonomi o decentrati, sia alle organizzazioni internazionali. Infatti, quantunque dal punto di vista del diritto amministrativo o del diritto internazionale questi fenomeni possano apparire molto diversi fra loro, occorre tenere conto che lo Stato si legittima verso i propri cittadini anche attuando i propri compiti attraverso modalità organizzative che consentono sia di esercitare le funzioni in maniera il più vicino possibile ai destinatari (sottolineando l’importanza dei processi partecipativi), sia di trasferire competenze in ambiti più ampi, così da poter affrontare determinate problematiche in un contesto più consono alla reale estensione di queste ultime.

La gestione comunitaria delle risorse naturali, la sottoscrizione di una Convenzione europea dei diritti dell’uomo, lo sviluppo delle libertà di circolazione e, attraverso uno spazio integrato di relativi diritti – ancorato alle tradizioni costituzionali comuni dei paesi membri –, la progressiva formazione del mercato interno, l’istituzione di una camera legislativa europea eletta e di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, e la (graduale) estensione dei diritti di cittadinanza agli stranieri in contatto con l’ordinamento dell’Unione, rappresentano conseguimenti di notevole interesse; eppure, essi appaiono limitati a fronte delle preoccupanti problematiche di oggi: dalla guerra alle porte dell’Europa, alla lotta contro i terrorismi, ai fenomeni migratori, alla desertificazione e al depauperamento delle risorse naturali e della Biosfera⁵⁹.

⁵⁸ *Ibidem*.

⁵⁹ Policastro, P. (2015), *The Law of Biosphere: Duties of the Nations and Common Good*, testo della lezione magistrale pronunciata in occasione del conferimento all’autore della laurea “Honoris causa” il 30/10/2015, dall’Università “1 Dicembre 1918” di Alba Iulia. Il testo della lezione, quantunque con significative modificazioni, riprende l’approccio seguito dall’autore nel “keynote speech” presentato alla nona sessione dello “Euro-Asian Law Congress”, tenutosi a Yekaterinburg il 18-19 giugno 2015 su “Право и национальные интересы в современной геополитике – Law and National Interests in Contemporary Geopolitics” (*Diritto ed interessi nazionali nella geopolitica contemporanea*) così come nella nostra relazione conclusiva alla conferenza “L’Afrique pour l’Afrique: 10 ans de camps internationaux de reboisement consacrés au projet de la grande muraille verte”, Università Cheikh Anta Diop, Dakar, 20-21, agosto, 2015.

Questi elementi ci conducono a osservare come, attualmente, le caratteristiche tradizionali dello Stato, ovvero il territorio, la popolazione e l'ordinamento giuridico sovrano, si evolvono in senso transnazionale e sovranazionale.

Infatti, quando dal territorio di uno Stato si possono acquistare quantità di materie prime in grado di diminuire sostanzialmente le risorse mondiali; quando dal territorio di questo stesso Stato si possono immettere nell'atmosfera gas in quantità tali da potere contribuire sostanzialmente a innalzare la temperatura planetaria; quando questi fenomeni sono generati dalle decisioni di una parte molto piccola della popolazione mondiale, allocata in pochi paesi ma in grado di influenzare la vita dei più senza tenere conto di questi; quando, a fianco dei fenomeni di sviluppo asimmetrico, si manifestano gravi conflitti ideologici e politici, sicché a causa di siffatti conflitti sono sempre più numerose le popolazioni che migrano per ragioni sociali, politiche, per proteggersi dai conflitti, dalle persecuzioni, o anche per ragioni dovute al cambiamento climatico, portando con sé, inevitabilmente, le culture e il proprio retaggio esistenziale: da tutto questo discende che, se i concetti di territorio e di popolazione si modificano in direzione transnazionale, anche il concetto di ordinamento giuridico sovrano subisce sostanziali mutamenti. Ciò non vuol dire che la "forma-stato" termini di esistere, ma essa certamente si modifica, come del resto ha avuto luogo se consideriamo l'evoluzione di questa a partire dalle modalità che si sono affermate nella storia, come la città-stato e gli imperi dell'antichità, gli stati-romano barbarici, fino a giungere agli enti moderni già dalla pace di Vestfalia⁶⁰.

Non possono essere tralasciate le esperienze che hanno caratterizzato le culture africane, quelle asiatiche e americane precedenti, che comunque manifestano significative convergenze con l'attualità a noi nota: del resto, anche le conquiste che ci sembrano tipiche della modernità (come la libertà di scelta affrancata da vincoli ideologici delle comunità o l'uguaglianza di tutti di fronte alla legge) non appaiono affatto traguardi assoluti, ma acquisizioni di importanza epocale che vanno comunque considerate e vagliate attentamente nella pratica esistenza della vita di costituzioni pur formalmente legate alle idee di democrazia e pluralismo.

⁶⁰ *Ibidem, passim.*

Parte I
Costituzioni e fondamenti storici
del costituzionalismo

Costituzione inglese *

* Laddove è stato possibile, ci siamo riferiti ai testi riportati nel sito <https://www.legislation.gov.uk>, al quale rinviamo per le annotazioni delle modificazioni o delle abrogazioni parziali che via via interverranno.

Assize of Clarendon del 1166 (*Costituzioni di Clarendon*)

<https://avalon.law.yale.edu/medieval/assizecl.asp>
Le origini del processo attraverso una assise pubblica e una giuria.

1. In primo luogo, il suddetto re Enrico, su consiglio di tutti i suoi baroni, per la conservazione della pace e l'osservanza della giustizia ha decretato che un'inchiesta sia fatta nelle contee e tra ripartizioni centuriate della popolazione, per mezzo di dodici fra gli uomini più probi fra i cento, e per mezzo di quattro degli uomini più probi di ogni municipio, sotto giuramento, e che diranno la verità: ovvero se nelle loro centurie e nei loro municipi vi sia qualcuno che, dal momento che il re abbia assunto la Sua funzione di governo, sia stato accusato o pubblicamente considerato come rapinatore o assassino o ladro; o di chiunque sia protettore di ladri o assassini o ladri. E i giudici faranno questa inchiesta per proprio conto, e gli sceriffi per loro.

(*Omissis*) 4. E quando un rapinatore o un assassino o il loro complice sarà preso con il suddetto giuramento, se i giudici non saranno in procinto di venire abbastanza rapidamente nella contea dove essi sono stati presi, gli sceriffi ne informeranno i giudici più vicini per mezzo di un uomo intelligente; e i giudici manderanno notizia agli sceriffi dove vogliono che quegli uomini siano portati davanti a loro: e gli sceriffi li condurranno davanti ai giudici. E con loro porteranno, dalla centuria o dal municipio dove furono presi, due uomini probi per testimoniare da parte della contea e cento sul motivo per cui furono presi; e là, davanti alla giustizia, faranno la loro legge.

Magna Carta

Vi sono state diverse versioni della Magna Carta. La prima è del 1215, una seconda del 1225. La ripartizione della Carta stessa in para-

grafi è successiva. Qui ci riferiremo alla versione del 1297, suddivisa in paragrafi nella Raccolta ufficiale della legislazione del Regno Unito, la quale riporta sia i tre paragrafi che restano formalmente in vigore, sia quelli abrogati, con la relativa legislazione. Tuttavia, la versione elettronica della legislazione del Regno Unito segnala che non si riscontrano, al momento presente, particolari effetti giuridici della Carta stessa. (*Omissis*)

I. In primo luogo, avendo Dio come testimone, con la presente Carta confermiamo a nome Nostro e dei nostri eredi che la Chiesa d'Inghilterra sarà per sempre libera, e i suoi diritti non saranno ridotti e le sue libertà non saranno violate. Che la Nostra volontà sia che questo comando venga rispettato appare dal fatto che di Nostra libera volontà, prima che nascesse la presente disputa fra Noi e i nostri baroni, Noi abbia garantito e confermato per iscritto la libertà delle elezioni ecclesiastiche – un diritto che riconosciamo essere della più grande importanza e necessità – e questo è stato confermato da Papa Innocenzo III. Questa libertà rispetteremo Noi stessi, e desideriamo che sia rispettata in buona fede dai nostri eredi in perpetuità. A tutti gli uomini liberi del Nostro Regno abbiamo inoltre garantito, a nome Nostro e dei nostri eredi in perpetuità, tutte le libertà scritte in questa Carta, da avere e tenere per loro e per i loro successori, da parte Nostra e dei nostri successori. (*Omissis*)

IX. Libertà della Città di Londra, ecc.

La città di Londra avrà tutte le antiche libertà e usanze [che le erano riconosciute]. Inoltre, vogliamo e garantiamo che tutte le altre Città, Borghi, Cittadine e le Baronie dei Cinque porti, e tutti gli altri porti, avranno riconosciute tutte le loro libertà e libere dogane. (*Omissis*)

XXIX. 13 La città di Londra abbia tutte le sue antiche libertà e le sue libere consuetudini, sia per terre sia per acque. Inoltre, vogliamo e concediamo che tutte le altre città, borghi, villaggi e porti abbiano tutte le loro libertà e libere consuetudini. (*Omissis*)

20 Nessun uomo libero sia punito per un piccolo reato, se non con una pena adeguata al reato; e per un grave reato la pena dovrà essere proporzionata alla sua gravità senza privarlo dei mezzi di sussistenza; ugualmente i mercanti non saranno privati della loro mercanzia e allo stesso modo gli agricoltori dei loro utensili; e nessuna delle predette ammende sarà inflitta se non con il giuramento di uomini probi del vicinato. (*Omissis*)

39. Nessun uomo libero sarà arrestato, imprigionato, multato, messo fuori legge, esiliato o molestato in alcun modo, né Noi useremo la forza nei suoi confronti o demanderemo di farlo ad altre persone, se non per giudizio legittimo dei suoi pari e per la legge del Regno.

40. A nessuno venderemo, negheremo, differiremo o rifiuteremo il diritto o la giustizia.

Reclusione ed altri provvedimenti afflittivi contrari alla legge. Amministrazione della giustizia.

NESSUN uomo libero deve essere preso o imprigionato, o privato della sua proprietà, delle sue Libertà e liberi Usi, o messo fuori legge, esiliato, o in qualsiasi altro modo rovinato; né sarà molestato, condannato (o altrimenti trattato) se non per giudizio legittimo dei suoi Pari, o per la Legge del Paese. Non venderemo a nessuno, non negheremo né ritarderemo a nessuno né la Giustizia né il Diritto.

Clausola generale di salvaguardia, di osservanza di queste libertà e di privilegio, nel rispetto di questa Carta e di quella della Foresta. Noi, ratificando ed approvando le suddette Concessioni e Garanzie confermiamo e testimoniamo che abbiamo concesso queste Lettere patenti.

The Charter of the Forest

<https://www.nationalarchives.gov.uk/education/resources/magna-carta/charter-forest-1225-westminster/>

The National Archives

Nel 1217, le disposizioni contenute nella ver-

sione del 1215 della Magna Carta e collegate alla foresta sono state incluse in un documento separato: la "Carta della Foresta". Nel 1225, dopo alcune minori modifiche, la Carta ha assunto la sua forma definitiva, la quale ha oggi un significato storico. Ecco alcune delle disposizioni che al giorno d'oggi appaiono ancora interessanti. (*Omissis*)

(9) Ogni uomo libero potrà stagionare il proprio legno nella foresta del re, a propria responsabilità. Inoltre, concediamo che ogni uomo libero possa portare il suo maiale nel nostro bosco dominicale per poterlo fare crescere nel proprio bosco o dovunque riterranno. E se il maiale di un uomo libero resterà per una notte nella nostra foresta, questa non sarà occasione per comminargli una perdita di quanto è suo.

(10) Nessun uomo d'ora in poi perderà né la vita né un membro per l'uccisione del nostro cervo; ma se qualcuno è preso e condannato per avere preso il nostro cervo, sarà condannato a un pesante risarcimento, se ha dei beni; e se non ne ha, sarà imprigionato un anno e un giorno (...).

The Petition of Right del 1627 (*Act of the English Parliament*)

<https://www.legislation.gov.uk/aep/Cha1/3/1>

La Petizione di diritto è assegnata all'anno 1627 nel sito "legislation.gov.uk" malgrado abbia ricevuto l'assenso reale il 7 giugno 1628. Ciò segue la pratica di tutte le edizioni ufficiali che, fino al 1793, riferendo l'adozione dell'Atto approvato a una sessione del Parlamento, si riferiscono alla data di inizio della sessione stessa.

"Alla Eccellentissima Maestà del Re.

(1) I Lords Spirituali e Temporalis e i Comuni, riuniti in Parlamento, fanno osservare molto umilmente al nostro Sovrano Signore il Re che (...) i sudditi hanno ereditato questa sicurezza di non potere essere costretti a contribuire a nessuna tassa, imposta, contributo od altro simile, senza il comune consenso dato in Parlamento. (...) (10) Per queste ragioni, **supplicano umilmente la Vostra Eccellentissima Maestà** che nessuno, in avvenire, sia costretto a fare alcun dono gratuito, alcun prestito di denaro, alcun particolare presente, né a pagare alcuna tassa o imposta senza il consenso comune dato per atto del Parlamento, che nessuno sia chiamato in giustizia, né obbligato a prestare giuramento, né obbligato a un servizio,

né arrestato, inquietato o molestato in relazione a queste tasse, o del rifiuto di pagarle; che nessun uomo libero sia arrestato o detenuto nella maniera indicata sopra; che piaccia a V.M. di far ritirare i soldati e i marinai dei quali si è sopra parlato, ed impedire che in avvenire il popolo sia oppresso in tal modo; che le commissioni incaricate di applicare la legge marziale siano revocate e annullate e che non ne siano più deliberate di simili a nessuno per paura che, sotto questo pretesto, qualcuno dei Vostri soggetti sia molestato o mandato a morte contro le leggi libertà del paese. (11) Tutte queste cose essi domandano umilmente a V.M. come loro **diritti e loro libertà, secondo le leggi e gli statuti di questo reame**; supplicano anche V.M. di dichiarare che tutto ciò che si è fatto a questo riguardo, procedure, sentenze ed esecuzioni in danno del Vostro popolo non produrrà conseguenze o esempi; supplicano anche che piaccia a V.M. degnare di dichiarare graziosamente, per una più grande soddisfazione e sicurezza del Vostro popolo, che Vostra intenzione e volontà reale è che nelle cose qui sopra dedotte i Vostri ufficiali e ministri Vi servano conformemente alle leggi e agli statuti di questo reame, e che abbiano in vista l'onore di V.M. e la prosperità di questo reame”.

Habeas Corpus Act del 1679

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo3/56/100/section/1>

Legge per assicurare la libertà del suddito e per prevenire la carcerazione nei territori oltremare.

Considerati i grandi ritardi che si sono verificati ad opera dei funzionari addetti alla custodia, ai quali uno qualsiasi dei sudditi del Re sia stato affidato per questioni criminali o presunte tali, nel dare seguito ai ricorsi diretti a essere portati di fronte ad un giudice per determinare la legittimità della detenzione (*Writs di Habeas Corpus*) (...) per impedire ciò, e per la più spedita liberazione di tutte le persone imprigionate per uno di questi fatti criminosi o supposti tali, sia sancito per legge (...) che ogni qualvolta una o più persone porteranno un *Habeas Corpus* indirizzato a uno sceriffo, carceriere, agente o a chiunque altro, nell'interesse di una persona in loro custodia, e tale rescritto sarà consegnato al detto funzionario o lasciato nel carcere o prigionie a un suo dipendente o a suoi dipendenti o sostituti, il detto funzionario o funzionari, e i suoi o loro dipendenti o sostituti, entro tre giorni dalla consegna del rescritto nel

modo indicato (...) dovranno dare esecuzione a tale *Writ di Habeas Corpus*, e portare o far portare il corpo della persona così incarcerata o detenuta davanti al Lord Cancelliere o al Lord Guardasigilli d'Inghilterra allora in carica, oppure davanti ai giudici o baroni del tribunale che avrà emanato il detto rescritto, o davanti a qualsiasi persona innanzi alla quale il detto rescritto è eseguibile, secondo il dettato di esso (...).

The Act of Supremacy del 1534

https://www.nationalarchives.gov.uk/pathways/citizenship/rise_parliament/transcripts/henry_supremacy.htm

Sebbene la Maestà del Re giustamente e in modo conforme al diritto sia, e sia da ritenere, il Capo Supremo della Chiesa d'Inghilterra, e così è riconosciuto dal Clero di questo reame nelle sue assemblee; tuttavia, per corroborare e confermare ciò, e per l'accrescimento della forza della religione in Cristo all'interno di questo reame d'Inghilterra, e per reprimere ed estirpare tutti gli errori, eresie ed altre enormità ed abusi ora e in futuro, Sia stabilito, sull'autorità di questo presente Parlamento, che il Re, nostro sovrano Signore, i suoi eredi e successori Re di questo reame, siano tenuti, accettati e reputati l'unico supremo Capo sulla terra della Chiesa d'Inghilterra, chiamata *Anglicana Ecclesia*, ed avranno e godranno, connessi e uniti all'imperiale Corona di questo reame, come il titolo così tutti gli onori, dignità, preminenze, giurisdizioni, privilegi, immunità, profitti e agi, che sono connessi e appartengono alla detta dignità di Capo supremo della medesima Chiesa (...).

The Bill of Rights del 1688

<https://www.legislation.gov.uk/aep/WillandMarSe2/1/2/contents>

Legge sui diritti e sulle libertà del suddito e sulla successione al trono

Dato che i *Lords*, spirituali e temporal, e i Comuni, riuniti a Westminster, legittimamente, pienamente e liberamente rappresentanti di tutti gli ordini del popolo di questo Regno, (...) ora riuniti in un organo pienamente e liberamente rappresentativo di questa nazione, prendendo in considerazione i modi migliori per raggiungere i fini suddetti, in primo luogo come hanno fatto in casi simili in genere i loro antenati, per l'asserzione dei loro antichi diritti e libertà, dichiara-

no: 1. Che il preteso potere di sospendere dall'osservanza delle leggi o dall'applicazione delle leggi, per autorità regia, senza il consenso del Parlamento, è illegale. 2. Che il preteso potere di dispensare dall'osservanza delle leggi e dall'esecuzione delle leggi, per autorità regia, come è stato fatto di recente, è illegale. 3. Che la Corte di commissari per cause ecclesiastiche e ogni altra commissione o corte di simile natura sono illegali e dannose. 4. Che la raccolta di denaro ad uso della Corona, sotto pretesto di prerogativa, senza concessione del Parlamento, per un periodo più lungo, o in modi diversi da quelli da esso fissati, è illegale. 5. Che è diritto dei sudditi di rivolgere petizioni al re, e ogni arresto e processo per questo sono illegali. 6. Che radunare o mantenere un esercito permanente nel Regno in tempo di pace, senza il consenso del Parlamento, è illegale (...). 8. Che le elezioni dei membri del Parlamento devono essere libere. 9. Che la libertà di parola e i dibattiti o i procedimenti in Parlamento non debbono essere posti sotto accusa o contestati in nessun tribunale o luogo al di fuori del Parlamento (...). 13. E che per rimediare a tutte le lagnanze e per correggere, rafforzare e difendere le leggi, si devono tenere frequenti Parlamenti.

Act of Settlement del 1700

Act for the further Limitation of the Crown and better securing the Rights and Liberties of the Subject

(...) poiché è indispensabile e necessario che ulteriori disposizioni vengano emesse per proteggere la nostra religione e le nostre leggi e libertà dopo la morte di Sua Maestà e della Principessa Anna di Danimarca in difetto di discendenza della linea dinastica della suddetta Principessa e di Sua maestà rispettivamente, sia messo in vigore che (...) chiunque venga in possesso di questa Corona in futuro dovrà unirsi in comunione con la Chiesa d'Inghilterra come stabilito dalla legge (*omissis*).

Union with England Act del 1707

<https://www.legislation.gov.uk/aosp/1707/7/contents>

(...) Che i due Regni di Scozia e d'Inghilterra il primo giorno di maggio successivo alla data del presente documento e per sempre in seguito saranno uniti in un solo regno dal nome della Gran

Bretagna e che le insegne del suddetto Regno Unito sia tale Sua Maestà confermerà, e che le Croci di Sant'Andrea e di San Giorgio saranno congiunte in modo tale che Sua Maestà ritenga opportuno e utilizzate in tutte le bandiere, gli standardi e le insegne sia in mare che in terra (...);

che la successione alla monarchia del Regno Unito di Gran Bretagna e dei domini ad essa appartenenti, dopo Sua Sacra Maestà e in mancanza di una Disposizione di Sua Maestà, sia, rimanga e continui quella della discendenza della Eccellente Principessa Sofia Elettrice Olandese, vedova di Hannover e dei suoi eredi, che siano protestanti, su cui la Corona di Inghilterra è regolata da un Atto del Parlamento di Inghilterra nel dodicesimo anno del Regno di Sua Maestà il Re Guglielmo III, intitolato *An Act for the Ulterior Limitation of the Crown*, per garantire meglio i diritti e le libertà del suddito, e che tutti i papisti e le persone che sposano papisti siano escluse e per sempre incapaci di ereditare, possedere o godere della Corona imperiale di Gran Bretagna e dei domini ad essa appartenenti o parte di essi e in ogni caso la Corona e il governo di volta in volta discendano e saranno esercitati da una persona protestante (...);

che il Regno di Gran Bretagna sia rappresentato da un unico Parlamento, da designare come il Parlamento di Gran Bretagna;

che tutti i Sudditi del Regno Unito di Gran Bretagna avranno, dopo l'Unione, piena libertà di rapporti commerciali e di navigazione da e verso qualsiasi porto o luogo all'interno di detto Regno Unito e dei domini e delle piantagioni ad esso appartenenti e che vi sia una comunicazione di tutti gli altri diritti privilegi e vantaggi che appartengono o possono appartenere ai sudditi dell'uno o dell'altro Regno, salvo ove diversamente espressamente convenuto in questi articoli (...);

che tutte le parti del Regno Unito siano per sempre dalla e dopo l'Unione soggette alle stesse accise su tutti i liquori soggetti ad accisa (...);

che dalla e dopo l'Unione la moneta sarà dello stesso valore in tutto il Regno Unito come ora in Inghilterra (...).

che tutte le leggi e gli statuti in uno dei due Regni, nella misura in cui siano contrari o non coerenti con i termini di questi articoli o uno di essi, a partire dalla e dopo l'Unione cesseranno e diventeranno nulli e saranno così dichiarati dai rispettivi Parlamenti di detti Regni (...).

Equal Franchise Act del 1928

Un atto per assimilare il diritto di voto per uomini e donne rispetto alle elezioni parlamentari e del governo locale; e per gli scopi ad esso consequenziali.

<https://statutes.org.uk/site/the-statutes/twentieth-century/1918-7-8-george-5-c-64-representation-of-the-people-act/>

1. Allo scopo di prevedere che il diritto di elettorato sia lo stesso per uomini e donne, i commi (1) e (2) della sezione quattro della Legge sulla Rappresentanza del Popolo del 1918 (*Representation of the People Act 1918*) sarà abrogato e le seguenti sezioni saranno sostituite alle sezioni uno e due di tale legge:

(1) Una persona ha diritto a essere registrata come elettore parlamentare di un collegio (diverso da un collegio universitario), se maggiorenne e non soggetto ad alcuna incapacità giuridica (...).

Parliament Act del 1911

Una legge per determinare i poteri della Camera dei Lord in relazione a quelli della Camera dei Comuni e per limitare la durata del Parlamento.

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/Geo5/1-2/13/contents>

Considerando che è opportuno che si provveda a regolare i rapporti tra le due Camere del Parlamento:

E considerando che si intende sostituire la Camera dei Lords con una Seconda Camera costituita su base popolare e non ereditaria, e che tuttavia tale sostituzione non può essere immediatamente attuata: (...)

(1) Se un *Money Bill*, essendo stato approvato dalla Camera dei Comuni e inviato alla Camera dei Lord almeno un mese prima della fine della sessione, non è approvato dalla Camera dei Lord senza emendamenti entro un mese dopo che sia stato inviato a quella Camera, il disegno di legge, a meno che la Camera dei Comuni non dichiari il contrario, sarà presentato a Sua Maestà e diventerà un Atto del Parlamento, a condizione che venga indicato il Reale Assenso, nonostante la Camera dei Lord non abbia acconsentito al disegno di legge.

La Legge sulle Comunità Europee del 1972 (Abrogata)

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1972/68/contents>

Human Rights Act del 1998

Una legge per dare ulteriore effetto ai diritti e alle libertà garantiti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo; per provvedere nei confronti dei titolari di determinati uffici giudiziari che diventano giudici della Corte europea dei diritti dell'uomo; e per scopi connessi.

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents>

Legge di riforma costituzionale del 2005

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/4/contents>

(...)

Il Lord Cancelliere, gli altri ministri della Corona e tutti coloro che hanno responsabilità per questioni relative alla magistratura o comunque all'amministrazione della giustizia devono mantenere la continua indipendenza della magistratura.

(...)

(6) Il Lord Cancelliere deve tenere in considerazione

(a) la necessità di difendere tale indipendenza;

(b) la necessità che la magistratura disponga del supporto necessario per consentire che eserciti le proprie funzioni;

(...)

PARTE 3

LA CORTE SUPREMA

La Corte Suprema

(1) È istituita una Corte Suprema del Regno Unito.

(2) La Corte è composta dalle persone nominate come suoi giudici da Sua Maestà con lettere patenti, ma nessuna nomina può comportare che il numero equivalente a tempo pieno dei giudici della Corte sia in qualsiasi momento superiore a 12.

(3) Sua Maestà può di volta in volta con Ordinanza del Consiglio modificare il comma (2) in modo da aumentare o aumentare ulteriormente il numero massimo dei giudici della Corte a tempo pieno.

(...)

Mandato

Un giudice della Corte suprema ricopre tale carica con buona condotta, ma può esserne rimosso secondo l'indirizzo di entrambe le Camere del Parlamento.

(...)

40. Giurisdizione

La Corte Suprema è un Tribunale con giurisdizione superiore.

È possibile impugnare dinanzi alla Corte qualsiasi ordinanza o sentenza della Corte d'Appello di Inghilterra e del Galles in procedimenti civili.

(...)

(a) ha la giurisdizione già spettante alla Camera dei Lords,

(b) e al Privy Council.

(...)

Senza "equity" non vi è "law"

Il caso "Conte di Oxford" in presso la Corte del Cancelliere (1615)

(...) La legge di Dio parla per l'attore (Deut. 28.2). E l'Equità e la buona Coscienza parlano interamente per lui. Né la legge del Paese parla contro l'attore stesso. Ma questa ultima e l'equità dovrebbero unirsi mano nella mano, nel moderare e frenare tutti i comportamenti estremi e le difficoltà. Per la legge di Dio, colui che costruisce una casa dovrebbe dimorare in essa; e chi pianta una vigna dovrebbe poter raccogliere l'uva; ed era una maledizione per gli empi che costruissero case e non vi abitassero, e piantassero vigne e non ne raccogliessero l'uva (Deut. 28. v. 30). Eppure qui, tale è la coscienza del Dottore (Il Rettore del College), resistente in questo caso, di volere avere case, giardini e frutteti che non ha costruito, né piantato: ma i "cancellieri" hanno sempre corretto tali coscienze corrotte, e le hanno fatte rendere "quid pro quo"; poiché la stessa Common Law non ammetterà mai che alcun contratto sia valido senza un "quid pro quo", o che la terra sia trasferita senza una idonea giustificazione (...) E l'Equità si esprime negli stessi termini di come parla la Legge di Dio. (...) La coscienza e l'equità sono sempre pronte a rendere a ciascuno il dovuto, e una pronuncia della Cancelleria può essere rimossa solo per volontà del Re e del Cancelliere stesso, e (...) quest'ultimo non deve rendere conto a nessuno, ma solo al Re e al Parlamento. La ragione per cui c'è una Cancelleria è che le azioni dell'uomo sono così diverse e infinite che è impossibile fare una legge generale che possa adattarsi opportunamente ad ogni atto particolare, e che non fallisca in alcune circostanze. L'ufficio del Cancelliere è correggere la coscienza degli uomini (...) e addolcire e mitigare la visione estrema della legge, che è chiamata "Summum Jus". (...)

Scotland Act del 1998

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/46/contents>
Una legge per prevedere l'istituzione di un Parlamento e un'amministrazione scozzesi e altri cambiamenti nel governo della Scozia

PARTE I

1. Il Parlamento Scozzese

(1) Ci sarà un Parlamento scozzese.

(...)

28. Atti del Parlamento scozzese.

(1) Fatta salva la sezione 29, il Parlamento può emanare leggi, chiamate Atti del Parlamento Scozzese.

(2) Le proposte di Atti del Parlamento Scozzese si chiamano progetti di legge; e un progetto di legge diventerà un Atto del Parlamento Scozzese quando è stato approvato dal Parlamento e ha ricevuto l'Assenso Reale.

(...)

29 Competenza legislativa.

(1) Un Atto del Parlamento Scozzese non è legge qualora una qualsiasi disposizione della legge esula dalla competenza legislativa del Parlamento.

(2) Una disposizione è al di fuori di tale competenza nei seguenti casi:

(a) formerebbe parte della legge di un paese o territorio diverso dalla Scozia, o conferirebbe o rimuoverebbe funzioni esercitabili diversamente da o per quanto riguarda la Scozia,

(b) si riferisce a materie riservate,

(c) viola le restrizioni di cui all'Allegato 4,

(d) è incompatibile con uno qualsiasi dei diritti della Convenzione europea o del diritto europeo,

(e) rimuoverebbe il *Lord Advocate* (Avvocato di Sua Maestà) dalla sua posizione di capo dei sistemi di perseguimento penale e di indagini sui delitti in Scozia.

(...)

L'AMMINISTRAZIONE SCOZZESE

44. L'Esecutivo Scozzese.

(1) Ci sarà un Esecutivo Scozzese, i cui membri saranno:

(a) il Primo Ministro,

(b) i Ministri che il Primo Ministro può nominare ai sensi dell'art. 47 e

(c) il *Lord Advocate* e il *Solicitor General* per la Scozia.

(2) I membri dell'Esecutivo Scozzese sono indicati collettivamente come i Ministri Scozzesi.

(3) Una persona che ricopre un ufficio ministeriale non può essere nominata membro dell'Esecutivo Scozzese; e se un membro dell'Esecutivo Scozzese è nominato a un ufficio ministeriale cesserà di ricoprire la carica di membro dell'Esecutivo Scozzese.

(...)

45. Il Primo Ministro.

(1) Il Primo Ministro è nominato da Sua Maestà tra i membri del Parlamento e resta in carica a piacimento di Sua Maestà.

(2) Il Primo Ministro può in qualsiasi momento presentare le sue dimissioni a Sua Maestà e lo farà se il Parlamento decide che l'Esecutivo Scozzese non gode più della fiducia del Parlamento.

(3) Il Primo Ministro cessa di essere in carica se una persona è nominata al suo posto.

(4) Se la carica di Primo Ministro è vacante o è per qualsiasi motivo incapace di agire, le funzioni da lui esercitabili sono esercitabili da persona designata dal Presidente del Parlamento.

(5) Una persona è così designata solo se:

(a) è un membro del Parlamento, o

(b) se il Parlamento è stato sciolto, è una persona che ha cessato di essere membro in virtù dello scioglimento.

(6) Le funzioni esercitabili da una persona in virtù del comma 5a continuano ad essere da lui esercitabili anche in caso di scioglimento del Parlamento.

(7) Il Primo Ministro sarà il Custode del Sigillo Scozzese.

(...)

Northern Ireland Act del 1998

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/47/contents>

Una legge volta a stabilire nuove disposizioni per il governo dell'Irlanda del Nord

1. Status dell'Irlanda del Nord

(1) Si dichiara che l'Irlanda del Nord nella sua interezza rimane parte del Regno Unito e non cesserà di esserlo senza il consenso della maggioranza del popolo dell'Irlanda del Nord che abbia votato in una consultazione tenuta ai fini della presente sezione, in conformità con l'allegato 1.

(2) Ma se il desiderio espresso dalla maggioranza in una consultazione è che l'Irlanda del Nord cessi di far parte del Regno Unito e faccia parte di un'Irlanda unita, il Segretario di Stato sottoporrà al Parlamento tali proposte per dare attuazione a tale desiderio, come può essere concordato tra il Governo di Sua Maestà nel Regno Unito e il Governo dell'Irlanda.

(Omissis)

68. Commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord

(1) Ci deve essere un organo denominato Commissione per i diritti umani dell'Irlanda del Nord.

(2) La Commissione è composta da un Commissario Capo e altri Commissari nominati dal Segretario di Stato.

(3) Nell'effettuare le nomine ai sensi della presente sezione, il Segretario di Stato deve garantire, per quanto possibile, che i Commissari, come gruppo, siano rappresentativi della comunità dell'Irlanda del Nord.

(Omissis)

73. La Commissione per l'uguaglianza per l'Irlanda del Nord

(1) Ci deve essere un organo denominato Commissione per l'uguaglianza per l'Irlanda del Nord.

(2) La Commissione è composta da non meno di 14 né più di 20 Commissari nominati dal Segretario di Stato.

(Omissis)

Fixed-term Parliaments Act del 2011

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2011/14/introduction/enacted>

Una legge per prevedere lo scioglimento del Parlamento e la determinazione dei giorni di votazione per le elezioni parlamentari generali; e per scopi connessi.

1. Giorni di votazione per le elezioni parlamentari generali

(Omissis)

(2) Il giorno delle votazioni per le prossime elezioni parlamentari dopo l'approvazione della presente legge sarà il 7 maggio 2015.

(3) Il giorno delle votazioni per ogni elezione generale parlamentare successiva deve essere il primo giovedì di maggio del quinto anno solare successivo a quello in cui è intervenuto il giorno

delle votazioni per le elezioni generali parlamentari precedenti.

(Omissis)

2. Elezioni parlamentari anticipate

(1) Le elezioni parlamentari generali anticipate si svolgono se:

(a) la Camera dei Comuni approva una mozione nella forma di cui al comma 2, e

(b) se la mozione è approvata per divisione, il numero dei membri che votano a favore della mozione è un numero uguale o superiore a due terzi del numero dei seggi alla Camera (compresi i seggi vacanti).

(2) La forma della mozione ai fini della sottosezione 1a è:

“Che ci siano elezioni parlamentari anticipate”.

(3) Le elezioni parlamentari generali anticipate si svolgono anche se:

(a) la Camera dei Comuni approva una mozione nella forma di cui al comma 4, e

(b) il termine di 14 giorni a decorrere dal giorno in cui è stata approvata tale mozione scade senza che l’Aula abbia approvato una mozione nella forma di cui al comma 5.

(4) La forma della mozione ai fini della sottosezione 3a è: “Che questa Camera non ha fiducia nel governo di Sua Maestà”.

(5) La forma della mozione ai fini del comma 3b è: “Che questa Camera abbia fiducia nel Governo di Sua Maestà”.

(Omissis)

3. Scioglimento del Parlamento

(1) Il Parlamento in carica si scioglie all’inizio del diciassettesimo giorno lavorativo prima del giorno delle votazioni per le successive elezioni parlamentari generali *(Omissis)*

(2) Il Parlamento non può essere altrimenti sciolto.

Succession to the Crown Act del 2013

Una legge per fare in modo che la successione alla Corona non dipenda dal genere

<https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2013/20/introduction/enacted>

1. Nella determinazione della successione alla Corona, il sesso di una persona nata dopo il 28 ottobre 2011 non dà a quella persona, o ai suoi discendenti, la precedenza su qualsiasi altra persona (se nata).

2. (1) Una persona non perde il diritto a succedere alla Corona o a possederla a seguito di matrimonio con una persona di fede cattolica romana.

(2) Il comma 1 si applica in relazione ai matrimoni avvenuti prima del momento dell’entrata in vigore della presente sezione se l’interessato è in vita in quel momento (così come in relazione ai matrimoni avvenuti dopo tale periodo).

(Omissis)

Costituzione degli Stati Uniti d'America del 1787

PREAMBOLO

Noi, il popolo degli Stati Uniti, al fine di perfezionare la nostra Unione, garantire la giustizia, assicurare la tranquillità all'interno, provvedere alla difesa comune, promuovere il benessere generale, salvaguardare per noi e per i nostri posteri il bene della libertà, poniamo in essere questa Costituzione quale ordinamento per gli Stati Uniti d'America.

Art. I. – Sezione I. – Tutte le competenze legislative qui previste saranno conferite a un Congresso degli Stati Uniti, composto da un Senato e da una Camera dei rappresentanti.

Sezione II. – 1. La Camera dei rappresentanti sarà composta da membri eletti ogni due anni dal popolo dei vari Stati e in ciascuno di essi gli elettori dovranno avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell'organo legislativo di quello Stato.

2. Non potrà essere rappresentante chi non abbia raggiunto l'età di venticinque anni, non sia da sette cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.

3. I rappresentanti saranno ripartiti – valido il principio anche per le imposte dirette – fra i diversi Stati che facciano parte dell'Unione in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, da computarsi aggiungendo al totale delle persone libere – comprese quelle vincolate da un contratto a termine, ed esclusi gli indiani non soggetti a imposte – tre quinti del resto della popolazione. Il censimento dovrà essere fatto entro tre anni dalla prima riunione del Congresso degli Stati Uniti e, successivamente, ogni dieci anni, secondo modalità da stabilire con legge. Il numero dei rappresentanti non dovrà essere superiore a uno per ogni trentamila abitanti, ma ogni Stato avrà almeno un rappresentante; e, fino a che non sarà effettuato il censimento, lo Stato del New Hampshire avrà il diritto di eleggere tre rappresentanti, otto il Massachusetts, uno il Rhode Island con Providence Plantations, cinque il Connecticut, sei lo Stato di

New York, quattro il New Jersey, otto la Pennsylvania, uno il Delaware, sei il Maryland, dieci la Virginia, cinque la North Carolina, cinque la South Carolina, tre la Georgia.

4. Qualora, nella rappresentanza di uno Stato, si rendano vacanti dei seggi, l'organo del potere esecutivo statale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi.

5. La Camera dei rappresentanti eleggerà il suo Speaker, procederà alle nomine per le altre cariche interne e sarà la sola assemblea ad avere il potere di mettere in stato d'accusa i soggetti di cui all'Articolo II, Sezione IV.

Sezione III. – 1. Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ogni Stato, eletti – con mandato di sei anni – dal legislativo statale e ogni senatore disporrà di un solo voto.

2. In primo luogo, nella riunione che si terrà a seguito della prima elezione, i senatori saranno divisi in tre classi, in numero possibilmente uguale. I seggi dei senatori della prima classe saranno resi vacanti allo scadere del secondo anno, quelli della seconda classe allo scadere del quarto, quelli della terza allo scadere del sesto, in modo che un terzo del Senato venga eletto ogni due anni; qualora nell'intervallo tra le sessioni dell'organo legislativo di ciascuno Stato, alcuni seggi si rendano vacanti, per dimissioni o per altra causa, l'esecutivo statale potrà procedere a nomine provvisorie valide fino alla successiva sessione dell'organo legislativo che provvederà a ricoprire tali seggi.

3. Non potrà essere senatore chi non abbia compiuto l'età di trenta anni, non sia da nove anni cittadino degli Stati Uniti e non risieda, al momento dell'elezione, nello Stato in cui venga eletto.

4. Il Vicepresidente degli Stati Uniti sarà Presidente del Senato ma non avrà diritto di voto, salvo nel caso in cui, in sede di votazione in quell'assemblea, si abbia una parità di voti.

5. Il Senato provvederà alle nomine per le altre cariche interne ed eleggerà anche un Presidente *pro tempore*, il quale presiederà in caso di assenza del Vicepresidente o quando questi svolga

le funzioni di Presidente degli Stati Uniti.

6. Il Senato sarà il solo ad avere il potere di giudicare in ordine a tutti gli atti d'accusa nei confronti dei soggetti di cui all'Articolo II, Sezione IV. Ove si riunisca per tale scopo, i suoi membri saranno vincolati da giuramento o dichiarazione solenne. Ove si debba giudicare il Presidente degli Stati Uniti, presiederà il Presidente della Corte Suprema e nessuno potrà essere dichiarato colpevole se non a maggioranza di due terzi dei membri presenti.

7. Le sentenze pronunciate nei casi suddetti non avranno altro effetto se non la destituzione dalla carica occupata e l'interdizione da qualsiasi carica onorifica, fiduciaria o retribuita alle dipendenze degli Stati Uniti; ma il soggetto dichiarato colpevole potrà, nondimeno, essere passibile di e sottoposto a incriminazione, processo, sentenza e pena secondo le leggi ordinarie.

Sezione IV. – 1. Date, luoghi e modalità delle elezioni per i senatori e per i rappresentanti saranno fissate in ogni Stato dai rispettivi organi legislativi; il Congresso potrà però in qualsiasi momento stabilire o modificare le norme relative, salvo per quanto riguarda i luoghi in cui i senatori debbano essere eletti.

2. Il Congresso si riunirà almeno una volta all'anno e tale seduta dovrà aver luogo il primo lunedì di dicembre, a meno che, con legge, non si fissa un giorno diverso.

Sezione V. – 1. Ciascuna delle due Camere sarà giudice dei risultati elettorali e verificherà i requisiti dei membri che ivi risulteranno eletti; e il quorum perché ciascuna delle due Camere possa svolgere i propri lavori sarà costituito dalla maggioranza; quando in numero inferiore, ciascuna Camera potrà rinviare la seduta di giorno in giorno ed è autorizzata sin da ora a costringere i membri assenti ad intervenire, usando quei mezzi cui riterrà di ricorrere e con quelle sanzioni che vorrà comminare.

2. Ciascuna Camera avrà facoltà di stabilire il regolamento per i propri lavori, di punire un suo membro per condotta scorretta, e – a maggioranza di due terzi – di espellerlo.

3. Ciascuna Camera redigerà un verbale delle proprie sedute e lo pubblicherà periodicamente, ad eccezione di quelle parti che riterrà debbano rimanere segrete; inoltre, su richiesta di un quinto dei presenti, saranno riportati a verbale i voti favorevoli e contrari espressi dai membri di ciascu-

na Camera in merito a una qualsiasi questione.

4. Durante la sessione del Congresso, nessuna delle due Camere potrà, senza il consenso dell'altra, rinviare la seduta per più di tre giorni, né trasferirla in un luogo diverso da quello in cui siedono le due Camere.

Sezione VI. – 1. Senatori e rappresentanti riceveranno per le loro funzioni un'indennità che verrà fissata per legge e pagata dal Tesoro degli Stati Uniti. Avranno il privilegio di non poter essere arrestati durante la sessione delle rispettive Camere, mentre vi si recano o ne escono, salvo nel caso di tradimento, reato grave e violazione dell'ordine pubblico; e in nessun altro luogo si chiederà loro conto dei discorsi o dibattiti sostenuti nelle rispettive Camere.

Senatori o rappresentanti, per tutto il periodo del loro mandato, non potranno essere chiamati a ricoprire una qualsiasi carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti, che sia stata istituita o la cui retribuzione sia stata aumentata durante detto periodo; e chi abbia una carica pubblica alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà essere membro di una delle due Camere finché conservi tale ufficio.

Sezione VII. – 1. Tutti i progetti di legge relativi a misure fiscali dovranno prendere avvio dalla Camera dei rappresentanti; ma il Senato potrà concorrervi, come per gli altri progetti di legge, proponendo emendamenti.

2. Qualsiasi progetto di legge, che abbia ottenuto l'approvazione della Camera dei rappresentanti e del Senato, dovrà essere sottoposto, prima che diventi legge, al Presidente degli Stati Uniti; qualora egli lo approvi, lo firmerà; in caso contrario, lo rinvierà, con le sue obiezioni, alla Camera da cui ha avuto origine, e questa inserirà integralmente a verbale tali obiezioni e procederà a esaminarlo di nuovo. Qualora, dopo questo riesame, due terzi dei membri della Camera suddetta si dichiarino a favore del progetto di legge, questo sarà rinviato, insieme con le obiezioni del Presidente, all'altra Camera, da cui verrà riesaminato in maniera analoga; e se anche qui sarà approvato con una maggioranza di due terzi, acquisterà forza vincolante. In tutti i casi di cui sopra il voto in entrambe le Camere sarà palese, e i nomi dei votanti favorevoli e contrari saranno riportati nei verbali delle rispettive Camere. Se, entro dieci giorni (escluse le domeniche) dal momento in cui gli sarà stato presentato, il Presidente non rinvierà un

progetto di legge, questo diverrà legge, come se egli lo avesse firmato, a meno che il Congresso, aggiornandosi, non renda impossibile che il progetto stesso gli sia rinviato; nel qual caso il progetto non si tramuterà in legge.

3. Qualsiasi ordinanza, risoluzione, delibera, per la quale sia richiesta la concorde manifestazione di volontà del Senato e della Camera dei rappresentanti (a parte il caso di aggiornamento), dovrà essere sottoposta al Presidente degli Stati Uniti e da lui approvata prima che entri in vigore; oppure, nel caso egli la respinga, dovrà essere nuovamente approvata dai due terzi delle due Camere, conformemente alle norme e ai limiti previsti per i progetti di legge.

Sezione VIII. – 1. Il Congresso avrà le seguenti attribuzioni: imporre e riscuotere tasse, imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette, pagare i debiti pubblici e provvedere alla comune difesa e al benessere generale degli Stati Uniti, ma imposte di bollo, dazi sulle importazioni e imposte indirette dovranno essere uniformi in tutti gli Stati Uniti;

2. contrarre prestiti per conto degli Stati Uniti;

3. disciplinare il commercio con le Nazioni straniere, e fra i diversi Stati dell'Unione e con le tribù indiane;

4. fissare norme per la naturalizzazione, e leggi in materia di fallimento, che siano identiche in tutti gli Stati Uniti;

5. battere moneta, stabilire il valore di quest'ultima e quello delle monete straniere e fissare il sistema di pesi e misure;

6. prendere iniziative per punire ogni contraffazione dei titoli e della moneta corrente degli Stati Uniti;

7. organizzare uffici e servizi postali;

8. promuovere il progresso della scienza e di arti utili, garantendo per periodi limitati agli autori e agli inventori il diritto esclusivo sui loro scritti e sulle loro scoperte;

9. istituire tribunali di grado inferiore alla Corte Suprema;

10. definire gli atti di pirateria, i reati gravi compiuti in alto mare, nonché i reati contro il diritto delle genti e stabilirne la relativa pena;

11. dichiarare guerra, concedere permessi di preda e rappsaglia e stabilire norme relative alle prede fatte sulla terraferma e lungo le vie d'acqua;

12. reclutare e mantenere eserciti; ma a questo

scopo non si potrà stanziare somma alcuna per un periodo superiore ai due anni;

13. creare e mantenere una Marina Militare;

14. stabilire norme per regolare le forme e le procedure di intervento delle forze di terra e di mare;

15. predisporre l'intervento della milizia per far applicare le leggi dell'Unione, reprimere le insurrezioni e respingere le invasioni;

16. procedere ad organizzare, armare, e disciplinare la milizia e regolare le forme di intervento per quella parte di essa che possa essere impiegata al servizio degli Stati Uniti, lasciando ai singoli Stati il potere di nomina degli ufficiali e il compito di addestrare la milizia secondo le norme disciplinari prescritte dal Congresso;

17. esercitare esclusivo potere di legiferare in merito a qualsiasi materia, in quel Distretto (non eccedente le dieci miglia quadrate) che per cessione di singoli Stati e dietro approvazione del Congresso, divenga sede del Governo degli Stati Uniti; ed esercitare analoga autorità su tutti i terreni acquistati – col consenso dell'organo legislativo dello Stato in cui si trovano – per la costruzione di fortezze, di depositi, di arsenali, di cantieri e di altri edifici indispensabili;

18. porre in essere tutte le leggi necessarie e opportune per l'esercizio dei poteri di cui sopra, e di tutti gli altri poteri che la presente Costituzione conferisce al Governo degli Stati Uniti, o a qualsiasi Dicastero o suo ufficio interno.

Sezione IX. – 1. L'immigrazione o l'importazione di quelle persone, che ciascuno degli Stati attualmente esistenti ritenga opportuno ammettere, non sarà vietata dal Congresso prima dell'anno 1808; ma, per ogni persona importata si potrà far gravare una tassa o un dazio, non superiore ai dieci dollari.

2. Il privilegio dell'*habeas corpus* non sarà sospeso se non quando, in caso di ribellione o di invasione, lo esiga la sicurezza pubblica.

3. Non si approverà *bill of attainder*, né legge che abbia valore retroattivo.

4. Non si applicherà testatico o altra imposta diretta, se non in rapporto al censimento da effettuarsi come disposto sopra.

5. Non si potranno applicare tasse o dazi su merci esportate da uno qualunque degli Stati.

6. Non si potranno adottare regolamenti commerciali o fiscali preferenziali nei confronti dei porti di uno Stato rispetto a quelli di un altro; e le

navi dirette a oppure provenienti da uno Stato non potranno essere costrette ad entrare nei porti di un altro Stato, effettuarvi le operazioni doganali, o pagarvi dazi.

7. Non si preleverà somma alcuna dal Tesoro, se non a seguito di stanziamenti approvati con legge; e si dovrà pubblicare periodicamente un regolare rendiconto degli introiti e delle uscite del denaro pubblico.

8. Gli Stati Uniti non conferiranno alcun titolo nobiliare; a chi abbia una carica retribuita o fiduciaria alle dipendenze degli Stati Uniti non potrà, senza il consenso del Congresso, accettare doni, retribuzioni, incarichi o titoli di qualsiasi genere, da un sovrano, da un principe o da uno Stato straniero.

Sezione X. – 1. Gli Stati non potranno concludere trattati, alleanze o patti confederali; né accordare permessi di preda e rappresaglia, né battere moneta; né emettere titoli di credito; né consentire che il pagamento dei debiti avvenga in altra forma che non sia con monete d'oro o d'argento; né approvare *bill of attainder*, né leggi con valore retroattivo, né leggi che disconoscano in qualche modo l'efficacia delle obbligazioni contrattuali; né potranno conferire titoli nobiliari.

2. Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre dazi sulle importazioni e sulle esportazioni, a eccezione di quei tributi che siano assolutamente indispensabili per dare esecuzione alle proprie leggi di ispezione; e il gettito netto di tutti i dazi imposti da qualsiasi Stato sulle importazioni e sulle esportazioni sarà a vantaggio del Tesoro degli Stati Uniti; e tutte le suddette eventuali leggi saranno soggette a supervisione e controllo da parte del Congresso.

3. Gli Stati non potranno, senza il consenso del Congresso, imporre alcuna tassa sulla stazza delle navi, mantenere truppe o navi da guerra. In tempo di pace, concludere accordi con un altro Stato o con potenze straniere, o prendere parte a una guerra, salvo in caso di invasione effettiva o di pericolo così imminente da non ammettere indugi.

Art. II. – Sezione I. – 1. Il potere esecutivo sarà conferito a un Presidente degli Stati Uniti d'America. Egli rimarrà in carica per un periodo di quattro anni e la sua elezione – insieme a quella del Vicepresidente prescelto per lo stesso periodo – avrà luogo secondo le modalità seguenti:

2. Ogni Stato nominerà, nel modo che verrà

stabilito dal suo organo legislativo, un numero di Elettori, pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che lo Stato ha diritto di mandare al Congresso; ma né senatori, né rappresentanti, né altri che abbiano incarichi fiduciari o retribuiti alle dipendenze degli Stati Uniti, potranno essere nominati Elettori.

3. Gli Elettori si riuniranno nei rispettivi Stati e voteranno, a scrutinio segreto, per due persone, delle quali una almeno non residente nel loro stesso Stato. Essi compileranno una lista di tutti coloro che hanno ottenuto suffragi con il numero dei voti raccolti da ciascuno; questa lista sarà da essi firmata, autenticata e trasmessa sigillata alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzata al Presidente del Senato. Questi, in presenza del Senato e della Camera dei rappresentanti, aprirà le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. Chi avrà ottenuto il più alto numero di suffragi sarà Presidente, sempre che questo numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e se vi sarà più di uno che abbia raggiunto tale maggioranza, con uguali numero di voti, allora la Camera dei rappresentanti procederà immediatamente ad eleggere uno di essi come Presidente mediante scrutinio segreto; qualora, invece, nessuno raggiungesse la maggioranza, la Camera procederà in modo analogo a eleggere il Presidente tra i cinque che abbiano raccolto il più alto numero di voti. Nell'elezione del Presidente, tuttavia, i suffragi si conteranno per Stato e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. A tale scopo il quorum sarà costituito dalla rappresentanza, composta di uno o più membri, dei due terzi degli Stati, e per l'elezione saranno necessari i voti della maggioranza di tutti gli Stati. In ogni caso la persona che, dopo l'elezione del Presidente, abbia raccolto il più alto numero di suffragi degli Elettori sarà nominata Vicepresidente. Se due o più candidati si trovassero ad avere ugual numero di voti, il Senato, a scrutinio segreto, eleggerà fra questi il Vicepresidente.

4. Il Congresso fisserà la data per nominare gli Elettori, e il giorno in cui questi saranno chiamati a votare, giorno che dovrà essere lo stesso in tutti gli Stati Uniti.

5. Non sarà eleggibile alla carica di Presidente chi non sia cittadino degli Stati Uniti per nascita o cittadino nel momento in cui questa Costituzione sarà adottata, né potrà essere eleggibile a tale cari-

ca chi non abbia raggiunto l'età di trentacinque anni e non sia residente negli Stati Uniti da quattordici anni.

6. In caso di destituzione del Presidente, o in caso di decesso, o dimissioni, o di impedimento ad adempiere alle funzioni e ai doveri inerenti la sua carica, questa sarà affidata al Vicepresidente; in caso di destituzione, di decesso, di missioni o di impedimento sia del Presidente che del Vicepresidente, il Congresso provvederà per legge a dichiarare quale pubblico ufficiale debba svolgere le funzioni di Presidente, e questi di conseguenza assumerà l'incarico fino a quando venga meno la causa di impedimento o venga eletto un nuovo Presidente.

7. A epoche fisse il Presidente riceverà, per i suoi servigi, un'indennità che non potrà essere aumentata né diminuita durante il periodo per il quale egli è stato eletto; e non percepirà, in tale periodo alcun altro emolumento dagli Stati Uniti o da uno qualsiasi degli Stati.

8. Prima di entrare in carica, il Presidente dovrà fare il seguente giuramento o dichiarazione solenne: «Giuro (o dichiaro) solennemente che adempirò con lealtà ai doveri di Presidente degli Stati Uniti e col massimo dell'impegno preserverò, proteggerò e difenderò la Costituzione degli Stati Uniti».

Sezione II. – 1. Il Presidente sarà Comandante in Capo dell'Esercito, della Marina degli Stati Uniti e della milizia dei diversi Stati, quando questa sarà chiamata al servizio effettivo degli Stati Uniti; egli potrà richiedere il parere scritto dei titolari di ciascuno dei Dicasteri dell'esecutivo su ogni argomento inerente i compiti dei loro rispettivi uffici, e avrà anche facoltà di concedere commutazioni di pena e la grazia per tutte le infrazioni di legge commesse contro gli Stati Uniti, salvo nel caso dei procedimenti di cui all'Art. II, Sez. IV.

2. Al Presidente sarà attribuito il potere di concludere trattati, sentito il parere e con il consenso del Senato, purché vi sia l'approvazione di due terzi dei senatori presenti; egli proporrà e, sentito il parere e con il consenso del Senato, nominerà gli ambasciatori, altri diplomatici e consoli, i giudici della Corte Suprema e tutti gli altri titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti la cui procedura di nomina non sia altrimenti prevista da questa Carta costituzionale e che sarà stabilita da apposita legge; ma per le cariche di

grado inferiore il Congresso – se lo riterrà opportuno – attribuirà il potere di nomina al solo Presidente, alle corti giudiziarie, ovvero ai titolari dei singoli Ministeri.

3. Al Presidente sarà attribuito anche il potere di assegnare cariche che si rendessero vacanti nell'intervallo tra una sessione e l'altra del Senato, con mandati che avranno termine alla fine della sessione successiva.

Sezione III. – Il Presidente informerà di tanto in tanto i membri del Congresso sullo «stato dell'Unione» e raccomanderà alla loro attenzione quelle misure che egli riterrà necessarie e opportune; potrà, in contingenze straordinarie, convocare entrambe le Camere, oppure una di esse, e, in caso di dissenso tra le Camere circa i tempi d'aggiornamento, deciderà egli stesso a quando rinviare la seduta; riceverà gli ambasciatori e altri diplomatici; avrà cura che le leggi siano fedelmente applicate e conferirà la nomina ufficiale a tutti i titolari di cariche pubbliche degli Stati Uniti.

Sezione IV. – Il Presidente, il Vicepresidente e tutti i titolari di cariche pubbliche negli Stati Uniti saranno destituiti dal loro ufficio qualora, in seguito ad accusa mossa dalla Camera, risultino colpevoli di tradimento, di corruzione o di altri gravi reati.

Art. III. – Sezione I. – Il potere giudiziario degli Stati Uniti sarà conferito a una Corte Suprema e a quelle corti di grado inferiore che il Congresso potrà di quando in quando istituire e organizzare. I giudici sia della Corte Suprema che delle corti di grado inferiore conserveranno la loro carica finché terranno buona condotta, e, ad epoche fisse, riceveranno per i loro servigi un'indennità, che non potrà essere ridotta finché essi rimarranno in carica.

Sezione II. – 1. Il potere giudiziario si estenderà a tutti i casi di *common law* e di *equity* che si presenteranno nel quadro della presente Costituzione, nel quadro delle leggi degli Stati Uniti e dei trattati da essi stipulati o da stipulare in base alle loro competenze, a tutti i casi che riguardano ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, a tutti i casi relativi all'ammiragliato e alla giurisdizione marittima; alle controversie in cui gli Stati Uniti siano parte in causa; alle controversie tra due o più Stati, tra uno Stato e i cittadini di un altro Stato, tra cittadini di Stati diversi, tra cittadini di uno stesso Stato che avanzino pretese su terre

in base a concessioni di altri Stati, e tra uno Stato – o i suoi cittadini – e Stati, cittadini o sudditi stranieri.

2. In tutti i casi che riguardino ambasciatori, altri rappresentanti diplomatici e consoli, e in quelli in cui uno Stato sia parte in causa, la Corte Suprema giudicherà in primo e unico grado. In tutti gli altri casi sopra menzionati la Corte Suprema avrà giurisdizione d'appello, sia di diritto che di fatto, con le eccezioni e le norme che verranno fissate dal Congresso.

3. Il procedimento per tutti i reati, salvo nei casi di impeachment, dovrà avvenire mediante giuria; tale procedimento avrà luogo nello Stato dove detti reati siano commessi; quando il reato non sia stato commesso in alcuno degli Stati, il processo si terrà nella o nelle località che per legge il Congresso indicherà.

Sezione III. – 1. Sarà considerato tradimento contro gli Stati Uniti soltanto l'aver mosso guerra contro di essi, o l'aver appoggiato nemici degli Stati Uniti, fornendo loro aiuto e sostegno. Nessuno potrà essere dichiarato colpevole di tradimento se non su deposizione di due testimoni che siano stati presenti a uno stesso atto flagrante, ovvero quando la colpa sia confessata in pubblico processo.

2. Spetterà al Congresso stabilire la pena per tradimento; ma nessuna sentenza di tradimento potrà comportare perdita di diritti ereditari per i discendenti, o confisca di beni se non durante la vita del colpevole.

Art. IV. – Sezione I. – In ogni Stato si darà pieno riconoscimento agli atti, ai documenti pubblici e ai procedimenti giudiziari degli altri Stati; e il Congresso potrà, mediante leggi generali, prescrivere le procedure per attribuire valore legale a tali atti, documenti e procedimenti, nonché gli effetti relativi.

Sezione II. – 1. I cittadini di ogni Stato avranno il diritto di godere negli altri Stati di tutti i privilegi e di tutte le immunità inerenti alla condizione di cittadini.

2. Chiunque, accusato in uno Stato di tradimento, di reato grave o di altro reato, che si sia sottratto alla giustizia e venga trovato in altro Stato, sarà consegnato – su richiesta dell'organo esecutivo dello Stato da cui è fuggito – per essere trasferito nello Stato cui compete la giurisdizione per quel reato.

3. Chi, soggetto a contratto a termine oppure a schiavitù in uno degli Stati, secondo le leggi ivi vigenti, si sia rifugiato in un altro Stato, non potrà, in virtù di qualsiasi legge o regolamento quivi in vigore, essere esentato da tale vincolo, ma, su richiesta, verrà riconsegnato alla parte cui detta prestazione è dovuta.

Sezione III. – 1. Nuovi Stati potranno essere ammessi dal Congresso a far parte dell'Unione, ma non potrà essere costituito uno Stato nuovo entro i confini di qualsiasi Stato già esistente, né potrà essere formato uno Stato dall'unione di due o più Stati già esistenti, o di parte di essi, senza il consenso degli organi legislativi degli Stati interessati, nonché del Congresso.

2. Al Congresso sarà attribuito il potere di disporre del territorio o di altre proprietà appartenenti agli Stati Uniti e di stabilire tutte le indispensabili norme e misure relative; e niente nella presente Costituzione potrà essere interpretato in modo da pregiudicare qualsiasi diritto territoriale degli Stati Uniti o di un singolo Stato.

Sezione IV. – Gli Stati Uniti garantiranno a ogni Stato dell'Unione una forma repubblicana di governo e proteggeranno ogni Stato contro invasioni, e – su richiesta degli organi legislativi o del potere esecutivo (quando il legislativo non possa essere convocato) – contro violenze interne.

Art. V. – Il Congresso, ogni volta che i due terzi delle Camere lo riterranno necessario, proporrà Emendamenti a questa Costituzione, oppure, su richiesta degli organi legislativi dei due terzi degli Stati, convocherà un'assemblea apposita per proporre Emendamenti. In entrambi i casi, gli Emendamenti saranno validi a tutti gli effetti, come parte di questa Carta costituzionale, se ratificati dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, o da apposite assemblee in tre quarti dei medesimi, – ché l'una o l'altra modalità di ratifica potrà essere prescritta dal Congresso – fermo restando che gli Emendamenti, apportati prima dell'anno 1808, non potranno modificare in alcun modo il primo e quarto comma della Sezione IX dell'Articolo I, e fermo restando che nessuno Stato, senza il suo proprio consenso, verrà privato del diritto ad avere un numero di senatori pari a quello degli altri Stati.

Art. VI. – 1. Tutti i debiti contratti e le obbligazioni assunte prima dell'adozione di questa Carta

costituzionale avranno per gli Stati Uniti, nell'ambito di questa Costituzione, pari valore come nell'ambito della Confederazione.

2. La presente Costituzione e le leggi degli Stati Uniti che seguiranno nel rispetto di questa, e tutti i trattati stipulati o da stipulare da parte degli Stati Uniti, in base alle loro competenze, costituiranno la legge suprema del Paese; e i giudici di ogni Stato saranno tenuti a uniformarvisi, quali che possano essere le disposizioni contrarie previste dalla Costituzione o dalle leggi di qualsiasi singolo Stato.

3. I senatori e i rappresentanti sopra menzionati, i membri delle assemblee legislative dei singoli Stati e tutti i membri degli organi esecutivi e giudiziari, sia degli Stati Uniti che di ogni singolo Stato, saranno vincolati, da giuramento o dichiarazione solenne, a difendere questa Costituzione; ma nessuna professione di fede religiosa sarà mai richiesta per accedere a una carica anche fiduciaria degli Stati Uniti.

Art. VII. – La ratifica da parte di apposite Assemblee in nove Stati sarà sufficiente a far entrare in vigore la presente Costituzione tra gli Stati che l'abbiano in tal modo ratificata.

Fatto in Convenzione, per unanime consenso degli Stati presenti, il diciassettesimo giorno di settembre dell'Anno di Nostro Signore mille settecento ottanta sette e dall'Indipendenza degli Stati Uniti d'America il dodicesimo. A testimonianza di ciò abbiamo qui sotto apposto le nostre firme.

George Washington – Presidente e deputato dalla Virginia

New Hampshire – John Langdon, Nicholas Gilman

Massachusetts – Nathaniel Gorham, Rufus King

Connecticut – Wm Saml Johnson, Roger Sherman

New York – Alexander Hamilton

New Jersey – Wil Livingston, David Brearley, Wm Paterson, Jona. Dayton

Pennsylvania – B Franklin, Thomas Mifflin, Robt Morris, Geo. Clymer, Thos Fitz Simons, Jared Ingersoll, James Wilson, Gouv Morris

Delaware – Geo. Read, Gunning Bedford jun, John Dickinson, Richard Bassett, Jaco. Broom

Maryland – James McHenry, Dan of St Tho Nififer, Danl Carroll

Virginia – John Blair, James Madison Jr.

North Carolina – Wm Blount, Richd Dobbs Spaight, Hu Williamson

South Carolina – J. Rutledge, Charles Cotesworth Pinckney, Charles Pinckney, Pierce Butler

Georgia – William Few, Abr Baldwin

Attestante: William Jackson, Segretario

THE BILL OF RIGHTS (1791)

I Emendamento. – Il Congresso non potrà porre in essere leggi per il riconoscimento ufficiale di una religione o per proibirne il libero culto, o per limitare la libertà di parola o di stampa o il diritto dei cittadini di riunirsi in forma pacifica e d'inoltrare petizioni al governo per la riparazione di ingiustizie.

II Emendamento. – Essendo necessaria alla sicurezza di uno Stato libero una ben organizzata milizia, non si potrà violare il diritto dei cittadini di possedere e portare armi.

III Emendamento. – In tempo di pace non potranno acquarterarsi soldati in una casa privata senza il consenso del proprietario; e neppure in tempo di guerra, se non secondo modalità che verranno prescritte con legge.

IV Emendamento. – Non potrà essere violato il diritto dei cittadini di godere della sicurezza personale, della loro casa, delle loro carte e dei loro beni, di fronte a perquisizioni e sequestri ingiustificati; e non si rilasceranno mandati di perquisizione se non su fondati motivi sostenuti da giuramento o da dichiarazione solenne e con descrizione precisa del luogo da perquisire e delle persone da arrestare o delle cose da sequestrare.

V Emendamento. – Nessuno sarà tenuto a rispondere di reato, che comporti la pena capitale, o che sia comunque grave, se non per denuncia o accusa fatta da una grande giuria, a meno che il caso riguardi membri delle forze di terra o di mare, o della milizia, in servizio effettivo, in tempo di guerra o di pericolo pubblico; e nessuno potrà essere sottoposto due volte, per un medesimo reato, a un procedimento che comprometta la sua vita o la sua integrità fisica; né potrà essere obbligato, in qualsiasi causa penale, a deporre contro se medesimo, né potrà essere privato della vita, della libertà o dei beni, senza

un giusto processo; e nessuna proprietà privata potrà essere destinata a uso pubblico, senza equo indennizzo.

VI Emendamento. – In ogni procedimento penale, l'accusato avrà diritto a un sollecito e pubblico processo da parte di una giuria imparziale dello Stato e del distretto in cui il reato è stato commesso e la cui competenza giurisdizionale sarà preventivamente stabilita con legge; e avrà diritto a essere informato della natura e del motivo dell'accusa, a essere messo a confronto con i testimoni a carico, a ottenere di far comparire i testimoni a suo favore, e a farsi assistere da un avvocato per la sua difesa.

VII Emendamento. – In tutti i procedimenti che rientrano nell'ambito del diritto consuetudinario, sarà fatto salvo il diritto al giudizio da parte di una giuria ogni volta che l'oggetto della controversia superi il valore di venti dollari, e nessun caso giudicato da una giuria potrà essere sottoposto a nuovo esame in qualsiasi altra corte degli Stati Uniti, se non secondo le norme del diritto consuetudinario.

VIII Emendamento. – Non si dovranno esigere cauzioni eccessivamente onerose, né imporre ammende altrettanto onerose, né infliggere pene crudeli e inconsuete.

IX Emendamento. – Alcuni diritti elencati nella Costituzione non potranno essere interpretati in modo tale da negare o misconoscere altri diritti goduti dai cittadini.

X Emendamento. – I poteri non demandati dalla Costituzione agli Stati Uniti, o da essa non vietati agli Stati, sono riservati ai rispettivi Stati, o al popolo.

EMENDAMENTI SUCCESSIVI

XI Emendamento (1795). – Il potere giudiziario federale degli Stati Uniti non si intenderà esteso a qualsivoglia processo, di *common law* o di *equity*, iniziato o proseguito contro uno degli Stati Uniti da cittadini di un altro Stato o da cittadini o sudditi di qualsivoglia Stato straniero.

XII Emendamento (1804). – 1. Gli Elettori si riuniranno nei loro rispettivi Stati e procederanno, con voto a scrutinio segreto, alla nomina del Presidente e del Vicepresidente, uno dei quali, almeno, non dovrà essere residente nel loro stesso Stato; essi indicheranno in una scheda il nome della persona per cui votano come Presidente e

in una scheda distinta il nome di quella per cui votano come Vicepresidente; compileranno liste distinte di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Presidenza e di tutti coloro che avranno avuto suffragi per la Vicepresidenza, col numero di voti da ciascuno raccolti: tali liste saranno dagli Elettori firmate, autenticate, e trasmesse sigillate alla sede del Governo degli Stati Uniti, indirizzate al Presidente del Senato. Il Presidente del Senato, presenti le due Camere, aprirà tutte le liste autenticate e quindi si procederà al computo dei voti. Colui che avrà ottenuto il più alto numero di suffragi per la Presidenza sarà Presidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati. Se nessuno raggiungesse tale maggioranza, la Camera dei rappresentanti, a scrutinio segreto, sceglierà immediatamente il Presidente fra i tre candidati (non di più) che hanno ottenuto per la Presidenza il più alto numero di suffragi. Ma, per l'elezione del Presidente, i suffragi si conteranno per Stato, e la rappresentanza di ciascuno Stato avrà un solo voto. Il quorum sarà a questo scopo costituito da uno o più membri dei due terzi degli Stati, e sarà richiesta per l'elezione la maggioranza di tutti gli Stati. Se, prima del giorno 4 del seguente mese di marzo, la Camera dei rappresentanti – allorché questo potere gli competerà – non avrà scelto il Presidente, il Vicepresidente fungerà da Presidente, come nel caso di decesso o d'altro impedimento del Presidente previsto dalla Costituzione.

2. Colui che otterrà il più alto numero di suffragi per la Vicepresidenza sarà Vicepresidente, sempre che tale numero rappresenti la maggioranza del numero totale degli Elettori nominati; e, se nessuno raggiungesse questa maggioranza, il Senato sceglierà il Vicepresidente fra i due candidati che hanno ottenuto il più alto numero di suffragi: il quorum sarà a questo scopo costituito dai due terzi di tutti i senatori e sarà richiesta la maggioranza del numero complessivo per tale elezione. Ma chi sia costituzionalmente inleggibile alla carica di Presidente, non sarà eleggibile a quella di Vicepresidente degli Stati Uniti.

XIII Emendamento (1865). – Sezione I – La schiavitù o altra forma di costrizione personale non potranno essere ammesse negli Stati Uniti, o in luogo alcuno soggetto alla loro giurisdizione, se non come punizione di un reato per il quale l'imputato sia stato dichiarato colpevole con la dovuta procedura.

Sezione II. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XIV Emendamento (1868). – Sezione I. – Tutte le persone nate o naturalizzate negli Stati Uniti e soggette alla loro sovranità sono cittadini degli Stati Uniti e dello Stato in cui risiedono. Nessuno Stato porrà in essere o darà esecuzione a leggi che disconoscano i privilegi o le immunità di cui godono i cittadini degli Stati Uniti in quanto tali; e nessuno Stato priverà alcuna persona della vita, della libertà o delle sue proprietà, senza *due process of law*, né rifiuterà ad alcuno, nell'ambito della sua sovranità, la *equal protection of the laws*.

Sezione II. – I rappresentanti saranno ripartiti fra i diversi Stati in rapporto al numero rispettivo degli abitanti, computando il totale degli abitanti di ciascuno Stato, ed escludendo gli indiani non soggetti a imposte. Ma qualora il diritto di votare per una qualsiasi elezione – per la scelta degli Elettori del Presidente e del Vicepresidente degli Stati Uniti, per i rappresentanti al Congresso, per i membri dell'esecutivo e del giudiziario di uno Stato o per i membri del suo organo legislativo – venga rifiutato ad alcuno degli abitanti maschi di tale Stato, che abbia compiuto ventun anni d'età e sia cittadino degli Stati Uniti, o nel caso che questo diritto venga misconosciuto in qualsiasi modo – ove non sia per avere partecipato a una ribellione o per altro reato – la rappresentanza di questo Stato sarà ridotta in base al rapporto tra il numero dei cittadini maschi esclusi e il numero totale dei cittadini maschi dello Stato suddetto che abbiano compiuto i ventun anni d'età.

Sezione III. – Non potrà essere senatore o rappresentante al Congresso, né Elettore del Presidente o del Vicepresidente, né ricoprire alcuna carica, civile o militare, alle dipendenze degli Stati Uniti o di uno degli Stati chi – avendo antecedentemente prestato giuramento di difendere la Costituzione degli Stati Uniti, in veste di membro del Congresso o titolare di carica pubblica degli Stati Uniti, o membro del legislativo o dell'esecutivo o del giudiziario di uno Stato – abbia preso parte a un'insurrezione o ribellione contro la nazione stessa, o prestato aiuto o sostegno ai suoi nemici. Ma il Congresso potrà, col voto di due terzi dei membri di ciascuna Camera, sanare questo motivo di impedimento.

Sezione IV. – Non si potrà contestare la vali-

dità dei titoli del debito pubblico degli Stati Uniti, legalmente emessi, nonché la validità dei debiti contratti per pagare pensioni e premi corrisposti per servizi resi al fine di reprimere insurrezioni o ribellioni. Ma, né gli Stati Uniti, né i singoli Stati potranno assumere a loro carico o pagare debiti oppure obbligazioni contratte per venire in aiuto di insurrezioni o ribellioni contro gli Stati Uniti, né risarcire and alcuna indennità reclamata per la perdita o l'emancipazione di schiavi; ma tali debiti, obbligazioni e indennità saranno ritenuti nulli.

Sezione V. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione alle diverse clausole di questo Articolo.

XV Emendamento (1870). – Sezione I. – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato né misconosciuto dagli Stati Uniti, né da alcuno Stato, per ragioni di razza, colore o precedente condizione di schiavitù.

Sezione II. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XVI Emendamento (1913). – Il Congresso avrà la facoltà di imporre e riscuotere tasse sui redditi derivanti da qualunque fonte, senza ripartirle tra i vari Stati e senza dover tenere conto di alcun censimento.

XVII Emendamento (1913). – Sezione I. – Il Senato degli Stati Uniti sarà composto da due senatori per ciascuno Stato, eletti dai rispettivi cittadini con mandato di sei anni; e ogni Senatore avrà diritto a un solo voto. Gli elettori di ogni Stato dovranno avere i requisiti richiesti per l'elettorato attivo del ramo più numeroso dell'organo legislativo statale.

Sezione II. – Qualora in Senato si rendessero vacanti dei seggi di uno Stato, l'esecutivo statale dovrà indire le elezioni per ricoprire tali seggi, fermo restando che il legislativo statale potrà attribuire all'esecutivo statale il potere di procedere a nomine provvisorie, valide sino a che i cittadini non provvedano a coprire i seggi vacanti con elezioni da tenersi quando il legislativo stesso lo disponga.

Sezione III. – Il presente Emendamento non dovrà intendersi nel senso che possa influire sulla durata del mandato di un qualunque senatore eletto prima che l'Emendamento stesso entri a far parte integrante della Costituzione.

XVIII Emendamento (1919). – Sezione I. – A partire da un anno dopo la ratifica del presente Articolo, e per effetto dello stesso, sono vietati entro i confini degli Stati Uniti la fabbricazione, la vendita e il trasporto – a scopo di consumo – di bevande alcoliche, nonché l'importazione e l'esportazione delle medesime da e per gli Stati Uniti e tutti i territori soggetti alla di loro sovranità.

Sezione II. – Il Congresso e i vari Stati hanno competenza concorrente nel porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

Sezione III. – Il presente Articolo non entrerà in vigore, sinché non sarà stato ratificato dagli organi legislativi dei singoli Stati, quale Emendamento alla Costituzione, come previsto da quest'ultima, entro sette anni dalla data in cui esso sarà sottoposto dal Congresso ai singoli Stati per tale ratifica.

XIX Emendamento (1920). – Sezione I. – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da uno degli Stati a motivo del sesso.

Sezione II. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XX Emendamento (1933). – Sezione I. – Il mandato del Presidente e il mandato del Vicepresidente avranno termine a mezzogiorno del 20 gennaio, mentre quelli dei senatori e dei rappresentanti cesseranno alle dodici del 3 gennaio degli anni in cui scadebbero i rispettivi mandati se il presente Articolo non venisse ratificato; nello stesso momento avrà inizio il mandato dei rispettivi successori.

Sezione II. – Il Congresso si riunirà almeno una volta l'anno, e la seduta dovrà aver inizio a mezzogiorno del 3 gennaio, a meno che il Congresso stesso non fissi, con legge, un giorno diverso.

Sezione III. – Se all'epoca fissata per l'inizio del mandato presidenziale, il Presidente eletto fosse deceduto, il Vicepresidente eletto diverrà Presidente. Se non si fosse proceduto all'elezione di un Presidente, prima della data fissata per l'inizio del mandato, o se il Presidente eletto non possedesse i requisiti necessari, il Vicepresidente fungerà da Presidente sino a quando un Presidente non sarà eleggibile o non risponderà agli attributi richiesti; e, nel caso in cui né un Presidente eletto, né un Vicepresidente eletto possedessero i requisiti necessari, il Congresso provvederà con legge a

indicare chi dovrà fungere da Presidente o il modo in cui dovrà essere designata la persona che dovrà fungere da Presidente; la persona così designata eserciterà le funzioni presidenziali sino a quando un Presidente o un Vicepresidente non risponderà agli attributi richiesti.

Sezione IV. – In caso di decesso di una delle persone tra cui la Camera dei rappresentanti – qualora tale competenza gli spetti – debba scegliere il Presidente, e nel caso di decesso di una delle persone tra cui il Senato – qualora tale competenza gli spetti – debba scegliere il Vicepresidente, il Congresso prenderà gli opportuni provvedimenti legislativi.

Sezione V. – Le Sezioni I e II avranno efficacia a partire dal 15 ottobre successivo alla ratifica del presente Articolo.

Sezione VI. – Il presente Articolo non entrerà in vigore finché non sarà stato ratificato, come emendamento alla Costituzione, dagli organi legislativi di tre quarti degli Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà loro sottoposto per tale ratifica.

XXI Emendamento (1933). – Sezione I. – Il XVIII Emendamento della Costituzione degli Stati Uniti è abrogato per effetto di questo Articolo.

Sezione II. – Sono vietati il trasporto e l'importazione in qualunque Stato, territorio o possedimento degli Stati Uniti di bevande alcoliche – a scopo di distribuzione o di consumo – in violazione delle leggi ivi vigenti.

Sezione III. – Il presente articolo non entrerà in vigore finché non sarà ratificato come emendamento alla Costituzione – come da questa previsto – da apposite assemblee nei vari Stati, entro sette anni dalla data in cui sarà sottoposto dal Congresso agli Stati stessi per tale ratifica.

XXII Emendamento (1951). – Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o svolto le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente, potrà essere eletto più di una volta alla carica presidenziale. Questo Articolo non si applica a chi era in carica al momento in cui l'Articolo stesso è stato proposto dal Congresso e non impedirà a chi abbia la carica presidenziale o eserciti le funzioni di Presidente nel periodo che occorre perché l'Articolo entri in vigore, di mantenere la carica di Presidente o di facente funzione per l'intero periodo suddetto.

XXIII Emendamento (1961). – Sezione I. – Il

Distretto che è sede del Governo degli Stati Uniti nominerà, secondo le modalità che il Congresso indicherà, un numero di Elettori del Presidente e del Vicepresidente pari al numero complessivo dei senatori e dei rappresentanti che il Distretto stesso avrebbe diritto di inviare al Congresso se fosse uno Stato, ma in nessun caso un numero superiore a quello dello Stato meno popoloso; essi si aggiungeranno agli Elettori nominati dagli Stati, ma verranno considerati, ai fini dell'elezione del Presidente e del Vicepresidente, Elettori nominati da uno Stato; si riuniranno nel Distretto e assolveranno agli obblighi prescritti dal XII Emendamento.

Sezione II. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XXIV Emendamento (1964). – Sezione I. – Il diritto dei cittadini degli Stati Uniti di votare nelle elezioni primarie o d'altro genere per il Presidente o il Vicepresidente, per gli Elettori del Presidente o del Vicepresidente, o per un senatore o per un rappresentante al Congresso – non potrà essere negato o disconosciuto dagli Stati Uniti o da qualsiasi Stato per omesso pagamento di una tassa elettorale o di altro genere.

Sezione II. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XXV Emendamento (1967). – Sezione I. – In caso di destituzione del Presidente, o di decesso o di dimissioni, il Vicepresidente diventerà Presidente.

Sezione II. – Ogni qualvolta la carica di Vicepresidente si renda vacante, il Presidente nominerà un Vicepresidente che assumerà la carica non appena la sua nomina sarà stata convalidata da un voto di maggioranza da parte delle due Camere del Congresso.

Sezione III. – Ogni qualvolta il Presidente trasmetterà al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta nel senso che egli non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, e fino a quando egli non invierà loro una dichiarazione scritta in senso contrario, tali poteri e doveri saranno esercitati e assolti dal Vicepresidente in qualità di facente funzioni di Presidente.

Sezione IV. – Ogni qualvolta il Vicepresidente

e una maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell'esecutivo oppure di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, trasmetteranno al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente assumerà immediatamente l'incarico quale facente funzioni di Presidente. Successivamente, quando il Presidente trasmetterà al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una sua dichiarazione scritta che non esistono più le condizioni di cui sopra, egli riprenderà a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, a meno che il Vicepresidente e la maggioranza dei titolari dei Dicasteri dell'esecutivo o dei membri di altro organo, che con legge sarà indicato dal Congresso, non trasmettano entro quattro giorni al Presidente pro tempore del Senato e allo Speaker della Camera dei rappresentanti una loro dichiarazione scritta nel senso che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e assolvere ai doveri della sua carica. Spetterà allora al Congresso risolvere la questione riunendosi, a tale scopo, entro 48 ore, qualora non fosse già in seduta. Se il Congresso, entro 21 giorni dalla ricezione della dichiarazione scritta di cui sopra, o, se non fosse in seduta, entro 21 giorni dalla data di convocazione, dichiarerà, con due terzi dei voti di ambedue le Camere, che il Presidente non è in grado di esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica, il Vicepresidente dovrà continuare ad esercitarli ed assolverli quale facente funzioni; in caso contrario, il Presidente dovrà riprendere a esercitare i poteri e adempiere ai doveri della sua carica.

XXVI Emendamento (1971). – Sezione I. – Il diritto di voto dei cittadini degli Stati Uniti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età non potrà essere negato, né disconosciuto da parte degli Stati Uniti né dai singoli Stati, a motivo dell'età.

Sezione II. – Il Congresso ha facoltà di porre in essere la legislazione opportuna per dare esecuzione a questo Articolo.

XXVII Emendamento (1992). – Leggi che modifichino gli emolumenti dei senatori e dei rappresentanti non entreranno in vigore, se non dopo le successive elezioni per la Camera dei rappresentanti.

Il sistema costituzionale francese nella Carta del 1958

PREAMBOLO

Il Popolo francese proclama solennemente la sua fedeltà ai diritti dell'uomo e ai principi della sovranità nazionale definiti dalla Dichiarazione del 1789, confermata ed integrata dal preambolo della Costituzione del 1946, e ai diritti e doveri definiti nella Carta dell'ambiente del 2004.

Sulla base di questi principi e di quello della libera determinazione dei popoli, la Repubblica offre ai territori d'oltremare che manifestano la volontà di aderirvi nuove istituzioni fondate sull'ideale comune di libertà, di eguaglianza e di fraternità e concepite ai fini della loro evoluzione democratica.

Art. 1. – La Francia è una repubblica indivisibile, laica, democratica e sociale. Essa assicura l'eguaglianza dinanzi alla legge a tutti i cittadini senza distinzione di origine, di razza o di religione. Essa rispetta tutte le convinzioni religiose e filosofiche. La sua organizzazione è decentrata.

La legge promuove l'uguaglianza di accesso delle donne e degli uomini ai mandati elettorali e alle funzioni elettive, nonché alle responsabilità professionali e sociali.

TITOLO I DELLA SOVRANITÀ

Art. 2. – Lingua ufficiale della Repubblica è il francese. L'emblema nazionale è la bandiera tricolore, blu, bianca e rossa. L'inno nazionale è "La Marseillaise".

Il motto della Repubblica è "Libertà, Eguaglianza, Fraternità".

Il suo principio è: governo del popolo, dal popolo e per il popolo.

Art. 3. – La sovranità nazionale appartiene al popolo che la esercita per mezzo dei suoi rappresentanti e mediante referendum.

Nessuna frazione del popolo né alcun individuo può attribuirsi l'esercizio.

Il suffragio può essere diretto o indiretto nei

modi previsti dalla Costituzione. Esso è sempre universale, uguale e segreto.

Sono elettori, nelle condizioni stabilite dalla legge, tutti i cittadini francesi maggiorenni di ambo i sessi che godono dei diritti civili e politici.

Art. 4. – I partiti e i gruppi politici concorrono all'espressione del voto. Essi si formano ed esercitano la loro attività liberamente. Devono rispettare i principi della sovranità nazionale e della democrazia.

Essi contribuiscono all'attuazione del principio enunciato al secondo comma dell'articolo 1, alle condizioni stabilite dalla legge.

La legge garantisce l'espressione pluralista delle opinioni e l'equa partecipazione dei partiti e dei gruppi politici alla vita democratica della Nazione.

TITOLO II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 5. – Il Presidente della Repubblica garantisce il rispetto della Costituzione. Mediante il suo arbitrato, assicura il regolare funzionamento dei poteri pubblici e la continuità dello Stato.

È garante dell'indipendenza nazionale, dell'integrità del territorio e del rispetto dei trattati.

Art. 6. – Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale diretto.

Nessuno può svolgere più di due mandati consecutivi.

Le modalità di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 7. – Il Presidente della Repubblica è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. Se tale maggioranza non viene conseguita al primo turno, si procede ad un secondo turno il quattordicesimo giorno successivo. Possono presentarsi soltanto i due candidati che, dopo l'eventuale ritiro di candidati più favoriti, abbiano raccolto il maggior numero di voti al primo turno.

Lo scrutinio è convocato dal Governo.

L'elezione del nuovo Presidente ha luogo non meno di venti giorni e non più di trentacinque gior-

ni prima della scadenza dei poteri del Presidente in carica.

Nel caso di vacanza della Presidenza della Repubblica, dovuta a qualsiasi causa, o d'impedimento constatato dal Consiglio costituzionale su incarico del Governo e deliberante a maggioranza assoluta dei suoi membri, le funzioni del Presidente della Repubblica, ad eccezione di quelle previste dai successivi articoli 11 e 12, sono provvisoriamente esercitate dal Presidente del Senato e, laddove quest'ultimo sia a sua volta impedito dall'esercitare tali funzioni, dal Governo.

Nel caso di vacanza o quando l'impedimento è dichiarato definitivo dal Consiglio costituzionale, lo scrutinio per l'elezione del nuovo Presidente ha luogo, tranne in caso di forza maggiore riconosciuto dal Consiglio costituzionale, non meno di venti giorni e non più di trentacinque giorni dall'inizio della vacanza o della dichiarazione del carattere definitivo dell'impedimento.

Se, nei sette giorni che precedono il limite ultimo del deposito delle presentazioni delle candidature, una delle persone che, meno di trenta giorni prima di quella data, hanno annunciato pubblicamente la loro decisione di candidarsi decede o si trova impedita, il Consiglio costituzionale può decidere di rinviare l'elezione.

Se, prima del primo turno, uno dei candidati decede o ha qualche impedimento, il Consiglio costituzionale dichiara il rinvio dell'elezione.

In caso di decesso o di impedimento di uno dei due candidati più favoriti al primo turno prima di eventuali ritiri, il Consiglio costituzionale dichiara la necessità di dover procedere nuovamente al complesso delle operazioni elettorali; lo stesso avviene in caso di decesso o d'impedimento di uno dei due candidati rimasti in lizza per il secondo turno.

In ogni caso, il Consiglio costituzionale è chiamato in causa alle condizioni previste al secondo comma dell'articolo 61 o a quelle stabilite per la presentazione di un candidato dalla legge organica prevista all'articolo 6 di cui sopra.

Il Consiglio costituzionale può prorogare i termini massimi previsti dai commi terzo e quinto senza che lo scrutinio possa aver luogo più di trentacinque giorni dopo la data della decisione del Consiglio costituzionale. Se l'applicazione delle disposizioni del presente comma ha come effetto quello di rinviare l'elezione ad una data posteriore alla scadenza dei poteri del Presidente in carica,

questi continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla proclamazione del suo successore.

Gli articoli 49 e 50 e l'articolo 89 della Costituzione non sono applicabili durante la vacanza della Presidenza della Repubblica né durante il periodo che decorre fra la dichiarazione del carattere definitivo dell'impedimento del Presidente della Repubblica e l'elezione del suo successore.

Art. 8. – Il Presidente della Repubblica nomina il Primo ministro. Egli pone fine alle sue funzioni all'atto della presentazione da parte di questi delle dimissioni del Governo.

Su proposta del Primo ministro, nomina gli altri membri del governo e pone fine alle loro funzioni.

Art. 9. – Il Presidente della Repubblica presiede il Consiglio dei ministri.

Art. 10. – Il Presidente della Repubblica promulga le leggi entro quindici giorni dalla trasmissione al Governo della legge definitivamente approvata.

Prima della scadenza del termine, può chiedere al Parlamento una nuova deliberazione della legge o di alcuni suoi articoli. La nuova deliberazione non può essere respinta.

Art. 11. – Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo durante le sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicate sul *Journal Officiel*, può sottoporre a referendum ogni disegno di legge concernente l'organizzazione dei pubblici poteri, le riforme relative alla politica economica, sociale o ambientale della Nazione ed ai servizi pubblici che vi concorrono, o tendente ad autorizzare la ratifica di un trattato che, senza essere contrario alla Costituzione, potrebbe comunque incidere sul funzionamento delle istituzioni.

Quando il referendum è indetto su proposta del Governo, questi fa, davanti a ciascuna assemblea, una dichiarazione che è seguita da dibattito.

Un referendum che verta su un argomento tra quelli indicati al primo comma può essere organizzato su iniziativa di un quinto dei membri del Parlamento, sostenuto da un decimo degli elettori iscritti alle liste elettorali. Tale iniziativa prende la forma di una proposta di legge e non può avere ad oggetto l'abrogazione di una disposizione legislativa promulgata da meno di un anno.

Le condizioni della presentazione di tale proposta di legge e quelle alle quali il Consiglio costituzionale controlla il rispetto delle disposizioni del comma precedente vengono determinate con legge organica.

Se la proposta di legge non è stata esaminata dalle due assemblee entro il termine stabilito dalla legge organica, il Presidente della Repubblica la sottopone al referendum.

Qualora la proposta di legge non sia adottata dal popolo francese, nessuna nuova proposta di referendum che verta sullo stesso argomento può essere presentata prima che siano trascorsi due anni dalla data della consultazione elettorale.

Qualora il risultato del referendum conduca all'adozione del disegno o della proposta di legge, il Presidente della Repubblica promulga la legge nei quindici giorni successivi alla proclamazione dei risultati della consultazione.

Art. 12. – Il Presidente della Repubblica, sentiti il Primo ministro e i Presidenti delle assemblee, può sciogliere l'Assemblea nazionale.

Le elezioni politiche hanno luogo almeno venti giorni e al massimo quaranta giorni dopo l'avvenuto scioglimento.

L'Assemblea nazionale è convocata di pieno diritto il secondo giovedì successivo alle elezioni. Se la convocazione cade in periodo diverso da quello previsto per la sessione ordinaria, una sessione della durata di quindici giorni ha luogo di diritto.

Non si può procedere ad un nuovo scioglimento durante l'anno che segue dette elezioni.

Art. 13. – Il Presidente della Repubblica firma le ordinanze ed i decreti deliberati in Consiglio dei Ministri.

Attribuisce le cariche civili e militari dello Stato.

I consiglieri di Stato, il Gran Cancelliere della Legion d'onore, gli ambasciatori ed inviati straordinari, i consiglieri della Corte dei conti, i prefetti, i rappresentanti dello Stato nelle collettività d'oltremare disciplinate dall'articolo 74 ed in Nuova Caledonia, gli ufficiali generali, i rettori delle accademie, i direttori delle amministrazioni centrali sono nominati con delibera del Consiglio dei ministri.

Una legge organica determina le altre cariche alle quali si provvede con delibera del Consiglio dei ministri e le condizioni alle quali il potere di nomina del Presidente della Repubblica può essere dallo stesso delegato ed esercitato in suo nome.

Una legge organica determina gli incarichi o funzioni, diversi da quelli di cui al terzo comma, per i quali, in ragione della loro importanza per la garanzia dei diritti e delle libertà o della vita economica e sociale della Nazione, il potere di nomi-

na del Presidente della Repubblica si esercita previo parere espresso della commissione permanente competente di ciascuna assemblea. Il Presidente della Repubblica non può procedere ad una nomina qualora la somma dei voti negativi espressi in ciascuna commissione rappresenti almeno i tre quinti dei suffragi espressi in seno alle due commissioni. La legge stabilisce le commissioni permanenti competenti a seconda degli incarichi o funzioni interessati.

Art. 14. – Il Presidente della Repubblica accredita gli ambasciatori e gli inviati straordinari presso gli Stati esteri; gli ambasciatori e gli inviati straordinari stranieri sono accreditati presso di lui.

Art. 15. – Il Presidente della Repubblica è il capo delle Forze armate. Presiede i consigli e i comitati superiori della Difesa nazionale.

Art. 16. – Quando le istituzioni della Repubblica, l'indipendenza della nazione, l'integrità del territorio o l'esecuzione degli impegni internazionali sono minacciati in maniera grave ed immediata e il regolare funzionamento dei poteri pubblici costituzionali è interrotto, il Presidente della Repubblica adotta le misure richieste dalle circostanze dopo aver ufficialmente consultato il Primo ministro, i Presidenti delle assemblee ed il Presidente del Consiglio costituzionale.

Egli ne informa la nazione con un messaggio.

Tali misure devono essere ispirate dalla volontà di assicurare ai poteri pubblici costituzionali, nel minor tempo possibile, i mezzi necessari per provvedere ai loro compiti. Il Consiglio costituzionale è consultato al riguardo.

Il Parlamento si riunisce di pieno diritto.

L'Assemblea nazionale non può essere sciolta durante l'esercizio dei poteri eccezionali.

Passati trenta giorni di esercizio dei poteri eccezionali, il Consiglio costituzionale può essere incaricato dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori, di verificare se le condizioni di cui al primo comma sussistano ancora. Il Consiglio si pronuncia nel più breve tempo possibile tramite un parere pubblico. Procedo di pieno diritto a tale esame e si pronuncia alle stesse condizioni allo scadere dei sessanta giorni di esercizio dei poteri eccezionali e in ogni altro momento oltre tale durata.

Art. 17. – Il Presidente della Repubblica ha il potere di concedere la grazia a titolo individuale.

Art. 18. – Il Presidente della Repubblica comunica con le due assemblee del Parlamento mediante

messaggi di cui è data lettura e che non danno luogo a dibattito.

Può intervenire di fronte al Parlamento riunito in seduta comune a tal fine. Il suo intervento può dar luogo, in sua assenza, ad un dibattito cui non segue alcun voto.

Fuori sessione, le assemblee parlamentari sono riunite espressamente a tal fine.

Art. 19. – Gli atti del Presidente della Repubblica diversi da quelli previsti dagli articoli 8 (primo comma), 11, 12, 16, 18, 54, 56 e 61 sono controfirmati dal Primo ministro e, se del caso, dai ministri responsabili.

TITOLO III IL GOVERNO

Art. 20. – Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.

È responsabile davanti al Parlamento alle condizioni e secondo le procedure previste agli articoli 49 e 50.

Art. 21. – Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Assicura l'esecuzione delle leggi. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 13, esercita il potere regolamentare e attribuisce le cariche civili e militari.

Può delegare alcuni poteri ai ministri.

Sostituisce, se del caso, il Presidente della Repubblica nella presidenza dei consigli e dei comitati previsti all'articolo 15.

Può, a titolo eccezionale, sostituirlo nella presidenza di un Consiglio dei ministri dietro delega espressa e per un ordine del giorno determinato.

Art. 22. – Gli atti del Primo ministro sono controfirmati, se del caso, dai ministri incaricati della loro esecuzione.

Art. 23. – Le funzioni di membro del Governo sono incompatibili con l'esercizio del mandato parlamentare, delle funzioni di rappresentanza professionale a carattere nazionale, di qualsiasi impiego pubblico o attività professionale.

Una legge organica stabilisce le condizioni per la sostituzione dei titolari di tali mandati, funzioni o impieghi.

La sostituzione dei membri del Parlamento ha luogo in conformità alle disposizioni dell'articolo 25.

TITOLO IV IL PARLAMENTO

Art. 24. – Il Parlamento vota le leggi. Controlla l'azione del Governo. Valuta le politiche pubbliche.

Il Parlamento comprende l'Assemblea nazionale e il Senato.

I deputati dell'Assemblea nazionale, il cui numero non può eccedere cinquecentosettantasette, sono eletti a suffragio diretto.

Il Senato, il cui numero dei membri non può eccedere trecentoquarantotto, è eletto a suffragio indiretto. Esso assicura la rappresentanza delle collettività territoriali della Repubblica.

I Francesi stabiliti fuori della Francia sono rappresentati all'Assemblea nazionale e al Senato.

Art. 25. – Una legge organica stabilisce la durata dei poteri di ciascuna assemblea, il numero dei suoi membri, le loro indennità, le condizioni di eleggibilità, e il regime delle ineleggibilità e delle incompatibilità.

Essa stabilisce altresì le condizioni per la elezione delle persone chiamate ad assicurare, in caso di vacanza del seggio, la sostituzione dei deputati e dei senatori fino al rinnovo generale o parziale dell'assemblea di appartenenza ovvero la loro sostituzione temporanea in caso di loro accettazione di incarichi di governo.

Una commissione indipendente, la cui composizione e le cui regole di organizzazione e di funzionamento sono stabilite con legge, si pronuncia con un parere pubblico sui progetti di testo e sulle proposte di legge delimitanti i collegi per l'elezione dei deputati o che modificano la ripartizione dei seggi dei deputati o dei senatori.

Art. 26. – Nessun membro del Parlamento può essere perseguito, ricercato, arrestato, detenuto o giudicato per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni.

Nessun membro del Parlamento può essere soggetto, in materia penale, ad arresto o a qualsiasi altra misura privativa o restrittiva della libertà senza l'autorizzazione dell'ufficio di presidenza dell'assemblea di appartenenza. Detta autorizzazione non è richiesta in caso di flagranza o di condanna definitiva.

La detenzione, le misure privative o restrittive della libertà o l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento sono sospese per la durata della sessione qualora l'assemblea alla quale appartiene lo richieda.

L'assemblea interessata si riunisce di pieno diritto in sedute supplementari per consentire, se del caso, l'applicazione del comma di cui sopra.

Art. 27. – Il mandato imperativo è nullo.

Il diritto di voto dei membri del Parlamento è personale.

La legge organica può autorizzare eccezionalmente la delega del voto. In tal caso nessuno può ricevere in delega più di un mandato.

Art. 28. – Il Parlamento si riunisce di pieno diritto in una sessione ordinaria che ha inizio il primo giorno lavorativo di ottobre e si conclude l'ultimo giorno lavorativo di giugno.

La sessione ordinaria in ciascuna assemblea non può superare i centoventi giorni di seduta. Le settimane di seduta sono stabilite da ciascuna assemblea.

Il Primo ministro, consultato il Presidente dell'assemblea interessata, o la maggioranza dei membri di ciascuna assemblea, può decidere la convocazione di giorni supplementari di seduta.

I giorni e gli orari delle sedute sono determinati dal regolamento di ciascuna assemblea.

Art. 29. – Il Parlamento si riunisce in sessione straordinaria su richiesta del Primo ministro o della maggioranza dei membri componenti l'Assemblea nazionale, su un ordine del giorno determinato.

Quando la sessione straordinaria è tenuta su richiesta dei membri dell'Assemblea nazionale, il decreto di chiusura ha effetto solo dopo che il Parlamento abbia esaurito l'ordine del giorno per il quale è stato convocato e al più tardi il dodicesimo giorno successivo a quello della prima seduta.

Solo il Primo ministro può chiedere una nuova sessione prima della fine del mese successivo al decreto di chiusura.

Art. 30. – Esclusi i casi in cui il Parlamento si riunisce di pieno diritto, le sessioni straordinarie sono aperte e chiuse con decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 31. – I membri del Governo hanno accesso alle due assemblee. Sono ascoltati quando lo richiedono.

Essi possono farsi assistere da commissari del Governo.

Art. 32. – Il Presidente dell'Assemblea nazionale è eletto per la durata della legislatura. Il Presidente del Senato è eletto dopo ogni rinnovo parziale.

Art. 33. – Le sedute delle due assemblee sono pubbliche. Il resoconto integrale dei dibattiti è pubblicato nel *Journal Officiel*.

Ciascuna assemblea può riunirsi in comitato segreto su richiesta del Primo ministro o di un decimo dei suoi membri.

TITOLO V DEI RAPPORTI TRA IL PARLAMENTO E IL GOVERNO

Art. 34. – La legge stabilisce le norme concernenti:

- i diritti civili e le garanzie fondamentali accordate ai cittadini per l'esercizio delle pubbliche libertà; la libertà, il pluralismo e l'indipendenza dei media; gli obblighi imposti dalla Difesa nazionale ai cittadini relativamente alle loro persone e ai loro beni;

- la cittadinanza, lo stato e la capacità delle persone, il regime matrimoniale, le successioni ed elargizioni;

- la descrizione dei reati nonché delle pene applicabili; la procedura penale; l'amnistia; la creazione di nuovi ordini giurisdizionali e lo stato giuridico dei magistrati;

- la base imponibile, l'aliquota e le modalità di riscossione delle imposte di ogni tipo; il regime di emissione della moneta.

La legge stabilisce altresì le norme concernenti:

- il sistema elettorale delle assemblee parlamentari, delle assemblee locali e delle istanze rappresentative dei Francesi stabiliti all'estero nonché le condizioni di esercizio dei mandati elettorali e delle funzioni elettive dei membri delle assemblee deliberanti delle collettività territoriali;

- la creazione di categorie di enti pubblici;

- le garanzie fondamentali riconosciute ai funzionari civili e militari dello Stato;

- le nazionalizzazioni di imprese e i trasferimenti di proprietà di imprese del settore pubblico al settore privato.

La legge determina i principi fondamentali:

- dell'organizzazione generale della Difesa nazionale;

- dell'autonomia amministrativa delle collettività territoriali, delle loro competenze e risorse; – dell'insegnamento;

- del regime della proprietà, dei diritti reali e degli obblighi civili e commerciali;

- del diritto del lavoro, del diritto sindacale e della previdenza sociale;

- della tutela dell'ambiente.

Le leggi finanziarie determinano le entrate e le spese dello Stato alle condizioni e con le riserve previste con legge organica.

Le leggi sul finanziamento della previdenza sociale determinano le condizioni generali del suo equilibrio finanziario e, tenuto conto delle previsioni di entrata, ne stabiliscono gli obiettivi di spesa, alle condizioni e con le riserve previste con legge organica.

Leggi programmatiche stabiliscono gli obiettivi dell'azione dello Stato.

Gli orientamenti pluriannuali della finanza pubblica sono definiti con leggi programmatiche. Si inseriscono nell'obiettivo di equilibrio dei conti delle pubbliche amministrazioni.

Le disposizioni del presente articolo potranno essere precisate ed integrate con legge organica.

Art. 34-1. – Le assemblee possono votare risoluzioni alle condizioni stabilite con legge organica.

Sono irricevibili e non possono essere iscritte all'ordine del giorno le proposte di risoluzione nei cui confronti il Governo ritenga che la loro adozione o il loro rigetto possa essere di natura tale da mettere in causa la sua responsabilità o che esse contengano ingiunzioni nei suoi confronti.

Art. 35. – La dichiarazione di guerra è autorizzata dal Parlamento.

Il Governo informa il Parlamento della sua decisione di far intervenire le forze armate all'estero, al più tardi tre giorni dopo l'inizio dell'intervento. Il Governo specifica gli obiettivi perseguiti. Tali informazioni possono dar luogo a dibattito senza che si proceda ad alcuna votazione.

Se la durata dell'intervento supera i quattro mesi, il Governo ne sottopone prolungamento all'autorizzazione del Parlamento. Può chiedere all'Assemblea nazionale di decidere in ultima istanza.

Se il Parlamento non è in sessione allo scadere dei quattro mesi, si pronuncia all'apertura della sessione seguente.

Art. 36. – Lo stato d'assedio è decretato dal Consiglio dei ministri.

Non può essere prorogato oltre dodici giorni senza autorizzazione del Parlamento.

Art. 37. – Le materie non riservate alla legge hanno carattere regolamentare.

I testi in forma legislativa esistenti in tali materie possono essere modificati mediante decreto, previo parere del Consiglio di Stato. Qualora tali testi fossero approvati dopo l'entrata in vigore della presente Costituzione potranno essere modificati con decreto solo dopo che il Consiglio costituzionale abbia dichiarato che essi sono di natura regolamentare, in virtù del comma precedente.

Art. 37-1. – La legge ed i regolamenti possono comportare, per un oggetto ed una durata limitati, disposizioni a carattere sperimentale.

Art. 38. – Il Governo può, per l'esecuzione del suo programma, richiedere al Parlamento l'autorizzazione ad adottare tramite ordinanza, entro un termine stabilito, delle misure che sono normalmente riservate alla legge.

Dette ordinanze sono deliberate dal Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore con la loro pubblicazione, ma decadono se il progetto di legge di ratifica non è presentato al Parlamento entro la data stabilita dalla legge di autorizzazione. Possono essere ratificate solo espressamente.

Alla scadenza del termine di cui al primo comma del presente articolo le ordinanze possono essere modificate, nelle materie che sono di competenza legislativa, solo con legge.

Art. 39. – L'iniziativa delle leggi appartiene congiuntamente al Primo ministro e ai membri del Parlamento.

I disegni di legge sono deliberati dal Consiglio dei ministri previo parere del Consiglio di Stato e sono quindi presentati alla presidenza di una delle due assemblee. I disegni di legge finanziaria e di finanziamento della previdenza sociale sono presentati in primo luogo all'Assemblea nazionale. Fatto salvo il primo comma dell'articolo 44, i progetti di legge il cui oggetto principale riguardi l'organizzazione delle collettività territoriali sono presentati prima al Senato.

La presentazione dei disegni di legge depositati dinanzi all'Assemblea nazionale o al Senato risponde alle condizioni stabilite con legge organica.

I disegni di legge non possono essere inseriti all'ordine del giorno se la Conferenza dei presidenti della prima assemblea incaricata ravvisi che le regole stabilite dalla legge organica sono state disattese. In caso di disaccordo tra la Conferenza dei presidenti ed il Governo, il Presidente dell'assemblea incaricata o il Primo ministro possono adire il Consiglio costituzionale che delibera entro il termine di otto giorni.

Alle condizioni previste dalla legge, il Presidente di un'assemblea può sottoporre per parere al Consiglio di Stato, prima del suo esame in commissione, una proposta di legge depositata da uno dei suoi membri, a meno che quest'ultimo non vi si opponga.

Art. 40. – Le proposte e gli emendamenti formulati dai membri del Parlamento non sono ammissibili allorché la loro adozione abbia per conseguenza una diminuzione delle entrate pubbliche, ovvero la creazione o l'aggravio di un onere pubblico.

Art. 41. – Se nel corso dell'iter legislativo risulta che una proposta o un emendamento riguarda una materia non riservata alla legge, o è in contrasto con una delega accordata in virtù dell'articolo 38, il Governo o il Presidente dell'assemblea incaricata può opporre l'irricevibilità.

In caso di disaccordo tra il Governo ed il Presidente dell'assemblea interessata, il Consiglio costituzionale, su richiesta dell'uno o dell'altro, decide nel termine di otto giorni.

Art. 42. – La discussione dei disegni e delle proposte di legge verte, in aula, sul testo adottato dalla commissione che ne è investita in applicazione dell'art. 43 ovvero, in mancanza, sul testo di cui l'assemblea è stata investita.

Tuttavia, la discussione in aula dei disegni di revisione costituzionale, dei disegni di legge finanziaria e dei disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale verte, in prima lettura dinanzi alla prima assemblea investita, sul testo presentato dal Governo e, per le altre letture, sul testo trasmesso dall'altra assemblea.

La discussione in aula, in prima lettura, di un disegno o di una proposta di legge può aver luogo, dinanzi alla prima assemblea investita, solo dopo lo scadere del termine di sei settimane successive al suo deposito. Può aver luogo, dinanzi alla seconda assemblea investita, solo allo scadere del termine di quattro settimane a partire dalla sua trasmissione.

Il comma precedente non si applica se sia stata avviata la procedura accelerata alle condizioni di cui all'articolo 54. Non si applica altresì ai disegni di legge finanziaria, ai disegni di legge di finanziamento della previdenza sociale ed ai disegni relativi allo stato di crisi.

Art. 43. – I disegni e le proposte di legge sono inviati per l'esame ad una delle commissioni permanenti il cui numero è limitato a otto per ciascuna assemblea.

Se il Governo o l'assemblea che ne è investita ne fa richiesta, i disegni e le proposte di legge sono inviati per l'esame ad una commissione espressamente istituita a tal fine.

Art. 44. – I membri del Parlamento e il Governo hanno diritto di presentare emendamenti. Tale diritto si esercita in aula o in commissione secondo le condizioni stabilite dai regolamenti delle assemblee, nel quadro stabilito con legge organica.

Dopo l'apertura del dibattito, il Governo può opporsi all'esame degli emendamenti che non siano stati precedentemente sottoposti alla commissione.

Se il Governo lo richiede, l'assemblea investita si pronuncia con un solo voto su tutto o parte del testo in discussione, con i soli emendamenti proposti o accettati dal Governo.

Art. 45. – Ogni disegno o proposta di legge è esaminato successivamente nelle due assemblee del Parlamento in vista dell'adozione di un identico testo. Fatta salva l'applicazione degli articoli 40 e 41, un emendamento è ricevibile in prima lettura se presenta un collegamento, anche indiretto, con il testo depositato o trasmesso.

Quando, per disaccordo tra le due assemblee, un disegno o una proposta di legge non risulta adottato dopo due letture da parte di ciascuna assemblea o, se il Governo ha deciso di avviare la procedura accelerata senza che le Conferenze dei presidenti vi si siano opposte congiuntamente, dopo una sola lettura da parte di ciascuna di esse, il Primo ministro o, per una proposta di legge, i Presidenti delle due assemblee che agiscono congiuntamente, hanno la facoltà di convocare una commissione mista paritetica incaricata di proporre un testo sulle disposizioni rimaste in sospeso.

Il testo elaborato dalla commissione mista può essere sottoposto dal Governo all'approvazione delle due assemblee. Non sono ammessi emendamenti, se non dietro assenso del Governo.

Se la commissione mista non raggiunge l'accordo su un testo comune o se il testo non è adottato alle condizioni previste dal comma precedente, il Governo può, dopo una nuova lettura da parte dell'Assemblea nazionale e del Senato, richiedere all'Assemblea nazionale di decidere in via definitiva. In tal caso, l'Assemblea nazionale può riprendere il testo elaborato dalla commissione mista, ovvero l'ultimo testo da essa votato, eventualmente come modificato da uno o più emendamenti adottati dal Senato.

Art. 46. – Le leggi alle quali la Costituzione attribuisce il carattere di leggi organiche sono votate e modificate alle condizioni seguenti.

Il disegno o la proposta non possono, in prima

lettura, essere sottoposti alla decisione ed al voto delle assemblee prima che siano trascorsi i termini stabiliti dal terzo comma dell'articolo 42. Tuttavia, se la procedura accelerata è stata avviata alle condizioni di cui all'articolo 45, il disegno o la proposta non possono essere sottoposti alla decisione della prima assemblea investita prima che siano trascorsi quindici giorni dalla sua presentazione.

È applicabile la procedura di cui all'articolo 45. Tuttavia, in mancanza di accordo fra le due assemblee, il testo deve essere adottato dall'Assemblea nazionale in ultima lettura a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le leggi organiche relative al Senato debbono essere votate nello stesso testo dalle due assemblee.

Le leggi organiche sono promulgate solo dopo dichiarazione di conformità alla Costituzione da parte del Consiglio costituzionale.

Art. 47. – Il Parlamento vota i disegni di legge finanziaria secondo le modalità previste con legge organica.

Se l'Assemblea nazionale non si pronuncia in prima lettura nel termine di quaranta giorni dalla presentazione di un disegno di legge, il Governo ne investe il Senato che deve deliberare nel termine di quindici giorni. Si procede quindi secondo le modalità previste all'articolo 45.

Se il Parlamento non si pronuncia entro settanta giorni, le disposizioni del disegno di legge possono essere emanate mediante ordinanza.

Se la legge finanziaria che stabilisce le entrate e le spese di un esercizio non è presentata in tempo utile per essere promulgata prima dell'inizio dell'esercizio stesso, il Governo richiede con urgenza al Parlamento l'autorizzazione a riscuotere le imposte e stanziare con decreto i fondi relativi agli impegni di spesa già approvati.

I termini previsti dal presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione.

Art. 47-1. – Il Parlamento vota i disegni di legge sul finanziamento della previdenza sociale alle condizioni previste con legge organica.

Se l'Assemblea nazionale non si è pronunciata in prima lettura entro un termine di venti giorni dalla presentazione di un disegno, il Governo incarica il Senato il quale deve deliberare entro il termine di quindici giorni. Si procede successivamente alle condizioni previste all'articolo 45.

Se il Parlamento non si è pronunciato entro un

termine di cinquanta giorni, le disposizioni del disegno possono diventare esecutive con ordinanza.

I termini previsti al presente articolo sono sospesi quando il Parlamento non è in sessione e, per ciascuna assemblea, nel corso delle settimane durante le quali le stesse hanno deciso di non tenere seduta, in conformità al secondo comma dell'articolo 28.

Art. 47-2. – La Corte dei Conti assiste il Parlamento nel controllo dell'azione del Governo. Assiste il Parlamento ed il Governo nel controllo dell'esecuzione della legge finanziaria e dell'applicazione delle leggi di finanziamento della previdenza sociale nonché nella valutazione delle politiche pubbliche. Contribuisce, tramite le sue relazioni, che fanno oggetto di pubblicazione, all'informazione dei cittadini.

I conti delle amministrazioni pubbliche sono regolari e veritieri. Essi offrono un'immagine fedele del risultato della loro gestione, del loro patrimonio e della loro situazione finanziaria.

Art. 48. – Fatta salva l'applicazione degli ultimi tre commi dell'articolo 28, l'ordine del giorno è stabilito da ciascuna assemblea.

Due settimane di seduta su quattro sono riservate in via prioritaria, e secondo l'ordine stabilito dal Governo, all'esame dei testi e ai dibattiti di cui esso richieda l'iscrizione all'ordine del giorno.

Inoltre, l'esame dei progetti di legge finanziaria, dei progetti di leggi di finanziamento della previdenza sociale e, fatte salve le disposizioni del comma successivo, dei testi trasmessi dall'altra assemblea trascorse almeno sei settimane, dei progetti relativi allo stato di crisi e delle richieste di autorizzazione previste dall'articolo 35 è, su richiesta del Governo, iscritto in via prioritaria all'ordine del giorno.

Una settimana di seduta su quattro è riservata in via prioritaria, e nell'ordine stabilito da ciascuna assemblea, al controllo dell'azione del governo e alla valutazione delle politiche pubbliche.

Un giorno di seduta al mese è riservato a un ordine del giorno deciso da ciascuna assemblea su iniziativa dei gruppi dell'opposizione dell'assemblea interessata e dei gruppi minoritari.

Almeno una seduta a settimana, anche durante le sessioni straordinarie di cui all'articolo 29, è riservata in via prioritaria alle interrogazioni dei membri del Parlamento ed alle risposte del Governo.

Art. 49. – Il Primo ministro, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegna dinanzi all'As-

semblea nazionale la responsabilità del Governo sul suo programma o eventualmente su una dichiarazione di politica generale.

L'Assemblea nazionale chiama in causa la responsabilità del Governo mediante la votazione di una mozione di sfiducia. Tale mozione è ammissibile se sottoscritta da almeno un decimo dei membri dell'Assemblea nazionale. La votazione può aver luogo trascorse quarantotto ore dalla presentazione della mozione. Sono computati solo i voti favorevoli alla mozione di sfiducia che è approvata a maggioranza dei membri componenti l'Assemblea nazionale. Salvo il caso previsto al comma sottostante, un deputato non può essere firmatario di più di tre mozioni di sfiducia nel corso di una stessa sessione ordinaria e di non più di una nel corso di una stessa sessione straordinaria.

Il Primo ministro può, dietro deliberazione del Consiglio dei ministri, impegnare la responsabilità del Governo dinanzi all'Assemblea nazionale sul voto di un progetto di legge finanziaria o di finanziamento della previdenza sociale. In tal caso, detto progetto è considerato adottato, salvo il caso in cui una mozione di sfiducia, presentata nel termine di ventiquattro ore, venga votata alle condizioni previste dal comma precedente. Il Primo ministro può, inoltre, ricorrere a tale procedura per un altro disegno o per una proposta di legge a sessione.

Il Primo ministro ha facoltà di chiedere al Senato l'approvazione di una dichiarazione di politica generale.

Art. 50. – Se l'Assemblea nazionale adotta una mozione di sfiducia, respinge il programma o una dichiarazione di politica generale del Governo, il Primo ministro deve presentare al Presidente della Repubblica le dimissioni del Governo.

Art. 50-1. – Dinanzi all'una o l'altra assemblea, il Governo può, di sua iniziativa o su richiesta di un gruppo parlamentare ai sensi dell'articolo 51-1, fare, su un argomento determinato, una dichiarazione che dà luogo a dibattito e può, se così decide, essere oggetto di una votazione senza impegnare la sua responsabilità.

Art. 51. – La chiusura della sessione ordinaria o delle sessioni straordinarie è ritardata di diritto per consentire, ove necessario, l'applicazione dell'articolo 49. A tal fine, possono essere tenute di diritto sedute supplementari.

Art. 51-1. – Il regolamento di ciascuna assemblea stabilisce i diritti dei gruppi parlamentari costituiti al suo interno. Riconosce diritti specifici ai gruppi

di opposizione dell'assemblea interessata così come ai gruppi minoritari.

Art. 51-2. – Per l'esercizio delle missioni di controllo e di valutazione di cui al primo comma dell'articolo 24, è possibile istituire commissioni di inchiesta in ciascuna assemblea per raccogliere, alle condizioni previste dalla legge, elementi di informazione.

Le regole di organizzazione e funzionamento di tali commissioni sono stabilite con legge. Le condizioni per la loro istituzione sono stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea.

TITOLO VI DEI TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI

Art. 52. – Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati.

È informato di ogni negoziato tendente alla conclusione di un accordo internazionale per il quale non è richiesta ratifica.

Art. 53. – I trattati di pace, i trattati di commercio, i trattati o accordi relativi all'organizzazione internazionale, quelli che impegnano le finanze dello Stato, quelli che modificano disposizioni di natura legislativa, quelli relativi allo status delle persone e quelli che comportano cessione, scambio o aggregazione di territori, possono essere ratificati o approvati solo in virtù di una legge.

Essi entrano in vigore solo dopo la ratifica o l'approvazione.

Nessuna cessione, nessuno scambio e nessuna aggregazione di territorio sono validi senza il consenso delle popolazioni interessate.

Art. 53-1. – La Repubblica può stipulare, con gli Stati europei legati da identici impegni in materia d'asilo e di tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, accordi che fissino le rispettive competenze riguardo all'esame delle richieste d'asilo presentate.

Tuttavia, anche se la richiesta non dovesse rientrare nelle loro competenze in virtù dei suddetti accordi, le autorità della Repubblica hanno sempre il diritto di dare asilo agli stranieri perseguitati a causa delle loro azioni a favore della libertà o che chiedano la protezione della Francia per altri motivi.

Art. 53-2. – La Repubblica può riconoscere la giurisdizione della Corte Penale Internazionale alle condizioni di cui al trattato firmato in data 18 luglio 1998.

Art. 54. – Qualora il Consiglio costituzionale, incaricato dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente di una delle due assemblee, da sessanta deputati o sessanta senatori, dichiari che un impegno internazionale contiene clausole contrarie alla Costituzione, l'autorizzazione a ratificare o ad approvare l'impegno internazionale in questione può intervenire solo dopo revisione della Costituzione.

Art. 55. – I trattati o accordi regolarmente ratificati o approvati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a quella delle leggi, con riserva, per ciascuno accordo o trattato, della sua applicazione dall'altra Parte.

TITOLO VII IL CONSIGLIO COSTITUZIONALE

Art. 56. – Il Consiglio costituzionale comprende nove membri, il cui mandato dura nove anni e non è rinnovabile. Il Consiglio costituzionale si rinnova per un terzo ogni tre anni. Dei suoi membri, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica, tre dal Presidente dell'Assemblea nazionale, tre dal Presidente del Senato. La procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 13 è applicabile a tali nomine. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione permanente competente dell'assemblea interessata.

Oltre i nove membri di cui al precedente comma, fanno parte del Consiglio costituzionale di diritto e a vita i Presidenti emeriti della Repubblica.

Il presidente è nominato dal Presidente della Repubblica. In caso di parità, il suo voto prevale.

Art. 57. – Le funzioni di membro del Consiglio costituzionale sono incompatibili con quelle di ministro o di membro del Parlamento. Le altre incompatibilità sono stabilite con legge organica.

Art. 58. – Il Consiglio costituzionale sovrintende alla regolarità dell'elezione del Presidente della Repubblica.

Esamina i ricorsi e proclama i risultati dello scrutinio.

Art. 59. – Il Consiglio costituzionale decide, in caso di contestazione, sulla regolarità delle elezioni dei deputati e dei senatori.

Art. 60. – Il Consiglio costituzionale verifica la regolarità delle operazioni referendarie previste agli articoli 11 e 89 e al titolo XV. Ne proclama i risultati.

Art. 61. – Le leggi organiche, prima della loro promulgazione, le proposte di legge di cui all'articolo 11 prima di essere sottoposte a referendum, e i regolamenti delle assemblee parlamentari, prima della loro entrata in vigore, devono essere sottoposti al Consiglio costituzionale che si pronuncia sulla loro conformità alla Costituzione.

Agli stessi effetti, le leggi possono essere deferite al Consiglio costituzionale, prima della loro promulgazione, dal Presidente della Repubblica, dal Primo ministro, dal Presidente dell'Assemblea nazionale, dal Presidente del Senato, da sessanta deputati o da sessanta senatori.

Nei casi previsti dai due commi precedenti, il Consiglio costituzionale deve deliberare entro il termine di un mese. Tuttavia, a richiesta del Governo, in caso di urgenza, il termine è ridotto a otto giorni.

Nei casi menzionati, il deferimento al Consiglio costituzionale sospende il termine della promulgazione.

Art. 61-1. – Qualora, in occasione di un procedimento in corso dinanzi ad una giurisdizione, si sostenga che una disposizione di legge porti pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione, il Consiglio costituzionale può essere investito di tale questione su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di cassazione, che si pronuncia entro un termine stabilito.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 62. – Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell'articolo 61 non può essere promulgata né applicata.

Una disposizione dichiarata incostituzionale in virtù dell'articolo 61-1 è abrogata a partire dalla pubblicazione della decisione del Consiglio costituzionale o dalla data successiva stabilita da tale decisione. Il Consiglio costituzionale determina le condizioni ed i limiti entro i quali gli effetti prodotti da tale disposizione possono essere rimessi in discussione.

Contro le decisioni del Consiglio costituzionale non è ammesso alcun ricorso. Esse sono obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità amministrative e giurisdizionali.

Art. 63. – Una legge organica determina le norme d'organizzazione ed di funzionamento del Consiglio costituzionale, la procedura per adirlo e, in particolare, i termini per investirlo delle contestazioni elettorali.

TITOLO VIII DELL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Art. 64. – Il Presidente della Repubblica è garante dell'indipendenza dell'autorità giudiziaria.

Egli è assistito dal Consiglio superiore della magistratura. Una legge organica stabilisce lo stato giuridico dei magistrati. I magistrati giudicanti sono inamovibili.

Art. 65. – Il Consiglio superiore della magistratura comprende due sezioni, una competente per i magistrati giudicanti, l'altra per i magistrati della procura.

La sezione competente per i magistrati giudicanti è presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati giudicanti ed un magistrato della procura, un consigliere di Stato, designato dal Consiglio di Stato, un avvocato e sei personalità qualificate non appartenenti né al Parlamento né all'ordine giudiziario, né all'ordine amministrativo. Il Presidente della Repubblica, il Presidente dell'Assemblea nazionale e il Presidente del Senato designano, ciascuno, due personalità qualificate. Le nomine effettuate dal Presidente di ciascuna assemblea sono sottoposte esclusivamente al parere della commissione competente per materia dell'assemblea interessata.

La sezione competente per i magistrati della procura è presieduta dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione. Comprende, inoltre, cinque magistrati della procura ed un magistrato giudicante, nonché il consigliere di Stato, l'avvocato e le sei personalità qualificate citate al secondo comma.

La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati giudicanti formula proposte per le nomine dei magistrati giudicanti nella Corte di cassazione, di primo presidente di corte d'appello e di presidente di tribunale. Gli altri magistrati giudicanti sono nominati su suo parere vincolante.

La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio parere sulle nomine relative ai magistrati della procura.

La sezione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati giudicanti delibera in qualità di consiglio di disciplina dei magistrati giudicanti. In tale caso essa si compone, oltre che dei membri citati al secondo comma, del

magistrato giudicante membro della sezione competente per i magistrati della procura.

La formazione del Consiglio superiore della magistratura competente per i magistrati della procura dà il proprio parere sulle sanzioni disciplinari che li riguardano. In tale caso essa si compone, oltre che dei membri citati al terzo comma, del magistrato della procura membro della sezione competente per i magistrati giudicanti.

Il Consiglio superiore della magistratura si riunisce in formazione plenaria per rispondere alle richieste di parere formulate dal Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 64. Si pronuncia, con la stessa formazione, sulle questioni relative alla deontologia dei magistrati e su ogni altra questione relativa al funzionamento della giustizia, ove investito dal Ministro della giustizia. La formazione plenaria si compone di tre dei cinque magistrati giudicanti citati al secondo comma, di tre dei cinque magistrati della procura di cui al terzo comma nonché del consigliere di Stato, dell'avvocato e delle sei personalità qualificate di cui al secondo comma. È presieduta dal primo presidente della Corte di cassazione, che può sostituire il procuratore generale presso tale tribunale.

Tranne che in materia disciplinare, il Ministro della giustizia può partecipare alle sedute delle sezioni del Consiglio superiore della magistratura.

Il Consiglio superiore della magistratura può essere adito da una parte in giudizio alle condizioni stabilite con legge organica.

Le modalità d'applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 66. – Nessuno può essere detenuto arbitrariamente.

L'autorità giudiziaria, garante della libertà individuale, assicura il rispetto di questo principio alle condizioni previste dalla legge.

Art. 66-1. – Nessuno è passibile della pena di morte.

TITOLO IX L'ALTA CORTE

Art. 67. – Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti in quanto tale, su riserva dei provvedimenti esplicitati negli articoli 53-2 e 68.

Non può essergli richiesto di testimoniare durante il suo mandato, di fronte a nessuna giurisdizione o autorità amministrativa francese. Egli non

può essere oggetto di un'azione in giustizia, di un'indagine, di un atto di istruzione giudiziaria o di citazione. Sono sospesi nei suoi riguardi tutti i termini di prescrizione o di decadenza.

Le istanze e procedure a cui viene fatto ostacolo possono essere riprese o avviate contro di lui al termine del mese che segue la cessazione del suo incarico.

Art. 68. – Il Presidente della Repubblica può essere destituito solo in caso di mancanza ai propri doveri incompatibile con l'esercizio del proprio mandato. La destituzione viene pronunciata dal Parlamento riunito in Alta Corte.

La proposta di riunire l'Alta Corte approvata da una delle assemblee del Parlamento viene immediatamente trasmessa all'altra che si pronuncia entro quindici giorni.

L'Alta Corte è presieduta dal Presidente dell'Assemblea nazionale. Essa delibera entro un mese, con voto a scheda segreta, sulla eventuale destituzione. La sua decisione ha effetto immediato.

Le decisioni prese in applicazione del presente articolo richiedono una maggioranza dei due terzi dei rappresentanti che compongono l'assemblea interessata o l'Alta Corte. È vietato delegare il proprio voto. Vengono scrutinati unicamente i voti favorevoli alla proposta di riunione dell'Alta Corte o alla destituzione.

Una legge organica stabilisce le condizioni di applicazione del presente articolo.

TITOLO X DELLA RESPONSABILITÀ PENALE DEI MEMBRI DEL GOVERNO

Art. 68-1. – I membri del Governo sono penalmente responsabili degli atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni e qualificati come reati nel momento in cui sono commessi.

Essi sono giudicati dalla Corte di giustizia della Repubblica.

La Corte di giustizia della Repubblica è vincolata dalla definizione delle fattispecie di reato nonché dalla determinazione delle pene previste dalla legge.

Art. 68-2. – La Corte di giustizia della Repubblica comprende quindici giudici: dodici parlamentari, eletti nel proprio seno e in numero uguale, dall'Assemblea nazionale e dal Senato dopo ogni rinnovo generale o parziale delle assemblee stesse e tre magistrati giudicanti della Corte di cassazione, di

cui uno presiede la Corte di giustizia della Repubblica.

Chiunque si ritenga lesa da un reato commesso da un membro del Governo nell'esercizio delle proprie funzioni può sporgere denuncia presso un'apposita commissione delle istanze.

Detta commissione ordina l'archiviazione della procedura oppure la trasmissione della stessa al procuratore generale presso la Corte di cassazione ai fini del ricorso alla Corte di giustizia della Repubblica.

Il procuratore generale presso la Corte di cassazione può altresì presentare ricorso d'ufficio alla Corte di giustizia della Repubblica previo parere vincolante della commissione delle istanze.

Le condizioni di applicazione del presente articolo sono stabilite con legge organica.

Art. 68-3. – Le disposizioni del presente titolo sono applicabili ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso.

TITOLO XI IL CONSIGLIO ECONOMICO, SOCIALE E AMBIENTALE

Art. 69. – Il Consiglio economico, sociale e ambientale, su richiesta del Governo, esprime il proprio parere sui disegni di legge, sui progetti di ordinanza e di decreto, nonché sulle proposte di legge che gli sono sottoposte.

Un membro del Consiglio economico, sociale e ambientale può essere designato dallo stesso ad esporre dinanzi alle assemblee parlamentari il parere del Consiglio sui progetti o le proposte che gli sono sottoposti.

Il Consiglio economico, sociale e ambientale può essere adito attraverso una petizione alle condizioni stabilite con legge organica. Una volta esaminata la petizione, informa il Governo ed il Parlamento dei seguiti che propongono vi si diano.

Art. 70. – Il Consiglio economico, sociale e ambientale può essere consultato dal Governo e dal Parlamento su qualsiasi problema di carattere economico, sociale o ambientale. Il Governo può altresì consultarlo in merito ai disegni di legge di programmazione che definiscano gli orientamenti pluriannuali della finanza pubblica. Qualsiasi piano o disegno di legge programmatica a carattere economico, sociale o ambientale è ad esso sottoposto per il parere.

Art. 71. – La composizione del Consiglio econo-

mico, sociale e ambientale, il cui numero di membri non può superare i centotrentatre, e le norme del suo funzionamento sono stabilite con legge organica.

TITOLO XI *BIS* IL DIFENSORE DEI DIRITTI

Art. 71-1. – Il Difensore dei diritti vigila sul rispetto dei diritti e delle libertà da parte delle amministrazioni dello Stato, delle collettività territoriali, degli istituti pubblici e di qualsiasi organismo incaricato di una missione di servizio pubblico, o al quale una legge organica abbia attribuito delle competenze.

Può essere adito, alle condizioni stabilite con legge organica, da chi si senta leso dal funzionamento di un servizio pubblico o di uno degli organi di cui al primo comma. Può procedere d'ufficio.

Una legge organica definisce le attribuzioni e le modalità di intervento del Difensore dei diritti. Essa stabilisce altresì le condizioni alle quali il Difensore può essere assistito da un collegio per l'espletamento di alcune delle sue attribuzioni.

Il Difensore dei diritti è nominato dal Presidente della Repubblica per un mandato di sei anni non rinnovabile, in seguito all'applicazione della procedura di cui all'ultimo comma dell'articolo 13. Le sue funzioni sono incompatibili con quelle di membro del Governo e di membro del Parlamento. Le altre forme di incompatibilità sono stabilite con legge organica.

Il Difensore dei diritti rende conto della sua attività al Presidente della Repubblica ed al Parlamento.

TITOLO XII DELLE COLLETTIVITÀ TERRITORIALI

Art. 72. – Le collettività territoriali della Repubblica sono i comuni, i dipartimenti, le regioni, le collettività a statuto particolare e le collettività d'oltremare disciplinate dall'articolo 74. Qualsiasi collettività territoriale è creata per legge, se del caso in luogo di una o più delle collettività di cui al presente comma.

Le collettività territoriali sono preposte ad adottare le decisioni relative all'insieme delle competenze che possono meglio essere attuate al loro livello.

Alle condizioni previste dalla legge, tali collettività si amministrano liberamente tramite consigli eletti e dispongono di un potere regolamentare per l'esercizio delle loro competenze.

Alle condizioni previste con legge organica, e tranne qualora siano in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito, le collettività territoriali o loro raggruppamenti possono, laddove, a seconda del caso, la legge o il regolamento lo prevedano, derogare, a titolo sperimentale e per un oggetto ed una durata limitati, alle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano l'esercizio delle loro competenze.

Nessuna collettività territoriale può esercitare forme di tutela su un'altra. Tuttavia, laddove l'esercizio di una competenza richieda il concorso di più collettività territoriali, la legge può autorizzare una di esse o uno dei loro raggruppamenti ad organizzare le modalità della loro azione comune.

Nelle collettività territoriali della Repubblica, il rappresentante dello Stato, che rappresenta ciascuno dei membri del governo, è responsabile in materia di interessi nazionali, controllo amministrativo e rispetto delle leggi.

Art. 72-1. – La legge stabilisce le condizioni alle quali gli elettori di ogni collettività territoriale possono, esercitando il diritto di petizione, richiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dell'assemblea deliberante della stessa di una questione che ricada nell'ambito della sua competenza.

Alle condizioni previste dalla legge organica, i progetti di delibera o di atto ricadenti nell'ambito delle competenze di una collettività territoriale possono, su iniziativa di quest'ultima, essere sottoposti, tramite referendum, alla decisione degli elettori di tale collettività.

Laddove si preveda di creare una collettività territoriale dotata di uno statuto particolare o di modificare la sua organizzazione, si può decidere, con legge, di consultare gli elettori iscritti nelle collettività interessate. La modifica dei confini delle collettività territoriali può altresì dar luogo alla consultazione degli elettori alle condizioni stabilite dalla legge.

Art. 72-2. – Le collettività territoriali beneficiano di risorse di cui possono disporre liberamente alle condizioni stabilite dalla legge.

Possono ricevere tutti o parte dei proventi derivanti da imposizioni fiscali di qualsiasi natura. Possono, con legge, essere autorizzate a fissarne la

base imponibile e le aliquote entro i limiti stabiliti dalla legge stessa.

Il gettito fiscale e le altre risorse proprie delle collettività territoriali rappresentano, per ogni categoria di collettività, una parte determinante dell'insieme delle loro risorse. La legge organica fissa le condizioni alle quali tale norma trova attuazione.

I trasferimenti di competenze tra Stato e collettività territoriali sono accompagnati dall'attribuzione di risorse equivalenti a quelle che erano stabilite per il loro esercizio. La creazione o estensione di competenze la cui conseguenza sia quella di aumentare le spese delle collettività territoriali è accompagnata dalle risorse stabilite dalla legge.

La legge prevede meccanismi di perequazione destinati a favorire l'eguaglianza tra le collettività territoriali.

Art. 72-3. – La repubblica riconosce, in seno al popolo francese, le popolazioni d'oltremare, in un ideale comune di libertà, uguaglianza e fraternità.

La Guadalupa, la Guyana, la Martinica, La Réunion, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint Martin, Saint-Pierre e Miquelon, le isole Wallis e Futuna e la Polinesia francese sono disciplinate dall'articolo 73 per quanto riguarda i dipartimenti e le regioni d'oltremare, nonché per le collettività locali create in applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 73, e dall'articolo 74 per le altre collettività.

Lo statuto della Nuova Caledonia è disciplinato dal Titolo XIII.

La legge stabilisce il regime legislativo e l'organizzazione particolare delle Terre australi e antartiche francesi e di Clipperton.

Art. 72-4. – Nessun cambiamento, per tutta o parte di una delle collettività di cui al secondo comma dell'articolo 72-3, da uno verso l'altro dei regimi previsti dagli articoli 73 e 74 può essere apportato senza che il preventivo assenso degli elettori della collettività o della parte di collettività interessata non sia stato accertato conformemente alle condizioni stabilite nel comma seguente. Tale cambiamento di regime è stabilito con legge organica.

Il Presidente della Repubblica, su proposta del Governo nel corso delle sessioni o su proposta congiunta delle due assemblee, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, può determinare di consultare gli elettori di una collettività territoriale situata oltremare su una questione relativa alla sua orga-

nizzazione, alle sue competenze ovvero al suo regime legislativo. Se la consultazione verte su un cambiamento tra quelli previsti al comma precedente ed è organizzata su proposta del Governo, quest'ultimo rende una dichiarazione, di fronte a ciascuna assemblea, cui segue un dibattito.

Art. 73. – Nei dipartimenti e nelle regioni d'oltremare, le leggi e i regolamenti sono applicabili di pieno diritto. Essi possono essere oggetto di adattamenti in considerazione delle caratteristiche e dei vincoli particolari di tali collettività.

Tali adattamenti possono essere stabiliti dalle collettività stesse nelle materie in cui esse esercitano le loro competenze, a condizione che vi siano abilitate, a seconda del caso per legge o per regolamento.

In deroga al primo comma e per tenere conto delle loro specificità, le collettività disciplinate dal presente articolo possono essere autorizzate, a seconda del caso per legge o per regolamento, a stabilire esse stesse le norme applicabili sul loro territorio, per un numero limitato di materie che possano ricadere nel campo della legge o del regolamento.

Tali norme non possono riguardare la cittadinanza, i diritti civili, le garanzie delle libertà pubbliche, lo status e la capacità delle persone, l'organizzazione della giustizia, il diritto penale, la procedura penale, la politica estera, la difesa, la sicurezza e l'ordine pubblico, la moneta, il credito ed i cambi, nonché il diritto elettorale. Tale elenco potrà essere precisato ed integrato con legge organica.

La disposizione di cui ai due commi precedenti non è applicabile al dipartimento ed alla regione di La Réunion.

Le abilitazioni di cui al secondo e terzo comma sono decise, su richiesta della collettività interessata, alle condizioni e con le riserve stabilite con legge organica. Esse non sono rilasciate qualora siano messe in causa le condizioni essenziali di esercizio di una libertà pubblica o di un diritto costituzionalmente garantito.

La creazione con legge di una collettività che si sostituisca ad un dipartimento o ad una regione d'oltremare, ovvero l'istituzione di un'assemblea deliberante unica per due collettività non può intervenire senza che sia stato accertato, secondo le forme di cui al secondo comma dell'articolo 72-4, il consenso degli elettori iscritti nell'ambito di tali collettività.

Art. 74. – Le collettività d'oltremare disciplinate

dal presente articolo hanno uno statuto che tiene conto degli interessi propri di ciascuna di esse in seno alla Repubblica.

Tale statuto è definito con legge organica, adottata previo parere dell'assemblea deliberante, che stabilisce:

- le condizioni alle quali le leggi ed i regolamenti vi trovano applicazione;

- le competenze della collettività; fatte salve quelle da essa già esercitate, il trasferimento di competenze dello Stato non può riguardare le materie elencate al quarto comma dell'articolo 73, quali precisate ed integrate, se del caso, con legge organica;

- le norme di organizzazione e funzionamento delle istituzioni della collettività ed il regime elettorale della sua assemblea deliberante;

- le condizioni alle quali le sue istituzioni sono consultate sui progetti e sulle proposte di legge e sui progetti di ordinanza o di decreto che comportino disposizioni particolari per la collettività, nonché sulla ratifica o approvazione di impegni internazionali conclusi nelle materie che ricadano nella sua competenza;

La legge organica può altresì determinare, per le collettività dotate di autonomia, le condizioni alle quali:

- il Consiglio di Stato esercita uno specifico controllo giurisdizionale su alcune categorie di atti dell'assemblea deliberante prodotti in virtù delle competenze che essa esercita nel campo della legge;

- l'assemblea deliberante può modificare una legge promulgata posteriormente all'entrata in vigore dello statuto della collettività, qualora il Consiglio costituzionale, adito a tal fine dalle autorità della collettività, abbia constatato che la legge è intervenuta nell'ambito di competenza di quella collettività;

- la collettività può adottare misure giustificate da necessità locali in favore della sua popolazione, in materia di accesso all'impiego, diritto di stabilimento per l'esercizio di un'attività professionale o di protezione del patrimonio fondiario;

- la collettività può partecipare, sotto il controllo dello Stato, all'esercizio delle competenze che quest'ultimo mantiene, nel rispetto delle garanzie accordate all'intero territorio nazionale per l'esercizio delle libertà pubbliche.

Le altre modalità di organizzazione particolare delle collettività che ricadano nell'ambito del presente articolo sono definite e modificate con legge

dietro consultazione della loro assemblea deliberante.

Art. 74-1. – Nelle collettività d'oltremare di cui all'articolo 74, nonché in Nuova Caledonia, il governo può, nelle materie che rimangono di competenza dello Stato, estendere tramite ordinanze, con i necessari adattamenti, le disposizioni aventi natura legislativa in vigore nel territorio metropolitano, ovvero adattare le disposizioni in vigore aventi natura legislativa all'organizzazione particolare della collettività interessata, salvo che la legge non abbia espressamente escluso, per le disposizioni in causa, il ricorso a tale procedura.

Dette ordinanze sono adottate dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle assemblee deliberanti interessate e del Consiglio di Stato. Esse entrano in vigore a partire dalla pubblicazione e decadono in assenza di ratifica da parte del Parlamento entro il termine dei diciotto mesi successivi alla pubblicazione.

Art. 75. – I cittadini della Repubblica che non hanno lo status civile di diritto comune, e di cui all'articolo 34, conservano lo status personale fino a rinuncia.

Art. 75-1. – Le lingue regionali fanno parte del patrimonio della Francia.

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE RELATIVE ALLA NUOVA CALEDONIA

Art. 76. – Le popolazioni della Nuova Caledonia sono chiamate a pronunciarsi entro il 31 dicembre 1998 sulle clausole dell'accordo sottoscritto a Nouméa il 5 maggio 1998 e pubblicato sul *Journal Officiel* della Repubblica francese il 27 maggio 1998.

Sono ammesse a partecipare allo scrutinio le persone che soddisfino le condizioni stabilite dall'articolo 2 della legge n° 88-1028 del 9 novembre 1988.

Le misure necessarie all'organizzazione dello scrutinio sono adottate per decreto deliberato dal Consiglio dei Ministri previo parere del Consiglio di Stato.

Art. 77. – A seguito dell'approvazione dell'accordo mediante la consultazione prevista dall'articolo 76, la legge organica, adottata previo parere dell'assemblea deliberante della Nuova Caledonia, determina, al fine di assicurare l'evoluzione della Nuova Caledonia conformemente alle linee guida

definite in quell'accordo e secondo le modalità necessarie alla sua realizzazione:

– le competenze dello Stato che saranno trasferite, in via definitiva, alle istituzioni della Nuova Caledonia, i tempi e le modalità di questi trasferimenti, nonché la ripartizione dei costi relativi ad essi;

– le regole di organizzazione e di funzionamento delle istituzioni della Nuova Caledonia e, in particolare, le condizioni a cui talune categorie di atti dell'assemblea deliberante della Nuova Caledonia potranno essere sottoposte al vaglio del Consiglio costituzionale prima della pubblicazione;

– le norme relative alla cittadinanza, al sistema elettorale, all'occupazione e allo stato civile consuetudinario;

– le condizioni e le scadenze entro cui le popolazioni interessate della Nuova Caledonia saranno tenute a pronunciarsi in merito al conseguimento della piena sovranità.

Gli altri provvedimenti necessari alla realizzazione dell'accordo richiamato all'articolo 76 sono definiti con legge.

Per la definizione del corpo elettorale chiamato a eleggere i rappresentanti delle assemblee deliberanti della Nuova Caledonia e delle sue province, la tabella a cui fanno riferimento sia l'accordo menzionato all'articolo 76 che agli articoli 188 e 189 della legge organica n° 99-209 del 19 marzo 1999 relativa alla Nuova Caledonia è la tabella redatta in occasione dello scrutinio previsto nel suddetto articolo 76, e che comprende anche l'indicazione delle persone non ammesse a parteciparvi.

TITOLO XIV DELLA FRANCOFONIA E DEGLI ACCORDI DI ASSOCIAZIONE

Art. 87. – La Repubblica partecipa allo sviluppo della solidarietà e della cooperazione tra gli Stati e i popoli che condividono l'uso della lingua francese.

Art. 88. – La Repubblica può concludere accordi con quegli Stati che desiderano associarsi ad essa ai fini del loro progresso civile.

TITOLO XV DELL'UNIONE EUROPEA

Art. 88-1. – La Repubblica partecipa all'Unione europea, costituita da Stati che hanno scelto libe-

ramente di esercitare in comune alcune delle loro competenze in virtù del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

Art. 88-2. – La legge stabilisce le norme relative al mandato d'arresto europeo in applicazione degli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea.

Art. 88-3. – Con riserva di reciprocità e secondo le modalità previste dal trattato sull'Unione europea firmato il 7 febbraio 1992, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni amministrative può essere accordato solo ai cittadini dell'Unione che risiedono in Francia. Detti cittadini non possono tuttavia accedere alla carica di sindaco o di vice-sindaco né partecipare alla designazione degli elettori senatoriali e all'elezione dei senatori. Una legge organica votata negli stessi termini dalle due assemblee stabilisce le condizioni di applicazione del presente articolo.

Art. 88-4. – Il Governo sottopone all'Assemblea nazionale ed al Senato, non appena sono stati trasmessi al Consiglio dell'Unione Europea, i progetti di atti legislativi europei e gli altri disegni o proposte di atti dell'Unione europea.

Conformemente alle modalità stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea, possono essere adottate risoluzioni europee, all'occorrenza al di fuori delle sessioni, sui disegni o sulle proposte di cui al primo comma, nonché su qualsiasi documento proveniente da una delle istituzioni dell'Unione Europea.

In ciascuna assemblea parlamentare è costituita una commissione incaricata degli affari europei.

Art. 88-5. – I progetti di legge che autorizzano la ratifica di un trattato relativo all'adesione di uno Stato all'Unione europea vengono sottoposti a referendum dal Presidente della Repubblica.

Tuttavia, con il voto su una mozione adottata in termini identici da entrambe le assemblee alla maggioranza di tre quinti, il Parlamento può autorizzare l'adozione del disegno di legge secondo la procedura prevista al terzo comma dell'articolo 89.

[Questo articolo non si applica alle adesioni che facciano seguito ad una conferenza intergovernativa la cui convocazione sia stata decisa dal Consiglio europeo prima del 1° luglio 2004.]

Art. 88-6. – L'Assemblea nazionale o il Senato possono esprimere un parere motivato sulla con-

formità di un progetto d'atto legislativo europeo al principio di sussidiarietà. Il parere è inviato dal Presidente dell'assemblea chiamata ad esprimersi ai Presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione europea. Ne viene informato il Governo.

Ogni assemblea può presentare ricorso dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea contro un atto legislativo europeo per violazione del principio di sussidiarietà. Tale ricorso è trasmesso alla Corte di giustizia dell'Unione europea dal Governo.

A tal fine, possono essere adottate risoluzioni, eventualmente anche al di fuori delle sessioni, secondo le modalità d'iniziativa e di discussione stabilite dal regolamento di ciascuna assemblea. Se la richiesta è formulata da sessanta deputati o sessanta senatori, il ricorso è presentato di diritto.

Art. 88-7. – Attraverso la votazione di una mozione adottata negli stessi termini dall'Assemblea nazionale e dal Senato, il Parlamento può opporsi ad una modifica delle regole di adozione di atti dell'Unione Europea nei casi previsti, in materia di revisione semplificata dei trattati o di cooperazione giudiziaria civile, dal trattato sull'Unione europea e dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea, quali risultanti dal trattato firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007.

TITOLO XVI DELLA REVISIONE

Art. 89. – L'iniziativa della revisione della Costituzione spetta congiuntamente al Presidente della Repubblica, su proposta del Primo ministro, e ai membri del Parlamento.

Il progetto o la proposta di revisione deve essere esaminato alle condizioni e entro i termini stabiliti al terzo comma dell'articolo 42 e votato in termini identici dalle due assemblee. La revisione è definitiva dopo essere stata approvata con referendum.

Tuttavia, il progetto di revisione non è sottoposto a referendum quando il Presidente della Repubblica decide di sottoporlo al Parlamento convocato in seduta comune; in tal caso, il progetto di revisione è approvato solo se ottiene la maggioranza dei tre quinti dei voti espressi. L'Ufficio di Presidenza del Parlamento in seduta comune è quello dell'Assemblea nazionale.

Nessuna procedura di revisione può essere avviata o proseguita quando è in corso una violazione dell'integrità del territorio.

La forma repubblicana del Governo non può costituire oggetto di revisione.

TITOLO XVII (*Abrogato*)

Carta dell'ambiente del 2004

*Il popolo francese,
Considerato,
che le risorse e gli equilibri naturali hanno determinato l'apparizione dell'umanità;
che il futuro e l'esistenza stessa dell'umanità sono indissociabili dal suo ambiente naturale;
che l'ambiente è patrimonio comune degli esseri umani;
che l'uomo esercita una influenza crescente sulle condizioni della vita e sulla sua stessa evoluzione;
che la diversità biologica, la realizzazione della persona e il progresso delle società umane risultano alterati da certi modi di consumo o di sfruttamento delle risorse naturali;
che la tutela dell'ambiente deve essere perseguita di pari passo con gli altri interessi fondamentali della Nazione;
che al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile, le scelte compiute per rispondere ai bisogni del presente non devono compromettere la capacità delle generazioni future e degli altri popoli di dare risposta ai loro specifici bisogni,*

PROCLAMA:

Art. 1. Ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e favorevole alla sua salute.

Art. 2. Ogni individuo ha il dovere di partecipare alla tutela e al miglioramento dell'ambiente.

Art. 3. Ogni individuo ha il dovere, nei termini definiti dalla legge, di prevenire o, in mancanza, limitare gli eventuali danni che lui stesso arrecherrebbe all'ambiente.

Art. 4. Ogni individuo deve contribuire alla riparazione dei danni da lui provocati all'ambiente, alle condizioni definite dalla legge.

Art. 5. Se la realizzazione di un danno nei confronti dell'ambiente, per quanto lo stato delle conoscenze scientifiche possa essere incerto, ne arrecasse un deterioramento grave e irreversibile, le autorità pubbliche garantiranno, in ragione del principio di precauzione e nell'ambito del loro raggio d'azione, l'applicazione delle procedure di valutazione dei rischi e l'adozione di provvedimenti provvisori e specifici al fine di ovviare al danno.

Art. 6. Le politiche pubbliche devono farsi promotrici dello sviluppo sostenibile. A tal scopo, queste considerano alla stessa stregua, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente, lo sviluppo economico e il progresso sociale.

Art. 7. Ogni individuo ha il diritto, nelle condizioni e nei limiti definiti dalla legge, di accedere alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e di partecipare all'elaborazione delle decisioni pubbliche che hanno un impatto sull'ambiente.

Art. 8. L'educazione e la formazione all'ambiente devono contribuire all'esercizio dei diritti e doveri definiti dalla presente Carta.

Art. 9. La ricerca e l'innovazione devono concorrere alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

Art. 10. La presente Carta ispira l'azione europea e internazionale della Francia.

Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 26 agosto 1789

I rappresentanti del popolo francese costituiti in Assemblea Nazionale, considerando che l'ignoranza, l'oblio o il disprezzo dei diritti dell'uomo sono le uniche cause delle sciagure pubbliche e della corruzione dei governi, hanno stabilito di esporre, in una solenne dichiarazione, i diritti naturali, inalienabili e sacri dell'uomo, affinché questa dichiarazione costantemente presente a tutti i membri del corpo sociale, rammenti loro incessantemente i loro diritti e i loro doveri; affinché maggior rispetto ritraggano gli atti del Potere legislativo e quelli del Potere esecutivo dal poter essere in ogni istante paragonati con il fine di ogni istituzione politica; affinché i reclami dei cittadini, fondati d'ora innanzi su dei principi semplici ed incontestabili, abbiano sempre per risultato il mantenimento della Costituzione e la felicità di tutti. Di conseguenza, l'Assemblea Nazionale riconosce e dichiara, in presenza e sotto gli auspici dell'Essere Supremo, i seguenti diritti dell'uomo e del cittadino:

Art. 1. – Gli uomini nascono e rimangono liberi e uguali nei diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull'utilità comune.

Art. 2. – Il fine di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescrittibili dell'uomo. Questi diritti sono la libertà, la proprietà, la sicurezza e la resistenza all'oppressione.

Art. 3. – Il principio di ogni sovranità risiede essenzialmente nella Nazione. Nessun corpo o individuo può esercitare un'autorità che non emani espressamente da essa.

Art. 4. – La libertà consiste nel poter fare tutto ciò che non nuoce ad altri: così, l'esercizio dei diritti naturali di ciascun uomo ha come limiti solo quelli che assicurano agli altri membri della società il godimento di questi stessi diritti. Tali limiti possono essere determinati solo dalla Legge.

Art. 5. – La Legge ha il diritto di vietare solo le azioni nocive alla società. Tutto ciò che non è vietato dalla Legge non può essere impedito, e nessuno può essere costretto a fare ciò che essa non ordina.

Art. 6. – La Legge è l'espressione della volontà

generale. Tutti i cittadini hanno diritto di concorrere, personalmente o mediante i loro rappresentanti, alla sua formazione. Essa deve essere uguale per tutti, sia che protegga, sia che punisca. Tutti i cittadini, essendo uguali ai suoi occhi, sono ugualmente ammissibili a tutte le dignità, posti ed impieghi pubblici secondo la loro capacità, e senza altra distinzione che quella delle loro virtù e dei loro talenti.

Art. 7. – Nessun uomo può essere accusato, arrestato o detenuto se non nei casi determinati dalla Legge, e secondo le forme da essa prescritte. Quelli che sollecitano, emanano, eseguono o fanno eseguire degli ordini arbitrari, devono essere puniti; ma ogni cittadino citato o tratto in arresto, in virtù della Legge, deve obbedire immediatamente: opponendo resistenza si rende colpevole.

Art. 8. – La Legge deve stabilire solo pene strettamente ed evidentemente necessarie e nessuno può essere punito se non in virtù di una Legge stabilita e promulgata anteriormente al delitto, e legalmente applicata.

Art. 9. – Presumendosi innocente ogni uomo sino a quando non sia stato dichiarato colpevole, se si ritiene indispensabile arrestarlo, ogni rigore non necessario per assicurarsi della sua persona deve essere severamente represso dalla Legge.

Art. 10. – Nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, anche religiose, purché la manifestazione di esse non turbi l'ordine pubblico stabilito dalla Legge.

Art. 11. – La libera manifestazione dei pensieri e delle opinioni è uno dei diritti più preziosi dell'uomo; ogni cittadino può dunque parlare, scrivere, stampare liberamente, salvo a rispondere dell'abuso di questa libertà nei casi determinati dalla Legge.

Art. 12. – La garanzia dei diritti dell'uomo e del cittadino ha bisogno di una forza pubblica; questa forza è dunque istituita per il vantaggio di tutti e non per l'utilità particolare di coloro ai quali essa è affidata.

Art. 13. – Per il mantenimento della forza pubblica, e per le spese d'amministrazione, è indispensabile un contributo comune: esso deve essere ugualmente ripartito fra tutti i cittadini in ragione delle loro capacità.

Art. 14. – Tutti i cittadini hanno il diritto di constatare, da loro stessi o mediante i loro rappresentanti, la necessità del contributo pubblico, di approvarlo liberamente, di controllarne l'impiego e di determinarne la quantità, la ripartizione, la riscossione e la durata.

Art. 15. – La società ha il diritto di chiedere conto della sua amministrazione ad ogni pubblico funzionario.

Art. 16. – Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione.

Art. 17. – La proprietà essendo un diritto inviolabile e sacro, nessuno può esserne privato, salvo quando la necessità pubblica, legalmente constatata, lo esiga in maniera evidente, e previo un giusto e preventivo indennizzo.